INSTITUZIONI

DI

MEDICINA LEGALE

DI

CURZIO SPRENGEL

TRADUZIONE ITALIANA CON NOTE.

PAVIA.

PRESSO FUSI E COMP. SUCCESS. GALEAZZI.

1817.

PREFAZIONE
DEL TRADUTTORE.

Il libro di cui presento al Pubblico la traduzione, è opera d' un illustre Scrittore, il quale ha omai riempito della sua celebrità la Germania non meno che l' Europa intera. Quantunque egli sia bastante questo titolo a commendarne generalmente i pregi, pure non sarà forse perduta opera il darne a questo luogo brevemente un cenno. Desso pertanto offre il sommo vantaggio di comprendere sotto piccol volume il corpo delle nozioni, che sono necessarie ad un medico per la decisione delle cose del foro, e per siffatto riguardo è certamente superiore ad ogn' altro che in simil genere sia finora comparso. Nè le materie vi sono perciò oscuramente trattate, difetto che nasce comunemente dalla brevità, ma tutto vi si discute ognora con precisione e chiarezza, e dietro li più sani prin-

cipj delle moderne teoriche di medicina: Un cosiffatto libro adunque non può non essere accetto specialmente ai giovani studiosi della medica facoltà, i quali in esso lui troveranno una guida egualmente facile che sicura ad apprendere l' importantissima scienza della medicina legale. Quindi io mi lusingo che non debba pur riescire discara la presente traduzione, in quanto che per di lei mezzo viensi a porgere, a maggior comodo universale, questo libro medesimo separato dalla grand' Opera, di cui forma esso parte. Le annotazioni che in alcuni luoghi ho aggiunte, serviranno a viemaggiormente rischiarare il testo, e affinchè possano venir distinte da quelle dell' autore, saranno d' un asterisco contrassegnate. Possa questo mio lavoro venir dal Pubblico favorevolmente accolto, ed io mi reputerò compensato così con usura d' ogni mia fatica.

INTRODUZIONE.

§. 1. Intendesi per *medicina legale* il complesso delle dottrine, di cui si vale il medico in giudizio a pronunciare la decisione delle liti. Perciocchè in quella guisa che per ben governare una Città, e reggere una repubblica, vuolsi necessariamente conoscere quella parte della medica facoltà, che *medicina pubblica* vien detta, così pure per l'adempimento delle leggi, per la discussione delle cause, e l'amministrazione della giustizia fa mestieri assai volte di tali cognizioni, che non dal giudice, o dal causidico, ma dal medico solamente si possono somministrare. Quindi ogni ben regolata Città costituisce de' medici a questo fine, che prestino opportuno soccorso di cognizioni a coloro, che sono destinati al provvedimento della pubblica salute, o che vegliano al governo delle Città, ed alla tutela delle leggi.

§. 2. Abbracciando questa scienza gran numero di mediche discipline, non puossi in conseguenza apprendere se non da coloro, i quali siano nella medicina non meno, che in tutte le altre facoltà alla medesima spettanti, perfettamente instruiti. Dessa perciò costituisce la somma d' ogni medico magistero, nè può mai giugnere il giureconsulto ad averne bastante intelligenza, se già non conosce in tutta la loro estensione anche le mediche dottrine. Ora però, che vastissimi sono i confini della scienza medica, non è forse più possibile di conseguire un tale intento, se pur non v' abbia per avventura taluno, che dotato d' ingegno al par del Conringio (1), abbia poi speso

---

* (1) Fu questi un celebre Erudito, il qual fiorì in Germania verso la metà del Secolo XVII. Egli era Professore ad Helmstad; scrisse varie opere di medico argomento, e morì nell' anno 1681. Il Blumenbach nella sua introduzione alla storia letteraria della medicina lo chiama *Polyhistoricus*, *quavis disciplina doctissimus*. Pare però che a questo luogo si sarebbe pur giustamente potuto fare onorevole menzione del nostro Italiano Paolo Zacchia, archiatro pontificio; e uomo veramente sapientissimo nella medicina del pari, che nella giurisprudenza. Che tale ei si fosse, appare ad evidenza dall' immortale

non che l'intero corso di gioventù, ma ben anche gli anni tutti dell' adolescenza, nel dar opera a degli studj cotanto fra loro diversi. Inutili sono da reputarsi adunque gli sforzi di coloro, che o cercano d'erudire in questa dottrina i giuristi, o danno in luce, come pur recentemente s'è fatto, le opere d'Alberti (1), di Valentini (2) o di Masio, perchè possano quelli servirsene a terminar le contese, ed a sciorre i dubbj del foro.

---

sua opera pubblicata nel 1621. col titolo di *Quaestiones medico-legales*; e della quale egli giova qui ricordare il giudizio lasciatone dall' Allero ove scrisse: *Et Paulus quidem totum ambitum hujus artis prudenter, ingenue, cum judicii et eruditionis laude complexus est, ut princeps etiam nostro aevo opus sit, etiamsi anatome nunc passim aliqua correxerit. Haller in Herman. Boerhaave meth. stud. med. T. 2.*

* (1) Michele Alberti nativo di Norimberga, e Professore ad Hala, illustrò grandemente questa parte di medicina co' suoi numerosi scritti, e particolarmente coll' opera intitolata: *Systema jurisprudentiae medicae*. Morì nel 1757.

* (2) Michele Bernardo Valentini di Francfort visse sul principio dello scorso secolo. Egli è autore dell' opera che ha per titolo: *Corpus juris medico-legale constans Pandectis, Novellis et Authenticis. Francf.* 1722.

§. 3. Che se la decisione delle questioni medico-legali non può dipendere nè dal giudice, nè dal causidico, ma deesi intieramente attendere dal medico a tale uopo eletto, egli è poi del pari necessario, che questi s'astenga dall'entrare in ogni qualsiasi discussione di diritto; nè, se viene richiesto della condizion della mente, deve egli cercare quali siano gli eredi della persona, sulla quale dovrà cadere il giudizio, oppure, disputandosi della mortalità d'una ferita, domandare quale si fosse in arrecandola l'intenzione dell'imputato; ma si limiti bensì a investigare soltanto quelle cose, che di propria scienza, e ingenuamente egli può dichiarare. Su questo riguardo provvide assai bene il patrio magistrato, avendo, l'anno 1790. agli otto di Marzo, decretato, che ai medici in pubblico ufficio costituiti fosse vietato d'interpellare sulle circostanze del fatto, o d'imprendere qualsivoglia discussione legale, non dovendo essi altro mai operare, fuorchè lo schiarimento delle cose mediche, senza avere alcun riguardo alle persone. Simile a questo è pure il divisamento del magistrato di Baviera. (Anmerk. zum Strafgesetzbuch für das K. Bayern. B. 2. p. 14. §.)

Nondimeno occorre talvolta, che il medico non possa intraprendere il suo esame, se pur non

ottiene la prima interrogazione dal giudice, onde gli si renda manifesto ciò ch' esso dee particolarmente indagare.

Egli è parere d'alcuni, che un medico, il quale non conosca i principj della legge, non possa neppure intendere lo scopo, od il fine, cui mira lo scrutinio ch' egli ha da operare. La qual cosa, comechè sia per se stessa verissima, nè debba pure il medico ignorare fin quanto si possa alcuno imputar di un delitto, è però sempre conveniente far uso in ciò di quella prudenza (*sophrosyne*), che paga di svolgere le cose mediche, astiensi dal prender parte a quelle di diritto.

§. 4. Benchè tali veramente siano le attribuzioni del medico legale, altramente però succede rapporto alle facoltà, ossia ai collegi medici, i quali, poichè vengono dai giudici richiesti come arbitri assoluti della causa, non ne puonno per conseguenza giudicare, se non dietro una piena informazione del fatto. Essi devono pertanto, oltre gli indizj d'uccisione, od altro spettante alla medicina, esaminare eziandio con accuratezza tutte le circostanze, che valgano a dilucidare la causa, ed a facilitarne il giudizio. Allora il medico pubblico, o quegli che fa l'apertura del cadavere, sostiene semplicemente le parti di testimonio, e gli atti vengono

in seguito rimessi al collegio, al quale perciò s'appartiene di portare soventi una doppia decisione, da desumersi parte dal così detto corpo del delitto, e parte dall' esame del tempo, del luogo, in una parola, delle circostanze tutte, che accompagnarono il delitto medesimo. Così, ove un infante venga subito dopo il parto soffocato sotto le coltri, niun indizio per certo apparirà dippoi nel di lui corpo, d' onde si possa con sicurezza arguire, che sia preceduto quel tal genere di morte: che se la rea confessa ingenuamente il suo operato, allora bastano a confermarne il giudizio de' segni altronde anche dubbj, ma in questo caso si rende indispensabile che gli arbitri rilevino pure dagli atti la confessione della colpevole.

§. 5. Havvi di quelli, che sostengono essere pur necessaria e al giudice, e al causidico la cognizione della medicina legale per poter indi giustamente estimare il giudizio proferito dal medico. Ciò però vuolsi intendere solo in quanto alla forma del giudizio medesimo, chè della materia altri non può deciderne, se non chi è nella medicina profondamente addottrinato. Valga l' esempio. S' egli nasce questione sul veneficio, è manifesto che il giudice non può giugnere a comprendere, se lo scrutinio sia stato dal medico eseguito secondo

i principj della scienza, e a norma delle leggi chimiche; ma può egli bensì aver riguardo alla forma del di lui giudizio, e quando che esso, o il difensore dubitassero della giustezza del medesimo, il dovrebbero rimettere ad un collegio medico, il quale avrebbe a farne in seguito la decisione.

Se poi il difensore adducesse, per favorire l'imputato, il difetto d'un'assoluta esplorazione del cadavere, non sarebbe cionnonostante attendibile cosiffatta ragione, chè quando il deliquente è già convinto d'avere, per caso, somministrato un veleno, egli è poi inutile di fare nel cadavere l'apertura del capo, onde scorgervi per avventura i segni d'una pregressa apoplessia. (Platner quaest. med. for. 23. 24.).

§. 6. Lo scrutinio medico legale è d'uopo che venga giudizialmente istituito alla presenza d'alcuno, che il giudice, o il magistrato abbia deputato a tal fine, e per opera d'un medico, al quale sia stata superiormente commessa la pubblica fede. La discussione vuole essere intrapresa d'ordine giudiziale, affinchè gli odj particolari, o le private cure non abbiano a sovvertire la legge; ed è poi necessario l'intervento della persona autorizzata acciocchè l'atto riceva una forma legittima e solenne.

Nelle leggi patrie è stabilito che debbano

esser presenti allo scrutinio un giudice, e uno scrittore, il qual ne estenda i processi; e che l'attuario per se solo non basti, se non quando o il giudice sia caduto ammalato, o simile altra urgentissima circostanza lo imponga, ritenuto però che in questo caso è sempre necessaria la presenza d'un secondo scrittore (Allg. Criminalrecht für die preuss. Staaten, 1. §. 46.). Che se all'esame non intervenne che il solo attuario, o il solo giudice, allora non ne segue verun legittimo giudizio, e di niun valore è pur la sentenza (ib. §. 43.).

Finalmente non ogni medico può essere dal giudice interpellato, conciossiachè, nella Germania almeno, la direzione della pubblica salute, e il trattamento delle cose del foro venga dal sommo Magistrato commesso alla cura di particolari medici. Egli è però sempre lecito al giudice, ove siavi un altro medico approvato, e chiaro per la decisione di certe questioni, di chiamarlo all'esame, ed impiegarlo in modo che colla sua dottrina ed esperienza dirigga le operazioni del medico pubblico. Quindi merita sempre lode sia quel giudice, o quel causidico, il quale, trattandosi d'una gravidanza occultata, o de' motivi di divorzio, oltre il parere del medico pubblico, ricerca altresì il consiglio d'un pro-

fessore d' ostetricia famoso per sapere non men, che per pratica. Quest' altro medico però non si ammette se non se con uno speciale giuramento, ovvero mediante la rinnovazione di quello, che già pronunciò in assumendo la carica e i doveri di medico. (Cf. allg. Criminalrecht für die preuss. Staaten, 1. §. 145. 148.).

Secondo poi le patrie leggi godono della stessa dignità de' medici pubblici anche i chirurgi de' reggimenti militari, o gli altri pure che sopraintendono alla cura d' una truppa composta di cinquecento uomini (Bataillons-Chirurgus) (ib. §. 148. 160.).

§. 7. Il medico pubblico, ossia quegli, cui viene dal Magistrato affidata la pubblica salute, e la decisione delle cause medico-legali, dee avanzar tutti gli altri non tanto nell' estensione de' lumi, nella copia dell' erudizione, e nella perspicacia d' ingegno, quanto nell' amore del vero e dell' onesto, nell' umanità, nella diligenza, nel candore dell' animo, e nell' esercizio insomma di tutte le virtù, che distinguono l' onorato cittadino. Importa soprattutto in lui la vastità del sapere per la ragione, che al trattamento delle questioni del foro si esige molte volte la cognizione della più fina anatomia, della chimica, della fisiologia, e di tutte le rimanenti mediche discipline.

Le teorie mediche però non bastano per se sole a questo scopo, ma conviene pur adattarle alle leggi. Quindi egli è necessario che ancor di queste abbia il medico intelligenza, ma non ne segue perciò ch' egli esser debba a un tempo anche giureconsulto.

Indispensabile riesce la perspicacia d' ingegno allo scioglimento di certe questioni medico-legali, e specialmente alla conoscenza delle malattie finte, od occultate. Le virtù dell' animo poi, siccome sempre convengono al buon cittadino, così sono a un medico pubblico veramente essenziali, ad esso cioè cui spetta decidere dell' onore, delle sostanze, e della sorte de' suoi concittadini. Perciò quand' anche egli fosse per dottrina ammirabile, ove poi si mostrasse avido dell' oro, irreligioso, o macchiato di disonestà e di finzione, fia sempre assai meglio anzi che ammetterlo, allontanarlo dal foro.

§. 8. Onde servire alle ordinazioni de' Magistrati, e del giudice, dee il medico estendere una relazione, in cui venga esattamente accennato tutto ciò che riscontrossi nella persona sia viva, oppur morta, sulla quale fu istituito l' esame. In questa relazione, alla quale si dà pure il nome di *visum repertum*, o di *giudizio* devesi annotare con chiarezza, precisione e

brevità, e senza ambiguità o studio di minuzie, ogni cosa che valga a ben diriggere la sentenza del magistrato, o del giudice. Nè deesi mai comporre a memoria alcun tempo dopo lo scrutinio, ma fa d'uopo che nell' atto istesso in cui il medico sta eseguendo l' esame, lo scrittore estenda per lo meno alcune annotazioni, col sussidio delle quali possa poi quegli compilare l' intera relazion giudiziale.

Si avvertino in essa solo quelle circostanze, che possono dischiarar la questione, tralasciandone quelle altre, che non vi hanno alcun rapporto. Il che appena può dirsi quanto riesca molte volte difficile a compiere, e quanta vi si richiegga acutezza d' ingegno e profondità di dottrina. Nulla poi serve il tener conto minutamente delle lesioni d' ogni vaso, o nervo, ovvero il trattare di quelle cose, che hanno relazione colla persona viva, o morta, chè ciò niente contribuisce allo scioglimento delle questioni medico-legali.

§. 9. Per ciò che riguarda la forma di codesta relazione, si eviti nello stenderla ogni sollecitudine e prestezza, e vi si impieghi tutta la possibile attenzione e diligenza, onde la decision della causa ne possa facilmente apparire. Che se il giudizio rimane tuttavia dubbioso, non si lascino mai li contrarj argomenti,

perchè ad ognuno che sia perito nell' arte si renda manifesto, che niuna sentenza in tal caso può essere con equità pronunciata.

Quantunque sia conveniente di stare attaccato ai principj della scienza, e alle leggi dell' arte, non dee però mai il medico pubblico far uso di quelle ipotesi, che non essendo ancora per certi esperimenti confermate, servono più a confondere, che a rischiarare il giudizio. Quindi si tenga egli sempre lontano d'ogni ambiguità, e null' altro esponga, se non quello che esige semplicemente la cosa.

L'ordine con che si hanno da esporre le materie, è già per se stesso naturale. Si trae cioè principio dal riferire la commissione del magistrato o del giudice, e dal descrivere in pari tempo la persona, o il cadavere che si deve esaminare: indi si enumerano le lesioni, e le circostanze tutte che si presentano a investigare, e finalmente, dopo di aver riferite le osservazioni, e le esperienze all' uopo istituite, si dichiara il giudizio, avvalorandolo, ove il caso acconsenta, col soccorso di opportuni argomenti desunti dai conosciuti principj della scienza. Nella loro scelta però guardisi il medico di sostituire alla mancanza di sicuri argomenti, l'autorità, comunque in altro caso stimabile, di celebrati scrittori.

Piano sia finalmente lo stile, e scevro d' ogni inutile pompa d' erudizione, o scolastica formalità; e la relazione si concepisca nella propria lingua nativa, la quale ammette pur facilmente delle voci straniere, ogni volta che queste più adattate riescono alla volgare intelligenza.

§. 10. È dovere del medico legale di ricavare dall' arte sua tutto ciò che può contribuire tanto alla definizione di certe intralciate questioni, quanto anche a dissipare alcuni errori. Perciò, dove egli comprenda esser false le leggi, e le ipotesi dedotte dagli insegnamenti degli antichi medici, farà allora sempre più caso de' sani principj della scienza fisica, o medica, che non dell' autorità di quelle leggi medesime. Così, se un feto ottimestre fosse stimato, per sentenza de' seguaci d' Ippocrate, meno suscettibile a vivere di un altro venuto alla luce nel settimo mese, egli sarà sempre dovere del giudizioso medico legale, di rifiutare quest' erroneo precetto.

§. 11. Da ultimo, siccome le materie che sono a trattarsi, mancano d' una certa connessione fra loro, così egli è consentaneo all' ordine naturale, che traendo principio dalla generazione, si vengano mano mano sciogliendo quelle questioni, che sono ad ogni età, e a ciascun sesso o comuni, o parziali.

SEZIONE I.

DEL DIRITTO DI NASCITA.

CAPO I.

DEI MOSTRI

§. 12. Poichè ogni diritto, di cui godiamo, risguarda o le persone, o le cose, o le azioni (Digest. lib. 1. tit. 5. l. 1.), quindi prima fra tutte sorge la questione sullo stato sì umano, che personale dei feti già venuti alla luce.

In senso giuridico dicesi *uomo* quello che possiede congiunta ad umane forme una mente capace di ragione, e intendesi per *persona* l'uomo istesso dotato della condizione civile.

Ora poi si domanda quando mai un infante s'abbia a giudicare dalla umana specie disgiunto talchè non sia più lecito nè d'ammetterlo al sacro fonte battesimale; nè d'investirlo dei diritti di successione, e neppur di fornirgli alimento?

§. 13. Gli antichi Giureconsulti a tale questione rispondono in guisa, che per essi non s'accorda il titolo di figlj a coloro, i quali contro l'ordine naturale vengono procreati con

una forma ben diversa da quella del genere umano, quasi che la madre abbia in questo caso partorito piuttosto un certo che di mostruoso, o straordinario; ma non hanno poi difficoltà a considerar come tali tutti quelli che nascono forniti di un numero di membra maggiore del consueto. (Digest. lib. 1. tit. 5. l. 14.). Questi parti essi li chiamavano col nome di Mostri, volendo con siffatta denominazione indicare tutto ciò che nasce contro natura, come sarebbe, a cagion d'esempio, un feto il quale ne uscisse dall'alvo materno munito di tre mani, o di altrettanti piedi, oppure avente nel corpo qualunque altra parte, cui l'umana condizion non comporti (Digest. lib. 50. tit. 26. l. 38.).

§. 14. Dalla stessa definizione adunque della natura dell'uomo, e dai precetti stabiliti dagli antichi Giureconsulti, si ricava doversi avere per Mostri coloro, che mancano di mente ragionevole, questa essendo l'unica, e primaria prerogativa dell'umana natura. Ora la mancanza d'una tal mente, non la si può nei neonati arguire che dal difetto del cervello, mentre che ogn'altro indizio ne riesce dubbiosissimo sempre, nè può farsi mai verun conto della rassomiglianza alle forme dei bruti, come non è lecito di trarre d'altronde alcun giudizio

sulla futura condizion della mente in un infante appena nato, che dalla presenza del cervello medesimo. Vani perciò riescono gli sforzi di coloro, che a questo luogo disputando amplamente della sede dell' anima, o la vogliono nel corpo universalmente riposta, oppure, come quella che è affatto spirituale, e dalla materia in tutto distinta, a niuna parte propria la dichiarano. Imperocchè tali cose, comechè esser possano per se stesse al vero conformi, non appartengono però alle questioni medico-legali, vero stante mai sempre ed inconcusso il principio, che la chiarezza delle percezioni, la formazion del giudizio, e la libertà del volere, quali condizioni essenziali (*pleonectemata*) dell' umana natura, non si puonno nemmeno immaginare senza l' esatta struttura del cervello. (Instit. physiol. §. 366.). Quindi non deesi dar retta alla sentenza di Ploucquet, il quale dichiara mostruosi que' feti, il cranio e la faccia de' quali assomiglia a quella de' bruti (über die physischen Erford. der Erbfähigk. des Kindes, p. 129.), mentre i molti favolosi racconti che a questo proposito s' adducono, sono tolti da Liceto, raccoglitore de' prodigj dell' antichità. Neppure la stessa mancanza delle ossa del cranio, sempre che esista il cervello regolarmente formato, come allo Zwingero fu

dato di osservare (Ephem. nat. cur. cent. 7. ob. 73.) non basta in senso legale a far tenere mostruoso un feto.

§. 15. I soli feti acefali, ossia quelli che mancano di cervello, e cervelletto comprendono finora l' intiera serie de' mostri, cui veramente è forza privare d' ogni umano diritto. In tale serie quelli vengono i primi, in cui le ossa basilari del cranio restano coperte dal solo periostio, e dai comuni integumenti, mancando onninamente gli indizj del cervello, come nell' esempio riferito dal Penada (Saggio d' osservazioni p. 57.). Seguono gli altri, che in luogo di cervello hanno una massa cellulare fungosa, indi quelli, il cui cervello non appresenta se non delle vesciche, rudimenti primieri forse di quest' organo, e in ultimo sono quegli altri, i quali abbenchè provvisti di una massa di sostanza midollosa cerebrale, non l' hanno però regolarmente, e in separati organi configurata. A tutti questi feti non puossi in verun modo accordare la condizione umana, quantunque ben nutriti, e sviluppati alcuna volta ne appajano.

Ciò hanno di particolare gli acefali, che essendo retta dai ganglj la vitalità in tutto il loro corpo, non altrimenti, che vediamo succedere negli animali delle classi infe-

riori (instit. physiol. §. 362. (1)) molte volte perciò lussureggia, a dir così, la nutrizione

---

* (1) L' autore ricorda a questo luogo l'opinione per lui dimostrata al citato articolo della sua fisiologia, che la sostanza e l' attività de' nervi non tutta proviene unicamente dal cervello, ma bensì in molta parte ancora dai ganglj. La quantità grandissima de' vasi, che entrano alla formazione di questi corpicciuoli — le osservazioni di Meckel e di Monrò sull' ingrossamento de' nervi alla loro sortita dai ganglj — la molta rassomiglianza di struttura che passa tra questi, e il cervello de' feti, e de' neonati — e finalmente l' esempio degli animali imperfetti che mancano di cervello, e degli stessi mostri acefali nell' umana specie, tali sono gli argomenti ch' egli adduce in appoggio e conferma della sua opinione. Memorabile è il caso ch' egli riporta di un feto mostruoso posseduto da Loder, nel quale vi avea mancanza non solamente del capo, ma benanche delle rimanenti parti del tronco infino all' ombelico, e tuttavia gli arti inferiori erano de' proprj nervi regolarmente provveduti. Un altro esempio di questo genere puossi riscontrare nel fascicolo XXIII del Giornale di medicina pratica del ch. Prof. Brera, ove è registrata la storia d' un feto acefalo, mancante altresì delle estremità superiori, e d' un buon terzo della regione toracica. Anche nel museo patologico di Pavia si conserva un feto

delle membra, o crescono ben anche in abbondanza de' peli sù varie parti del corpo sino a coprirne talora tutta la superficie, come potè osservare il Bangio (Collect. havn. vol. 1. p. 92.). Per questa stessa cagione però addiviene, che non si sviluppino l'altre parti superiori del corpo, d'onde l'esercizio dipende della vita animale, e quindi molli rimangono le più volte anche le ossa, e i muscoli gelatinosi, e incapaci quasi di movimento.

§. 16. Sovente accadono de' parti immaturi, e quantunque vivi pur si mantengano alcuna volta questi feti, essi però non puonno protrarre la vita che a soli pochi giorni, o al più ad un' intera settimana. Succhiano essi bensì il latte, ma poi rimangono o dal sopore, o dalle convulsioni continuamente oppressi: talora hanno la pupilla immobile, il polso impercettibile, e il corpo freddo e tinto di color ceruleo (Klein. monstr. acephal. hystor. p. 12.).

---

mostruoso, la cui struttura è poco dissimile da quella che ci viene descritta dall' illustre clinico di Padova. Tutti questi esempj adunque provano ad evidenza la verità dell' opinione del nostro autore, che la vitalità può essere nel corpo regolata dai soli ganglj indipendentemente dal cervello.

§. 17. Egli è ancor dubbio da quali cause s'abbia a derivare l'origine di tali mostri acefali. Havvi pena a credere che nascano per le esteriori violenze, e rimane tuttavia a dubitare assaissimo, che per un idrocefalo si possa consumare la sostanza del cervello (instit. physiol. §. 362.); egli è piuttosto ragionevole il dire, che dipendano dall' impedito progredimento dello sviluppo. E siccome noi veggiamo svilupparsi il cervello a poco a poco dai ganglj adjacenti al dorso, e dallo spinal midollo, in guisa che gli antichi il considerarono quale appendice di quest' ultimo (instit. physiol. §. 363.), nè mai riscontrasi il cervello, ove pur manchi il midollo spinale (Meckels Handb. der menschl. Anat. 1. p. 351.); così egli è quasi a credere, che quelle vesciche, o quelle masse fungose, che molte volte si scorgono far le veci di cervello, altro non siano, fuorchè i primi rudimenti di quest' organo medesimo. Perciò la vita meramente organica è tanto lontana d'ogni indole umana, che non puossi nemmeno chiamar totalmente animale.

§. 18. I veri acefali pertanto, cioè a dire que' feti, che mancano assolutamente di qualunque traccia di cervello, non puonno partecipare ai diritti d'*uomo*, nè sono pure ad aversi in conto di *persone*. Da ciò segue ch'es-

si non deono essere ricevuti nella cristiana famiglia mediante il battesimo, come non puonno essere neppur dichiarati eredi, talchè la loro nascita nulla influisce in ordine ai testamenti. Il voler poi ricusar loro alimento, od il privarli totalmente di vita, egli è questo un inutil genere di crudeltà non potendo essi sopravvivere che brevemente alla nascita.

Che se havvi la presenza del cervello, quantunque pur combinata alla deformità delle ossa, o d'altre parti ancora, in questo caso il feto si potrà bensì chiamare coi Giureconsulti mostruoso, ma non fia però lecito spogliarlo dei diritti di figlio, incerti noi essendo sul futuro possibile sviluppo della ragione. Perciò questi feti, a somiglianza degli idrocefalici, debbonsi ognora reputar degni di battesimo, e puonno aver diritto così alle eredità, come sopra i testamenti.

§. 19. Assai più intralciata è la questione sui diritti dei feti *bicipiti*, o *bicorpi*, poichè in ragion civile si dimanda se debbansi considerare come due persone quelli che sono dotati di due teste, e se abbiansi a battezzare separatamente, e possa ciascuno godere de' proprj diritti. Per iscogliere cosiffatta questione è d'uopo aver ricorso alle più accurate indagini, che siansi intorno a questi feti istituite.

La maggior parte de' feti bicipiti, di cui scrisse, non ha guari, un' ampia e dottissima storia l' illustre collega Meckel, (De duplicitate monstrosa. Hal. 1815.) sono in guisa tale formati, ch' egli appare che due siansi insieme uniti, sicchè in loro v'abbia un difetto anzi che un eccesso di sviluppo. Imperciocchè sebbene ne presentino distinte e ben conformate le teste, e le spalle, essi poi non hanno che un solo petto, e un solo ventre comune, e un cuore unico ed imperfetto, composto cioè d' una sola cavità; e nel caso che esistano pure due cuori, uno però suol essere ordinariamente molto più perfetto dell' altro. Rarissimi sono gli esempj descritti da Schweikhard (Beschr. einer Missgeburt. Tübing. 1801.) e da Sigwart (Histor. gemell. coalit. Tübing. 1769.), nei quali ciascun feto avesse il proprio cuore e perfetto. Comunemente s' incontrano altri vizj provenienti dall' impedita formazione delle parti, tali che il labbro leporino, la spina bifida, i divolgimenti delle intestina, e la congiunzione del tubo intestinale colla vescica urinaria. Penchienati vide mancanti gli integumenti anteriori dell' addome, e gli stessi organi genitali (Mém. de Turin. 1788. p. 37.). Del rimanente egli è principio stabilito dal succitato Meckel (l. c. p. 14. 21. 22.) dietro l' esatta osserva-

zione de' fatti, che più frequenti occorrono codesti feti mostruosi di sesso femmineo, che non maschile, e che rarissime volte in essi appajono i due sessi distinti.

§. 20. Nè deesi a cause meccaniche attribuire questo coalito de' feti gemelli, come pur piacque a Treviran di divisare (Biol. tom. 4. p. 443.); ma dappoichè un tal vizio si mostra spesse volte ereditario, e si vede talora ripetutamente occorrere non pure in una stessa donna, ma ben anche in un'istessa famiglia, i di cui figli vengono ognora alla luce con un dato genere di mostruosità, forz'è perciò conchiudere ch'esso tragga origine piuttosto da un difetto, o da un impedimento, o altro vizio qualunque della virtù formativa.

§. 21. Si dovranno pertanto considerare questi feti gemelli come due persone ogni volta che in ambedue si comprenderà avervi un cervello perfetto con tutti gli organi de' sensi, e non esistervi unione che fra le parti inferiori in maniera, che e nell'uno e nell'altro si giunga perfino talora a scoprire la libertà del volere. Di questo fenomeno diedero un ben singolare esempio le gemelle Ungheresi, Elena, e Giuditta, che sul principio del Secolo XVIII. si conducevano in giro per tutta la Germania. Desse stavano insieme unite per l'osso sacro,

ed erano ambedue dotate d'intelletto. Elena, molto ingegnosa, possedea la conoscenza di parecchie lingue; Giuditta erale in talento alquanto minore. Amavansi teneramente, ma non lasciavano però di contendere fra loro quando una, contro la volontà dell'altra, metteasi a deporre il soverchio peso del ventre. Non ricorrevano ad ambedue nell'egual tempo i mensili ripurghi, e quando s'infermava la prima, trovavasi pur male anche la seconda: esse poi morirono all'età di ventidue anni. (Waldschmit de sororibus gemellis ab osse sacro monstrose cohaerescentibus. Kilon. 1709. Etmüller de monstro hungarico. Lips. 1707. Torkos in philos. transact. vol. 50. P. 1. p. 34.).

Sonovi moltissimi altri esempj di feti perfetti, che se ne teneano attaccato uno imperfetto, e questo privo talvolta di senso umano, per modo che sembrasse esercitare solamente le funzioni organiche. (Bartolin. hist. anat. cent. 1. obs. 66. Parsons in philos. transact. n. 489. Percival ib. vol. 47. p. 360.).

Un esempio rarissimo, e che importa maggiore ambiguità di tutti gli altri, è quello che ci viene esposto da Everardo Home (Phil. transact. vol. 80. P. II. p. 296.), ove narrasi che ad una testa erane sovrapposta un'altra, senza che perciò si corrispondessero fra loro i

movimenti degli occhj, dormendo non di rado un capo, quando che l'altro ancor vigilava. Era per altro osservabile un' insigne vicendevole simpatia, giacchè nell'atto che l'infante succhiava il latte, fluiva parimenti in gran copia l'umor salivale nella bocca dell'altro capo, da' cui occhj pure sgorgavano le lagrime ogni volta che quegli mandava de' vagiti. In questo caso adunque eranvi due persone, quantunque una fosse molto imperfettamente formata, poichè altro non avea fuorchè il capo. Questo bambino pervenuto già all'età di tre anni, fu osservato, come si disse, dall' Home.

Quando poi succede che siavi un feto, il quale sembri contenerne un altro dentro di se, allora non si può far luogo a veruna questione medico-legale. (Huxam in philos. transact. n. 487.).

CAPO II.

DEGLI ERMAFRODITI.

§. 22. Gli antichi chiamavano col nome di Ermafroditi coloro che riunivano in se le parti genitali d'ambo i sessi perfettamente costrutte, quali furono dagli Scultori immaginati allorchè vollero combinare le forme della robustezza virile, e della femminea venustà. Egli però non basta che siavi l'unione e la rassomiglianza delle sole parti esterne, ma conviene altresì che vi si combinino pure gli interni organi, i testicoli cioè e le ovaja, l'utero e le vescichette seminali. Questi, se mai tali esistettero, noi li chiamiamo con Osiander veri Ermafroditi. (Neue Denkwürdigk. vol. 1. P. 2. p. 265.). Ma l'esistenza di costoro, che fin dai tempi di Paolo Egineta, e d'Ulpiano fu dalla credula antichità comunemente ammessa, noi la reputiam favolosa, ad onta ancora che l'Ackermann abbia, undici anni sono, preteso d'aver egli rinvenuto un esempio di vero ermafroditismo. (Infantis androgyini historia. Jen. 1805.).

§. 23. Cionnondimeno noi dividiamo tutte, quante sono, le specie degli Ermafroditi per noi conosciute in *androgini*, e *ginandri*. I pri-

mi comprendono tutti quelli, i quali, abbenchè maschj, hanno però le parti genitali poco, o malamente sviluppate; come sarebbe a cagion d'esempio il pene o totalmente impervio, o perforato nella sua parte inferiore anzi che nell'apice; lo scroto diviso e fisso nel mezzo con un meato, che mentisce la vagina e che conduce o in un sacco cieco rappresentante l'utero, ovvero nella vescica orinaria, quando cioè quel meato altro non sia che l'apertura dell'uretra; ed i testicoli ancora chiusi nel ventre, oppure serrati nell'anello inguinale. I *ginandri* poi sono femmine che mentiscono il sesso maschile per ciò, che hanno la clittoride ingrossata a foggia di un pene, e pendule le piccole labbra, e chiusa l'apertura della vagina.

Leonida Alessandrino fu il primo, se mal non m'appongo, che circa il quarto secolo stabilì questa divisione, la quale venne in seguito riprodotta dallo stesso Paolo Egineta (lib. 6. cap. 69.), e da Aly figlio di Abba. (Theor. lib. 9. cap. 54.). Però anche Avicenna (can. lib. 3. sent. 20. tr. 1. c. 43.) molto saviamente avvertì non sembrar vero ciò che narravasi dell'unione, e della rassomiglianza delle parti genitali d'ambedue i sessi in una sola e istessa persona, ma che un sesso

tico libro degli Epidemj, di Fetusa, donna di Abdera, cui, mentre vivea lontana dal marito cacciato in bando, mancarono i menstrui, e spuntò la barba, acquistando così il di lei corpo forme affatto virili senza che perciò fosse avvenuto alcun cambiamento nelle parti della generazione (Hipp. epidem. lib. 6. s. 8. p. 1201.). Ma più evidentemente sembrano spettare a questo luogo gli esempj recati da Plinio (lib. 7. cap. 4.) di Casino, il qual di fanciulla divenne ragazzo, e fu indi per comando degli Aruspici deportato in un' isola deserta, e dell' Aresconte Argivo, per nome Arescusa, il quale credendosi pur egli fanciulla si maritò, e poco stante, essendo in lui comparsa la barba, e spiegatasi la virilità, menò moglie. Lo stesso Plinio racconta d'aver egli veduto in Africa un certo L. Cossicio, che all' epoca delle nozze divenne maschio. Simili esempj, tra i quali uno da esso lui veduto in Laodicea, vien pur narrando Flegone Tralliano (de' reb. mirab. c. 6. — 9. p. 64. — 70. ed. Franz.), ed è memorabile fra essi quell' Antiocheno che visse sotto l' Impero di Claudio, e che dopo aver riportati, pervenendo alla pubertà, gravissimi tormenti, mutossi di una vergine che era in un giovane.

Ne' tempi a noi più vicini, di questi an-

drogini ne furon veduti da Bavino (apud Schenck. obs. p. 520.), Pareo (opp. lib. 24. c. 5.), e Amato Lusitano (cent. 2. hist. 39.) non che dal Boezio (misc. nat. cur. dec. 1. ann. 2. obs. 252.), e dal Claudero (ib. dec. 2. ann. 3. obs. 75.). Assai più accorto però de' suoi predecessori, il Morgagni esaminò il cadavere d'una persona comunemente creduta ermafrodita, e vide che l'uretra era aperta e divisa in maniera, che ai più creduli avea potuto facilmente imporre sotto l'aspetto d'una vulva (de sed. et caus. morb. ep. 67. n. 6.). Un caso ancor più apparente fu osservato da Arnaud (über Hermaphrod. p. 18. 32.) in cui il pene imperforato mentiva la figura d'una clittoride, e lo scroto era diviso in forma di vulva, d'onde pure scorrea talvolta del sangue. Deguissimo poi d'essere veramente conosciuto egli è il caso ricordato dal medesimo Autore, di que' figli, che nati dall'istessa madre, aveano tutti il pene imperforato, d'onde evidentemente raccogliesi, che simili deformità non provengono da veruna cagione meccanica, ma bensì dal solo difetto della forza plastica, o formativa.

Celebri sono pur anche gli esempj, che a nostra ricordanza intervennero. Una fantesca in Norvegia, quantunque non avesse apparenti

i testicoli, era però riuscita a render gravida una sua compagna, e diede finalmente a conoscere d'esser maschio mediante le polluzioni, che in lei si operavano per tre fori praticati nella parte inferiore del pene. (Tode's Journ. vol. 3. P. 4. p. 423.). Un esempio simile a quello succitato del Morgagni, lo presentò Michele Anna Drouart, che cinquant' anni fa s'ebbe per un vero ermafrodito. (Delius in fränk Samml. B. 1. p. 150. B. 7. p. 398.). Simigliantissimi casi, in cui mostrossi divisa l'uretra mentre però erano apparenti i testicoli, furono ricordati da Hesselbach (Salzb. Zeit. 1808. 11. 335.), e da Wittmann (ib. 1809. l. 202.). Con minore accuratezza descrisse Baillie sulla relazione di Stover un ermafrodito, il quale, poichè in esso lui apparivano i testicoli, ritenea certamente la natura di maschio; ma la divisione dello scroto, l'imperforazione del pene, e quel che è più, la presenza delle mammelle, il faceano credere in pari tempo anche femmina, quantunque egli consti, che queste sogliono pur negli uomini alcuna volta inturgidire. (Samml. für pract. Artze B. 20. p. 469.). Famoso parimenti è l'esempio di Brand, il quale avendo tagliato il frenulo, che tenea nascosto il pene, giunse così a restituire in un soggetto la for-

ma virile. (Neue Samml. für Wundärtze St. 22. p. 2.).

Conviene per ultimo far menzione de' due androgini, Adelaide Previl, e Derreria di Berlino, per cui a' giorni nostri s' agitarono non poche quistioni tra i medici, essendosi quelli malamente creduti femmine mentre erano realmente maschj. Leggendo la descrizione lasciataci da Giraud del primo di questi androgini, si esiterebbe in vero a decidere a quale sesso appartenga, essendo che ivi si parla d' utero insieme, e di menstrui e di testicoli, quantunque sia notato che mancavano però le mammelle. Ma quella parte, cui s' era dato il nome di utero apparve in seguito non esser altro fuorchè un sacco cieco, al quale si arrivava per una fessura dello scroto, e si conobbe parimenti che le purghe mensili erano da attribuirsi al flusso emorroidale. (Osianders neue Denkw. B. 1. St. 2. p. 246.). Tale fu anche la Derreria di Berlino, che Hufeland, Mursinna, e Martens giudicarono per una femmina, quando invece lo Starck provò ad evidenza ch' era un vero maschio (Neues Archiv. B. 2. p. 552.).

§. 27. Più rari sono gli ermafroditi ginandri. Realdo Colombo tagliò una volta il cadavere di una donna, in cui la clittoride era

cresciuta al segno di eguagliare la grossezza di un membro, avendo insieme ristretta l'apertura della vulva. (De re anatom. lib. 11. c. 15.). Parson osservò una clitoride talmente ingrossata, che la vagina ne rimanea affatto chiusa. (Philos. transact. vol. 47. p. 142.). Leggesi pure in Baillie (Anat. des krankh. Baues p. 241.) la storia d'un caso pressochè eguale, e un esempio recentissimo ne riferisce anche Burdach. (Anatom. Untersuch. Heft. 1. p. 140.).

Home poi attesta (Roose's Beytr. zur gerichtl. Aw. B. 2. p. 214.) che lo stesso prolasso dell'utero può qualche volta imporre ai meno cauti sotto le specie di un membro virile.

Ove insorgano pertanto delle dubbiezze circa il sesso d'un infante appena nato, non deesi giammai commetterne il giudizio alle levatrici, ma è necessario chiamare un medico, affinchè, essendo egli pratico della struttura delle parti, ne investighi diligentemente la disposizione e la forma. Quando però siano mancanti i testicoli, non puossi mai dare un giudizio sicuro, se non se all'epoca della pubertà. Allora la lanuggine del mento, e delle guance, il cambiamento della voce, e la comparsa de' testicoli, oppure, se questi rimangono ancora nascosti, il desiderio della venere, e le stesse polluzioni notturne, scoprono negli

androgini l'indole maschile. All'incontro la turgescenza delle mammelle, il corso dei tributi mensili, l'ingrandimento della pelvi, e la direzione dei femori, dimostrano a quell'età la natura degli ermafroditi ginandri. Chiaro per se stesso apparisce, che questi ultimi sono inabili al matrimonio, ma non è raro il caso che si osservino gli androgini ad ammogliarsi.

§. 28. A verun sesso si ascrivono quelli che nascono senz'alcun indizio di parti genitali. Questi feti sono o acefali, o totalmente imperfetti colla vescica orinaria aperta al di fuori, oppure colle intestina terminanti insieme alla vescica medesima in una cloaca a guisa degli uccelli, e degli anfibj. Essi non puonno vivere che pochi giorni, epperò non deesi loro amministrare il battesimo, e nel caso che siano pur anche acefali, non possono nemmeno partecipare ai diritti di *persona*.

Nè all'uno, nè all'altro sesso parimenti appartengono coloro, ne' quali la mancanza dello sviluppo de' testicoli toglie ogni carattere di virilità per modo che in essi non ispunti giammai la barba, nè si destino gli appetiti venerei, della qual singolare anomalia vien riferito un esempio da Home (Roose's Beytr. l. c. p. 217.).

CAPO III.

DELL' ABORTO CRIMINOSO.

§. 29. La vita, di cui gode il feto, viene in varj gradi distinta, poichè quanto egli è più vicino alla sua origine, tanto più la di lui vita impiegasi tutta alla funzione del nutrirsi, e manifestasi nella celerità dell' incremento, mute rimanendosi intanto le operazioni della vita sensitiva, e nulli essendo ancora i movimenti volontarj (phys. §. 450.). A quest' epoca non è ancor lecito di ravvisare nella fibra muscolare quella duplicità del tessuto celluloso, e insieme della parte fibrosa, tanto necessaria all' esercizio del moto, (ib. §. 309.) come ancor non appare alcuna differenza fra la sostanza corticale e midollosa del cervello, onde si può meritamente paragonare un tal modo di vita del feto, a quello degli animali delle classi inferiori. Ben tosto però, cioè verso la metà della gravidanza, ossia venti settimane circa dopo il concepimento (ib. §. 545.) nasce una perfetta antitesi, vedendosi allora la natura tutta intenta al lavoro de' nervi, e de' muscoli, ed alla fabbrica sì del loro invoglio cellulare, come dell' intima sostanza fibrosa: quindi cominciano a manifestarsi i movimenti

del feto, e questi segnano i primi caratteri d'una vita più nobile, ed elevata. Subito poi, ch'esso viene alla luce, trova nell'ossigene dell'aria, che inspira, un nuovo stimolo che eccita in lui delle altre necessarie mutazioni, e finalmente le operazioni de' sensi, e del moto volontario, l'azione del ventricolo, e l'esercizio di tutte le rimanenti funzioni, costituiscono altrettanti stimoli novelli nella di cui equabile azione tutta partitamente comprendesi la vita veramente umana. Queste leggi fisiologiche adunque ci mostrano, che il feto vive bensì fino dalla sua prima formazione, ma che la vita umana non può avere in lui principio se non colla nascita: egli è però sempre vero, che di questa vita futura puossi già avere una grande probabilità dal momento che il feto comincia ad eseguire de' movimenti.

§. 30. Dicesi aborto un parto che siasi effettuato innanzi il settimo mese, mentre allorchè succede fra il settimo ed il nono, deesi piuttosto chiamar parto immaturo, che che ne abbiano pur detto alcuni antichi, che a questo riguardo introdussero delle distinzioni assai più sottili, che vere.

Or, poichè il feto sta per essere un giorno pur uomo, e gode anch'egli d'una vita sua propria, comunque inferiore alla nostra,

rendesi perciò ognora colpevole d'uccisione tanto la donna, che a forza ne provoca il parto sia con rimedj, o con altro mezzo qualunque, quanto ancora colui, che adopera per far seguire l'aborto. Un tal principio trovasi già stabilito fin nella legge Mosaica (Exod. 21. 22.) ove è decretata una pena pecuniaria a que' mariti, che in contendendo abbiano con battiture maltrattata la moglie, e siane, senza colpa di questa, succeduto l'aborto. Ulpiano determinò per legge (Digest. lib. 48. tit. 8. l. 8. tit. 19. l. 39.) che la donna sia cacciata in esiglio quando consti ch'ell' abbia con violenti mezzi dispersa la creatura. Nella legge Falcidia però viene stabilito (Digest. lib. 35. tit. 2. l. 9.), che il feto non può chiamarsi *uomo* finchè non ne sia naturalmente avvenuto il parto, sebbene poi trovisi altrove decretato (Digest. lib. 1. tit. 5. l. 7), che s'abbia a custodire come umana cosa, il feto nell'utero ogni volta che nasca domanda intorno ai vantaggi del parto.

Nel Codice Carolino (art. 133.) si fa distinzione tra il feto vivo, e quello che non è ancor tale: per l'aborto del primo è stabilita la pena di morte, e circa la dispersione del secondo è ordinato che s'abbia a sentirne il

parere de' Leggisti. Egli importava adunque assaissimo di determinare la questione sulla vita del feto, intorno alla quale non sapendo i medici rispondere con precisione, nè altro addurre fuorchè delle contrarie opinioni, invalse perciò la massima così presso i legislatori, come anche ne' tribunali, di considerare il feto animato dal momento in cui egli cominciava ad eseguire de' movimenti, ossia alla metà circa della gravidanza. Imperocchè parve mai sempre ai giudici troppo breve il termine stabilito dagli Autori ippocratici (de natura pueri p. 238.) di trenta giorni dal concepimento per la femmina, e di quarantadue pel maschio, a potere le parti di ciascheduno di essi esattamente formarsi, e congiungersi (*diarthroutai, et pexin*).

Perciò le patrie leggi (Allg pr. Gesetzb. Th. 2. tit. 20. §. 985. 986.) comandano, che s'abbia a punire con due, o al più sei anni di prigionia una donna, che coll' opera di opportune bevande siasi sconciata dentro le prime trenta settimane dopo il concepimento, e protraggono poi la pena ad otto, e finanche a dieci anni ove un tal delitto sia stato commesso negli ultimi mesi della gravidanza. Simili pene trovansi pur decretate nelle leggi

della Baviera (Strafgesetzb. für das K. Bayern; Art. 172.) (1).

§. 31. Ora, avvenendo egli che il parto siasi realmente disperso, è dovere del medico pubblico d'investigare le cagioni d'onde, sia per colpa della donna, oppure d'altrui fraudolentemente, o per caso si produsse l'aborto. E poichè egli è noto avervi talvolta nelle femmine una singolare predisposizione alle emorragie dell'utero, specialmente nel terzo mese di gravidanza (path. spec. §. 397. 399.), e queste pur soventi bastare per se sole a ca-

---

* (1) Nel nostro Codice dei delitti è stabilito, che se l'aborto procurato non avrà avuto effetto, dovrà punirsi la donna colla pena del carcere fra sei mesi ed un anno, e se sarà seguito avrà luogo la pena del carcere duro fra uno e cinque anni. Viene poi decretata la stessa pena, ma però sempre congiunta all'esacerbazione, contro il genitore dell'abortito parto, quando esso pure sia complice del delitto. Finalmente dovrà essere punito col duro carcere da uno a cinque anni il delinquente, che contro la volontà della madre abbia dato causa all'aborto, o fattone il tentativo; ma se ne fosse derivato un pericolo nella vita della madre, o un pregiudizio alla salute di essa, la durata della pena sarà dai cinque ai dieci anni. Vedi il capo XVII. §. 129. 130. 131. 132.

gionare l'aborto; così ove una donna venga a sconciarsi in seguito ad una corsa, od al ballo, ovvero dopo di aver riportato qualche leggiera percossa, si dovrà giudicare che ciò sia stato piuttosto l'effetto di quella tale predisposizione, che non delle altre accennate cagioni. Che se questa predisposizione non esiste, allora è d'uopo prendere in esame le cause precedenti, sia che queste fossero atte per la loro violenza a distruggere l'unione tra il feto e la madre, o capaci solamente d'accrescere l'impeto del sangue verso l'utero. A quelle si riferiscono la somma strettezza de'busti, le dure fatiche, l'uso troppo frequente e smoderato del coito, le forti percosse, e le cadute; e fra le seconde è da annoverarsi l'azione de' rimedj emetici, errini, e drastici. Anche le emissioni di sangue dal piede troppo frequentemente praticate, possono in qualche parte contribuire a far nascere l'aborto.

Spetta al medico pubblico di scoprire la giusta relazione che v'ha tra il concorso di queste cause e l'aborto succeduto: in genere vi è gran fondamento a sospettare che questo sia stato a bello studio e colpevolmente provocato, quando scopresi essere avvenuto poco tempo dopo l'azione di quelle cause medesime.

§. 32. Quando si agita in giudizio la que-

stione, se una donna siasi realmente sconciata, è necessario rintracciare con ogni diligenza i segni del pregresso parto, i quali, ove separatamente si considerino, riescono per verità sempre dubbiosi, ma se complessivamente si esaminano, puonno renderci pienamente sicuri del fatto. Tra questi è a considerarsi primieramente la perdita di sangue, che suole precedere, oppur seguire l'aborto, quantunque a dir vero non si possa in molti casi che a mala pena distinguerla dal flusso menstruo, o dalle altre specie d' emorragie uterine (path. spec. §. 398.). Quando però addiviene, che dopo d'essersi ritenute per tre, o più mesi le purghe sanguigne, improvvisamente poi ricompajano con dolori e sforzi simili a quei del parto, e in seguito a una violenza esteriore, o all'azione d'altre cause eccitanti, allora egli è da sospettare, soprattutto nelle giovani, che sia avvenuto insiememente l'aborto. Più probabile diverrà questo dubbio, quando si giunga a sapere che dopo la soppressione de' menstrui si manifestarono già nella donna di que' fenomeni, che sogliono indicare la gravidanza (§. 122. — 125.). Indi conviene esaminare le mammelle, e se si vede scaturirne non già dello siero, o della linfa acquosa, ma bensì del vero latte, non rimane qua-

si più a dubitare, che sia preceduto l'aborto. Nè deesi pur mai tralasciare l'inspezione delle parti genitali, poichè il tumore delle parti esterne, l'ampiezza e il rilasciamento della vagina, la mollezza, e l'apertura della bocca dell'utero, sono questi altrettanti segni capaci, ove esistano, a far giudicare dell'aborto seguito. Gli altri indizj, e particolarmente le rughe delle pareti addominali, sono sempre molto incerti, potendo esse naturalmente esistere nelle donne che hanno più volte partorito.

§. 33. Conosciuto che una donna siasi sconciata, rimane ancora al medico pubblico di determinare, se l'aborto sia stato consideratamente e con delitto procurato, oppure semplicemente per caso avvenuto? La prima questione poi si divide in due parti, essendo necessario stabilire se la colpa abbiasi ad ascrivere o alla donna, o ad altrui? Ogni volta adunque che si rinvengono le traccie di rimedj drastici, e particolarmente di quelli che furono a preferenza celebrati allo scelerato fine di fare abortire, come sono la sabina, il croco, il lauro, ed altre tali sostanze sommamente irritanti, egli è mestieri interrogare, se immediatamente dopo averle inghiottite si suscitarono de' dolori colici, e degli sforzi, sintomi che sogliono precedere comunemente

l' aborto. Imperciocchè nel caso contrario, cioè quando non fosse ciò avvenuto che lungo tempo appresso, dovrebbesi piuttosto altrove ricercarne la cagione, che poi molte volte scopresi essere meramente accidentale e fortuita. Però s' egli avvi mai caso nel quale convenga far uso della massima circospezione e cautela, egli è certamente questo, affinchè non abbia a rimanere giammai impunita la colpa, o l' innocenza oppressa.

§. 34. Indi è necessario giudicare l' età del feto abortito, e comechè questa si possa il più delle volte determinare con qualche probabilità, non è però raro il caso in cui ne rimanga sempre incerto il giudizio: generalmente poi convien ritenere, che non si puonno mai stabilire precisamente i giorni di vita di un feto, ma ch' egli è appena lecito d' indicarne per approssimazione le settimane. A poter pronunciare un tal giudizio, conviene prima conoscere esattamente le leggi dello sviluppo.

Ove pertanto il parto venga disperso innanzi la quarta settimana, nient' altro ne appare fuorchè un ovo con una nuvoletta nel mezzo di quel limpido umore ond' egli è ripieno, e coperto d' innumerevoli fiocchi in quella superficie che stava già aderente all' utero: so-

vente pure vi si combina una massa sanguigna vascolare e carnosa (phys. §. 533.). Nella quarta settimana, in cui l' ovo umano pareggia in grandezza quello di gallina, vi si rimarcano già le vestigia del feto: egli rassembra quasi a un girino, poichè tiene una specie di coda, ed una vescichetta ombelicale, ed è poi simile in grandezza a una formica. Nella sesta settimana quest' ovo ha già acquistato l' egual grossezza di quello d' oca, e il feto pare, direm quasi, un ape: ha il capo grossissimo, e due punti neri in luogo di occhj, e vi si vedono spuntare quattro tubercoli, che sono gli indizj delle mani, e dei piedi. Attraverso il di lui corpo, che è pellucido, si puonno scorgere a quest' epoca il cuore ed il midollo spinale. Intanto ne va crescendo grandemente il peso, talchè un feto di dieci settimane eguaglia, come osservò Wrisberg, il peso di tre dramme, e la lunghezza di due pollici. Nel terzo mese suol essere già lungo un dito; si sviluppa allora la placenta, e compajono altresì i piedi, e le mani. Al quarto mese esso perviene alla lunghezza di sei, od otto pollici, e al peso di due, e perfino di quattro once. Nel quinto e nel sesto appare lungo dodici pollici, e pesa dodici once, e trovasi in lui tuttavia la membrana pupillare. Nel settimo

mese poi discendono nel maschio i testicoli, e sì in esso, come anche nella femmina cominciano pure a spuntare i capelli, e il loro peso equivale a tre, o quattro libbre.

§. 35. Talvolta cade pure questione intorno alla *mola*. Quando una donna non maritata, dopo avere mostrato de' segni di gravidanza, partorisce nel terzo, quarto, o quinto mese un ammasso di vesciche ripiene d'un umore piuttosto limpido, e unite fra loro per mezzo di altrettanti peduncoli alla maniera quasi di un grappolo d'uva, ovvero in un comun sacco inchiuse o congiunte da una massa carnosa, allora nasce mai sempre il sospetto, ch'essa abbia concepito, e che un tale ammasso non derivi d'altronde, che dalla degenerazione della placenta, sicchè in taluna di quelle vesciche si possano pur non di rado scorgere gli indizj di un feto guasto e disorganizzato (path. spec. §. 601.). Del resto le mole puramente carnose meritano d'esser dette piuttosto *sarcomi*, ovvero d'essere pur riferite tra i *polipi*, nè mai puonno somministrare argomento a sospettare che sia preceduto il concepimento.

§. 36. Commettesi un delitto atroce ogni volta, che un ostetricante, o la stessa madre èstingue avanti la nascita un feto maturo. È

noto, come scellerate donne ostetriche esercitino particolarmente quest'arte infame d'uccidere i feti, infiggendovi nel capo un ago, o l'acuta punta d'un ferro, o comprimendoli fortemente, oppure stringendoli anche nel collo col cordone ombelicale, o con un laccio. Per prevenire codesto delitto, che da una giurata levatrice non dovrebbesi pur mai aspettare, le patrie leggi comandano, che al parto d'una femmina ancor nubile debba, oltre quella, assistervi un'altra donna di onorati costumi. (Allg. Gesetzb. für die preuss. Staaten. Th. 2. Tit. 20. §. 911.). Le leggi di Baviera puniscono colla prigione e coi ferri una donna, che uccida maliziosamente il feto non ancora venuto alla luce. (Strafgesetzb. für das K. Bayern. art. 171.).

CAPO IV.

DEL PARTO LEGITTIMO.

§. 37. Egli è argomento di gravissima questione giudiziale il decidere, se il parto immaturo, ossia quello che avviene anzi il termine dalla natura fissato, e il tardivo, ossia quello che nasce dopo una tal' epoca, sia legittimo e possa conseguire un' eredità, annullare un testamento ec.

Per definire cosiffatta questione conviene anzi tutto aver ricorso ai precetti della Fisiologia, ed agli insegnamenti dell' osservazione, dai quali si raccoglie che il feto vien portato naturalmente nell' utero per nove mesi, ovvero per ducento settantatre, e fino per ducento ottanta giornate, ma che cionullameno può anche succederne il parto alquanti giorni prima o dopo di quel medesimo tempo. Che se con questo termine convengono altresì i segni esteriori del feto maturo, allora non havvi più alcun ostacolo a dichiarare legittimo il parto.

§. 38. I caratteri della maturità di un feto si desumono così dal peso, come dalla lunghezza di lui. Quello suol essere ordinariamente di sei libbre Germaniche, e questa di diecinove pollici, quantunque si rinvengano

moltissimi esempj di feti, che ebbero un maggior peso, e una maggiore lunghezza. Oltrechè vedesi il di lui corpo tutto coperto di una vera epidermide alquanto consistente, liscia, e di colore carneo: già spuntati si trovano i capelli, e formate le unghie, e robusto ne appare il cordone ombelicale. Finalmente un bambino che sia maturo e sano, manda de' vagiti sì tosto che viene alla luce, agita le membra, emette il meconio, e cerca per istinto di suggere.

All' opposto si raccoglie che il feto non è peranco maturo dal peso e dalla lunghezza molto minore dell' accennata, non che dall' epidermide tenuissima, e quasi grinzosa, specialmente nel volto, e che stropicciata o compressa pare si allarghi e distenda, come pure dalla mancanza de' capelli, dall' indole membranacea delle unghie, e finalmente dalla picciolezza del cordone ombelicale. A tuttociò deesi aggiugnere che ne' feti, che non hanno ancor tocco il settimo mese, i testicoli stanno rinchiusi tuttavia nel ventre, e che siffatti bambini giacciono senza mandar vagiti, dormono continuamente, non muovono le membra, nè puonno aprire gli occhj, e succhiare il latte. Ove dunque si combinino tutti questi segni, si può con sicurezza giudicare che il parto è immaturo e precoce.

§. 39. Quantunque non rimanga luogo a dubitare, che un infante il quale ne presenti i segni di maturità, possa essere precoce, o settimestre, o più giovane ancora, egli è però certo, e la quotidiana osservazione il dimostra, che i bambini partoriti da una madre stenuata, ed infermiccia, o che non poterono per altre cause lodevolmente nutrirsi, compariscono alla nascita immaturi, sebbene siano stati pel dovuto tempo portati nell' utero materno. Perciò si rende indispensabile, che un medico pubblico, anzichè giudicare della legittimità di un parto, indaghi pur anche il tempo della gravidanza, affinchè egli veda, se per indisposizione della madre, o per altro particolare impedimento fu ritardata la nutrizione del bambino.

§. 40. Ora dai giudici si dimanda, se il parto precoce, ossia quello che segue prima del nono mese, sia legittimo, e possa pur continuare a vivere?

Trascurando quell' antica, e omai dimenticata opinione, sulla maggiore vitalità del parto ottimestre, che di quello di sette mesi, (Geschichte der Arzneyk. 1. p. 476. 477.) non dubitiamo di poter dichiarare come legittimo un bambino settimestre, che fu portato cioè per duecento giorni nell' utero materno,

purchè non si manifestino in lui de' segni di parto immaturo e precoce. Imperocchè, ove egli si mostri maturo, ne segue evidentemente aver esso pur tocco il termine stabilito. Le leggi patrie dichiarano legittima la prole settimestre nata però da un legittimo matrimonio, e coi caratteri della maturità (1). (Klein's Ann. der Gesetze in pr. Staaten, 7. p. 114.) (2).

§. 41. Un' altra importantissima questione è quella che si rivolge sul parto nato oltre l' epoca fissata, ossia dopo i duecento ottanta giorni, dovendosi in questo caso giudicare, se abbiasi a riguardare come legittimo, o spurio, e posto con frode in luogo di un altro? Una tale questione, che si agita per fissare sopra tutto i diritti de' postumi, pare si debba

---

*(1) Anche nel Codice Civile universale Austriaco si presumono legittimi i figli, che nascono dalla moglie nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio. Vedi P. 1. c. 3. §. 138.

(2) . . qui septimo (mense) vitalis quidem hic primus exit: sed magna ex parte infirmior. Qui autem mense octavo nascuntur, vivere ac adolescere in terra Aegypto possunt et quibusdam aliis locis... sed locis Greciae multi intereunt, nec nisi perpauci servantur. Arist. hist. anim. lib. 7. cap. 4. fol. Parisiis 1553.

sciogliere stabilendo, che il parto può essere qualche volta assolutamente ritardato fino alla trecentesima, e fors' anche fino alla trecento decima giornata. Questo termine è pur voluto anche dalle patrie leggi. (Allg. Gesetzb. für die pr. Staaten, B. 3. §. 19.) (1).

È necessario adunque investigare quali sieno le particolari cagioni, che sogliono indurre questo straordinario ritardo. Le malattie, le miserie, ed altre cause capaci d' indebolire, possono siffattamente snervare le naturali forze, che il parto ne venga ritardato d' alcune settimane dopo il consueto termine. Della qual cosa si rincontrano testimonianze certissime in alcuni giornali degni di tutta la fede. (Abh. der med. chir. Akad. zu Wien, 1. p. 102. Stark's Archiv. B. 2. St. 3.). Nè esitò punto il sommo tribunale patrio in pronunciare favorevole sentenza per un parto gemello, che si diceva esser nato trecento due giorni dopo il concepimento (Klein's Ann. 11. p. 297.) nè la facoltà medica di Lipsia dubitò di difendere

---

* (1) Nel nostro Codice al citato articolo sono pur ritenuti legittimi i figli che nascono nel decimo mese dopo la morte del marito, o dopo il pieno scioglimento del vincolo matrimoniale.

la legittimità di un parto undicimestre. (Platner. quaest. med. for. 6.) (1).

Meritamente però si considerano come spurj i figli, che nascono dopo i trecento dieci giorni dal concepimento (Klein's Ann. 1. p. 201.). Egli è poi certo che i feti già morti puonno essere portati anche più a lungo nell'utero, ma su questi non può cadere veruna questione legale.

§. 42. A questo luogo torna pure in acconcio la questione intorno alla *superfetazione*. Può darsi cioè che una vedova, lasciata gravida dal marito, mandi fuori al dovuto termine il parto, e dopo alcun tempo metta alla luce un altro figlio, del quale perciò si dubita, se sia stato generato dal marito, e in conseguenza se sia legittimo.

Che in una donna possa avvenire la *superfetazione*, la credula antichità facilmente il ritenne per vero, (Arist. hist. anim. 7. 5. Plin. 7. 11.) quantunque Plinio abbia già distinti i gemelli chiamati col nome di *Vopisci*, cioè posteriori (opisthios) de' quali uno potesse rimaner nell'utero, e quindi uscirne al termine

---

(1).. nonnullae etiam undecimum tangunt (mensem) Arist. loc. cit.

stabilito, mentre l'altro era stato innanzi abortito. I moderni hanno assolutamente rifiutata quest' opinione, e se due feti nascono a uno stesso parto, or si considerano come generati in un sol coito, sia pur anche uno di essi tuttavia imperfetto e l'altro maturo. Così pure, se al terzo mese succede l'aborto, e poi all'epoca consueta il parto maturo, ambedue questi feti si tengono in uno stesso tempo, e insieme concepiti; potendo, perire uno de' gemelli, e sopravvivere benissimo il secondo. Finalmente nemmeno il ritardo d'alcune ore, o anche di pochi giorni, che possa aver luogo tra il parto del primo gemello, e quello del secondo, non basta a dare un fondato indizio della *superfetazione*.

Ciononostante non si può del tutto negare la *superfetazione*, siccome noi abbiamo di già avvertito nelle nostre fisiologiche instituzioni (phys. §. 548.), ma essa non deesi giammai ascrivere alla duplicità dell'utero, poichè le diligenti osservazioni di Canestrini mostrarono che al doppio utero andavano congiunti un solo ovario, ed una sola tuba falloppiana. Quando adunque in una donna si succedono due parti maturi coll'intervallo di un mese, od anche più fra l'uno e l'altro, come scorgesi essere avvenuto negli esempi riferiti dal-

l'Haller (elem. phys. vol. 8. p. 464. 5.), allora non è più lecito di dubitare, che abbia avuto luogo la vera *superfetazione* (1).

CAPO V.

DELL' INFANTICIDIO.

1. *De' dubbj intorno alla vita dell' infante.*

§. 43. La difficile talvolta pure intrattabile questione sulla morte violenta d' un bambino appena nato, si divide naturalmente in due parti; nelle quali cioè si dimanda se l' infante abbia nel parto vissuto, ovvero se fosse già morto prima di venire alla luce, e quindi, ove egli sia nato vivo, se abbia naturalmente perduta la vita, oppure se sia stato con frode estinto, e se della morte di lui debbano incolparsi gli astanti, o la madre?

In più stretto senso poi intendesi per *in-*

---

* (1) Ejusmodi exempla narrat Aristoteles, et primum quidem adulterae, quae gemellos enixa fuerit, alterum marito, adultero alterum similem eodemque modo Herculem et Iphiclem procreatos fuisse (phys. §. 548.).

fanticidio il delitto d'una donna non ancor maritata, che fra le angustie d'un parto clandestino toglie di vita il bambino, che mette alla luce. È questo propriamente l'*infanticidio*, intorno al quale sogliono i medici venir dai giudici criminali interpellati Imperciocchè se una donna in matrimonio congiunta uccide un infante legittimo, questo delitto non è più da chiamarsi *infanticidio*, ma bensì *parricidio* (1), e con questo stesso nome deesi pur indicare l'uccisione d'un bambino illegittimo, la quale però sia seguita non nell'atto del parto, ma un giorno intero dopo il medesimo. (Pr. Gesetzbuch, Tit. 20. §. 887. 913. Klein's Grunds. des peinl. Rechts §. 345.).

§. 44. I giudici criminali adunque hanno ricorso al giudizio dei medici per sapere, se l'infante godea di vita nel momento in cui venne alla luce, poichè non merita punizione una crudeltà che sia stata commessa contro un bambino già estinto. Comunemente si crede che ciò si possa arguire dalle vestigia che

---

*(1) La parola *parricidio* non vuole solamente significare l'omicidio del padre, ma benanche il delitto di chi ammazza la madre, fratello, sorella, figli ec. Questi propriamente è detto parricida, *qui parentem occidit, quasi parenticida*.

rimangono della vita pregressa nel corpo esanimo dell'infante medesimo.

Non si procede poi criminalmente contro gli uccisori dei mostri, purchè questi fossero acefali, e privi però della condizione *umana*. (Glück. Comment. über die Pandect., vol. 2. p. 64. Feuerbach's Lehrb. des peinl. Rechts, §. 207.).

§. 45. Il primo e principale di queste vestigia si crede che sia il cambiamento succeduto ne' polmoni in conseguenza della respirazione. Coloro, i quali pienamente confidano in questo indizio, si appoggiano alla sentenza di Galeno, che la vita non può esistere senza la respirazione, e che un infante non può inspirare ed espirare l'aria, se pur non è vivo (1).

Quantunque non si possa intieramente negare la verità di questa sentenza, vi hanno però degli esempj in cui la vita si protrae senza il respiro, e la circolazione del sangue per entro ai polmoni. Imperciocchè, ove

---

(1) Creditum est inseparabilem esse a vita respirationem, et a respirazione vitam, ita ut vivens omnino spiret, et spirans omnino vivat. Galen. de loc. adfect. lib. 6. p. 214.

aperto rimanga il foro ovale fra l'una e l'altra cavità del cuore, o queste non siano perfettamente tramezzate, oppure l'aorta si apra in ambedue i ventricoli (path. gen. §. 201.), il bambino gode certamente di vita, e pure in esso lui non tutto il sangue venoso viene spinto per i polmoni per esservi, mediante l'ossidazione, cangiato in arterioso. Perciò sebbene i polmoni non compiano la loro funzione, il bambino nondimeno ha vita.

Altronde i polmoni ricevendo nervi dal midollo spinale, è credibile, che possa perciò aver luogo la respirazione senza quel modo di vita che dicesi *sensiva*, e che sola rende il bambino atto a partecipare ai diritti d'*uomo*. Quindi nulla impedisce che gli stessi mostri acefali, che sono da spogliarsi d'ogni umano diritto (§. 18.), e i feti idrocefalici, che a stento protraggono la vita, possano pur per qualche tempo respirare.

§. 46. Credesi che non possa compiersi la funzione de' polmoni, nè seguire quel genere di mutazione che ne è l'effetto, se non siasi prima intieramente operato il parto, e il feto non sia già venuto alla luce, onde le sue pareti addominali si trovino sciolte dalle strettezze dell'utero materno. Nel che, quanto sia facil cosa l'ingannarsi, evidentemente il com-

provano le osservazioni di Idena (Gedagten om het dryven en zinken der Longe Leeuward 1739) e di Croezer (Ontwerp van de eerste Inademing. Groen. 1740.), non che le più recenti di Ficker (Beytr. zur Arzneym. Heft. 2. p. 130.), di Schmitt (neue Vers. und Erf. über die Lungenprobe, Wien 1806.), di Osiander (Denkwürd. 1. p. 67. Salzb. med. Zeit. 1809. vol. 2. p. 27.), di Siebold (Ann. der Entbindungsk. 1. p 100.) e di Thilenio (Loder's Journ. vol. 4. p. 638.).

Costoro asserirono d'avere essi stessi udito vagire l'infante ancor rinchiuso nell'utero. E che il feto possa quivi respirare, ella non è poi cosa che ripugni affatto alla ragione, mentre scolate le acque entro cui nuotava, la bocca di lui può essere in guisa rivolta verso quella dell'utero e la vagina, che trovandosi queste aperte e dilatate, egli ne possa facilmente attraere l'aria esteriore.

§. 47. Un'altra difficoltà nasce da quegli esempj, in cui l'infante non avendo potuto per la propria debolezza, o per essere stato prontamente ucciso, eseguire che una sola inspirazione, questa non valse a indurre quel tale cambiamento ne' vasi e ne' polmoni, che solo può essere l'effetto di ripetute inspirazioni. Infatti chi potrà mai sostenere, che nella

prima, e imperfetta inspirazione, tosto si chiudano il foro ovale, e il condotto del Botal, e si dilatino talmente i polmoni, che tutte le loro vescichette ne vengano riempite d'aria, e i vasi tutti si allarghino, e mutino direzione, e finalmente il sangue si possa intieramente ossidare? Questi cangiamenti non possono in vero succedere che lentamente, e però se il bambino vien trucidato subito dopo i primi sforzi del respirare, tali mutazioni parte non avranno per anco avuto luogo, e parte si saranno appena potuti eseguire. Pertanto deesi prestar fede a que' chiarissimi autori, i quali hanno dimostrato che il cangiamento de' polmoni non può mai essere prodotto da soli pochi e deboli sforzi, che l'infante abbia fatto per respirare. (Eph. nat. cur. cent. 1. 2. obs. 121. Loder progr. de pulmonum docimasia. Jen. 1779. Becker in medic. Wochenbl. 1786. n. 29. 30. Scholl de subsident. pulmon. Tubing. 1786. Kiefer de docimasia pulmonum. Jen. 1788. Mendel in Hufelands Journ. B. 32. Preu in Salzburg. med. Zeit. 1806. vol. 3. p. 446.). Alcune però di queste osservazioni non possono fare grande autorità, poichè riguardano de' bambini nati precocemente, ovvero nel settimo mese, come ce lo attestano i segni in loro manifesti del parto immaturo. Tut-

tavia non mancano pur de' casi di feti nati al dovuto termine, i di cui polmoni poco o niente furono mutati dalla debole respirazione che si era in essi operata durante la vita. (Schenck in Hufeland's Journ. B. 28. St. 3. p. 97.). Una bambina visse per quattro giorni, respirò, e mandò fuori de' vagiti, e pure i di lei polmoni posti nell' acqua, andarono al fondo del vaso.

§. 48. Ora convien considerare quali siano questi cangiamenti che la respirazione induce nei polmoni. Primieramente adunque l' aria introdottasi ne' polmoni col mezzo dell' inspirazione, li rende più leggieri, e questa loro maggior leggerezza, la si può in due maniere dimostrare, cioè o mettendoli a nuoto nell' acqua, o paragonando il loro peso a quello di tutto il rimanente del corpo. Il primo di questi esperimenti s' indica col nome di *docimasia idrostatica de' polmoni*, e l' altro dicesi *docimasia di Ploucquet*.

Per ciò che spetta al primo genere di docimasia polmonare, e' non si può negare, che i polmoni e intieri, e tagliati in pezzi galleggino sull' acqua, ove essi abbiano perfettamente respirato. Quando all' opposto una tale funzione sia stata malamente eseguita, allora i i polmoni posti nell' acqua, o stanno verso la

metà del vaso, o cadono assolutamente a fondo (Jäger in Loders Journ. vol. 3. p. 572.).

§. 49. A fine d'istituire cotesto esame conviene, dopo di avere estratti i polmoni dal torace, tenerli colla mano sospesi e roversciati alcun tempo, acciocchè possano per la trachea fluire tutti quegli umori, che per avventura vi si contengono. Quindi si prenda un vaso il quale sia nè troppo stretto, nè troppo piatto ad oggetto che i polmoni vi possano liberamente nuotare; e che abbia i due diametri trasversale, e longitudinale della lunghezza per lo meno di un piede. Questo vaso vuolsi empire d'acqua pura e fredda di fiume, oppur di pozzo, mentre l'acqua bollita e tiepida non serve egualmente bene a quest' uso, e quella che è impura o corrotta ne può far prendere errore. I polmoni ancora attaccati al cuore non vi si debbono immergere a dirittura, ma si hanno piuttosto da soprapporre all'acqua, e farli in essa girare fintantochè si rilevi esattamente a quale altezza si mantengano. Allora, distaccatone il cuore, vi si pongono i soli polmoni, indi i loro lobi ad uno ad uno, e finalmente ridottili in piccoli pezzi, deesi con questi pure rinnovare l'esperimento, avvertendo di adoperare della nuova acqua ogni volta che si ripete l'esperienza. Nello

stesso tempo poi in cui si tagliano i polmoni, è necessario attendere anche a quello strepito, che allora si produce, non che alle bollicine d'aria che ne sfuggono, alla spuma che n'esce, e ad ogni sorta di vizj o difetti che possono essere inerenti ai polmoni medesimi.

Quando adunque i polmoni così intieri, come anche tagliati in piccoli pezzi stanno a galla sopra dell'acqua, si raccoglie manifestamente ch'essi sono più dell'acqua leggieri. E questa loro leggerezza dipende da ciò, che nella espirazione non vien mandata fuori tutta quell'aria che s'era già introdotta ne' polmoni, ma che una porzione ne rimane sempre sparsa e quasi imprigionata ne' minimi lobuli, e nelle ultime vescichette polmonari (phys. §. 212.), che se invece la funzione della respirazione non fu a dovere eseguita, talchè l'aria non sia penetrata che ne' soli rami della trachea, in questo caso i polmoni non essendosi ancor resi specificamente meno leggieri dell'acqua, è necessario che stiano o alla metà del vaso, o pure a fondo. Siccome poi le parti anteriori ed inferiori de' polmoni, non che il destro lobo più prontamente, e meglio ancora si rigonfiano d'aria (phys. §. 207.), così spesse volte accade che le parti destre ed anteriori di essi galleggino maggiormente delle sinistre e posteriori sull'acqua.

§. 50. Puossi pertanto accertatamente affermare aver l'infante vissuto ogni volta, che i di lui polmoni, già riconosciuti sani, posti nell'acqua tanto intieri, che tagliati a pezzi, vengono costantemente a galla, ma un tal giudizio non può essere che incerto allora quando i polmoni, altronde sani e ben conformati, stanno in mezzo all'acqua sospesi, o che si vedono soltanto i loro pezzi a galleggiare.

Ora si dimanda, se quella diminuzione nel peso specifico di queste viscere, possa essere l'effetto della loro putrefazione. A ben determinare siffatta questione è importante anzi tutto avvertire, che se mai i polmoni si putrefanno, anche tutto il corpo del bambino dev'essere già necessariamente corrotto, essendo quelle viscere le ultime forse a putridire. Perciò non può avervi mai ambiguità a decidere, se quella loro maggior leggierezza provenga da cotesta cagione. In oltre notò saggiamente Hebenstreit, che i polmoni così putrefatti possono galleggiare solamente sull'acqua imbrattata di sangue corrotto, e fino a tanto che non ne sia stato spremuto quell'umore che li rende specificamente più leggieri. Imperciocchè adoperando nell'esperimento dell'acqua pura, e spremendo dai polmoni tutto quel sangue corrotto che in essi è contenuto,

se prima venivano a galla, dopo si scorgono andare a fondo. Il color dei polmoni poi, del quale in seguito indicheremo quanto peso aggiunga in questo giudizio, non si cangia per la putrefazione in maniera, che di fosco ch' egli era ne' polmoni che non aveano ancor respirato, si converta in roseo o pallido; per la qual cosa si potrebbe aver ricorso all' esperimento suggerito da Roos, di immergere nell' acqua anche tutte le rimanenti viscere del corpo per osservare se vi galleggiano, oppur se vanno a fondo, e conoscere con quest' artificio, se anche il galleggiar de' polmoni debbasi ascrivere alla putrefazione. Ma questo esperimento io lo stimo affatto superfluo, potendosi ben altrimenti rilevare se i polmoni siano o no putrefatti.

§. 51. Ma qui sorge un' altra difficoltà fondata sul possibile artificiale soffiamento dell' aria ne' polmoni.

Vuolsi ora dunque conoscere, se essendo mai stata artificiosamente soffiata dell' aria nei polmoni d' un bambino estinto, possano questi perciò acquistare l' egual leggerezza, e mostrare anche i medesimi cangiamenti, che in loro vengono naturalmente operati dalla respirazione? Ciò pare veramente credibile, dietro la cognizione delle moderne esperienze di Gallois

(le Gallois expér. sur le princ. de la vie, p. 248.), il quale avendo in alcuni animali poppanti, già decapitati, alternativamente soffiata ed estratta l'aria per la trachea dai polmoni, potè imitare i movimenti scambievoli del torace, e suscitare finanche le contrazioni del cuore, senza aver però mai potuto produrre il calore animale. Così Büttner avea molto prima osservato esser pallidi, e mantenersi in mezzo all' acqua sospesi i polmoni d'un bambino, che essendo venuto alla luce estinto, la madre gli avea soffiato dell' aria al fine di rianimarlo (von Kindermord §. 53 Obductions-Zeugn. n. 72.). Alla quale testimonianza s'aggiugne pur quella di Schmitt, il quale avendo spinto dell' aria ne' polmoni, non solamente li rese atti a galleggiare, ma potè anche sprememe della spuma, e in tagliandoli sentire lo strepito, e vide innoltre, durante l'esperimento, alzarsi le pareti del petto (Neue Vers. und Erf über die Lungenprobe, Wien 1806.). Nè punto diverse furono le prove tentate da Jäger (Salzb. med. Zeit. 1796. vol. 3. p. 55.), il quale avvertì ne' polmoni gonfiati d' aria lo stesso strepito, e l' egual leggierezza.

Le quali cose tutte servirebbero a diminuire, anzi ad annullare il valore della *docimasia polmonare*, se, come fece Gallois imme-

diatamente appresso la morte violenta, si potessero riempire dell' aria soffiata anche i vasi sanguigni de' polmoni. Ma la ragione e l' esperienza ne fanno credere che ciò non avvenga (Büttner l. c. p. 374. Augustin's Archiv. für Staatsarzneyk. 1. p. 51.); e perciò, come verrà poi a suo luogo dimostrato, il peso de' polmoni non aumenta per quel artificio in modo, che la *docimasia* di Ploucquet meriti in questo caso d' essere preferita alla *docimasia idrostatica*.

Nondimeno furonvi alcuni, i quali sostennero che l' arte di soffiar l' aria ne' polmoni de' bambini estinti, non trovisi pur mai praticata, ma che ciò sia piuttosto un concetto dell' immaginazione, non volendo certamente una madre infanticida servirsi di questo mezzo, che forse servir potrebbe a richiamare in vita il bambino. Pure di questi esempi ne furono ricordati da Büttner, e da Augustin. E a dir vero non sarebbe infanticida una madre che avesse usato quest' arte, ma tocca poi al savio medico di rintracciare accuratamente nel corpo dell' infante la differenza, quando la donna confessi d' avere dopo il parto soffiato aria nei polmoni dell' esanimo bambino.

§. 52. Passiamo ora a dire della *docimasia* di Ploucquet. Essa è fondata sull' aumento del

peso assoluto de' polmoni cagionato e dall' aria inspirata, e dal sangue circolante per entro la loro sostanza. Egli è noto, cioè, come nell' inspirazione il sangue sia spinto con forza ne' polmoni, e quivi per l' ossigene che da esso lui si sprigiona anzi che per quello che venga dall' atmosfera attratto, si addensi (phys. §. 216.); per lo che si comprende pur facilmente, che il loro peso dee trovarsi assolutamente aumentato, ove esso si paragoni con quello di tutto il corpo. Crede l' autore di questo genere di *docimasia*, che se i polmoni d' un feto maturo, che non abbia ancor respirato, pesano quindici dramme., essi uguagliano poi il peso di trenta dramme quando abbiano di già eseguita la funzione, che loro è propria, del respirare, e pensa, che stia il peso de' polmoni a quello di tutto il corpo, nel primo caso come 1 : 70., e nel secondo 2 : 70. (Ploucquet comment. in proc. crim. Sect. 2. §. 109. Loders Journ. vol. 2. p. 379.).

È già stato riflettuto contro questo genere di *docimasia*, che in essa non si era avuto riguardo nè alla differenza del sesso, nè alla quantità del sangue che si potrebbe per avventura disperdere per la rottura del cordone ombelicale (Metzger in Loders Journ. vol. 2. p. 141.).

A questa obbiezione però rispose molto ragionevolmente Jäger, dicendo, che se mai l'infante muore per una smoderata perdita di sangue, devono essere egualmente vuoti anche i vasi di tutto il corpo, e che perciò si mantiene sempre costante la stabilita proporzione tra il peso di quest'ultimo, e quel de' polmoni (Jäger de vita neogoni p. 38.).

Ma ciò, che pone una maggiore difficoltà, si è che Haartmann (Stockh. acud. handl. 1799. tom. 20. p. 40.) non osservò crescere, o scemare in pari proporzione il peso de' polmoni e quello di tutto il corpo; che Struvio (diss. de docimasia pulmonum Ploucquetiana. Hal. 1802.) non rinvenne pur mai veruna costanza di proporzione ne' molti esperimenti da lui tentati sopra i conigli, e che finalmente Schmitt, il quale affaticò grandemente in questo genere di esperienze, non potè confermare coi fatti le asserzioni di Ploucquet.

Non deesi adunque tenere in sì gran pregio questo genere di *docimasia*, ch' egli s' abbia ad anteporre alla *docimasia idrostatica*, quantunque essa pure non sia del tutto scevra d' ambiguità.

§. 53. Egli è però sempre savissimo consiglio di non attenersi in questo giudizio al solo peso sì specifico, che assoluto, de' polmo-

ni, ma di avere altresì riguardo a tutti quegli altri cangiamenti, che sono il prodotto della respirazione.

Quindi si conoscerà avere i polmoni compiutamente eseguita la loro funzione dal vedere ch' essi ricoprono il pericardio, e che non solo riempiono tutta la cavità del torace, ma che l'hanno anche viemaggiormente ampliata. A dir vero però quel primo indizio prova bensì egregiamente che i polmoni abbiano respirato, ma non vale così la contraria condizione a dimostrare che non siasi peranco effettuata la respirazione. Imperocchè ne' cadaveri de' bambini morti o nel parto, o poco dopo, Schmitt trovò sempre il pericardio in parte coperto dal polmon destro, ed è poi noto, che anche ne' feti, i quali non hanno mai respirato, il pericardio non è del tutto denudato, e scoverto.

Diverso è pure l'aspetto de' vasi polmonali secondo che il bambino abbia, o no respirato. Nel primo caso essi si piegano e si distendono in mille modi sulle vescichette polmonali rigonfie d'aria, e nel secondo sembrano per contrario vuoti ed avviziti. E quest' indizio sarebbe per verità sicurissimo, se si potesse così facilmente e in ogni caso riscontrare. Ma egli è egualmente difficilissimo lo

scoprire tanto il cangiamento de' vasi, quanto quello del colore de' polmoni, il qual di fosco diviene pallido, ed incarnato a misura che quelli hanno più, o meno respirato; poichè la maggiore, o minor perfezione con cui è seguita la funzione del respiro, mette in ciò una lunga serie di gradi, cui è ben ardua impresa il rilevare.

§. 54. Fu parere d'alcuni, che lo stato della vescica orinaria possa somministrare un certo indizio della vita d'un bambino appena nato. Infatti l'evacuazione dell'orina dipendendo in parte dalla volontà (phys. §. 287), che v'impiega soprattutto l'azione de' muscoli addominali, allorchè si contraggono all'oggetto di coadiuvare l'espirazione (ib. §. 289.); perciò si è opinato che la vacuità di quel ricettacolo sia un segno evidentissimo della preceduta respirazione, e che all'opposto la pienezza del medesimo ne attesti fuor d'ogni dubbio, che l'infante venne alla luce privo di vita.

Le seguenti considerazioni però faranno manifesto, come erronea ed ardita sia una tale opinione. Sovente occorre che i bambini non mandino fuori l'orina tosto che siano partoriti, anzi talvolta nol fanno che in seguito ad alcune ore trascorse, o quando vengono immersi nel bagno. Quindi ognun vede che

in tutto quell'intervallo di tempo un'infante può benissimo essere ucciso, senza che perciò presenti dippoi il tanto celebrato indizio da cui vuolsi con sicurezza arguire che in lui sia preceduta la vita. In oltre Haller ci avverte (elem. phys. vol. 8. p. 368.), che anche ne' feti si è riscontrata non di rado vuota la vescica orinaria, e sappiamo poi per testimonianza di Roos (Beytr. zur gerichtl. Arzneyk. 1. p. 52.), che tale puonno pur averla i bambini, nati manifestamente morti, quando cioè nel parto vengano sì forte compressi nel ventre, che tutta ne sia cacciata fuor dalla vescica l'orina.

Gli stessi dubbj insorgono pure circa l'evacuazion del meconio.

§. 55. Altri invece credono con Hebenstreit (anthropol. for. p. 319.), che niun indizio sia più opportuno a farne conoscere che l'infante ha vissuto, quanto le esteriori lividezze o *echimosi*, cui pensano non potersi altrimenti formare, che in seguito ad una violenza recata al corpo di un bambino vivente.

Io però porto opinione, che da questo segnale non si possa con certezza raccogliere nè che l'infante ha vissuto dopo il parto, nè che gli fu fatta alcuna esterna violenza. Imperciocchè non ignoro che Hesselbach (Vollst.

Anl. zu gesetzmässigen Leichenöffn. Würzb. 1812.) osservò più volte coteste lividezze nel capo di molti feti ch' erano nati estinti, e intorno ai quali non potea cadere verun sospetto di arrecata violenza. E poichè non potè mai rinvenirne nel corpo de' bambini morti dopo il parto, egli propose pertanto la questione, se tali viziosità possano essere indizio della morte succeduta prima del parto? A questo s' aggiunga l' autorità dell' Haller, il quale dice d' aver veduto simili lividezze sulla testa di molti cadaveri di bambini appena nati, e da esso lui esaminati nel teatro anatomico di Gottinga (Vorles. über gerichtl. Arzneyn. vol. 2. tom. 2. p. 9.). Egli non è inverisimile, ch' esse vengano originate dalla forza comprimente, che il collo e la bocca dell' utero esercitano sul capo del bambino. (Büttner vom Kinderm. p. 152.).

Senza che, tali lividezze puonno nascere nel corpo dopo la morte per causa della putrefazione, e ciò più frequentemente succede, quando sia preceduta una febbre putrida, o il vajuolo maligno, ovvero quando dopo avere adoperata una soverchia dose di oppio, il sangue si rese tenue e disciolto (Bose in Waitz Samml. akad. Schrift zur gerichtl. Arzneyn. vol. 1. P. 4. p. 105.).

Anche lo stringimento portato dal cordone ombelicale avvolto intorno al collo, mentre che una mano comprime per avventura fortemente il capo, o la faccia, basta per se solo, e indipendentemente da qualunque violenza esteriore, a produrre delle lividezze, e delle *echimosi*.

Finalmente è necessario distinguere esattamente le vere *echimosi* dai nei: quelle sono propriamente formate dal sangue effuso ne' minimi vasi e nel tessuto celluloso, e in questi anche la cuticula è alquanto aspra ed elevata (Bateman von Hautkrankh. p. 469.).

§. 56. Si conosce che il feto morì lungo tempo prima del parto, dal fetore dalle acque, dalla cute rugosa, avvizzita, e lurida, e dal distacco dell' epidermide; ma quest' ultimo segno è facile a riscontrarsi, anche ne' bambini che godono di vita, in conseguenza d' alcune malattie cutanee, o d' una violenta compressione sofferta nel parto (Jäger in Schlegel coll. opusc. ad med. for. vol. 5. p. 47. Henke's Abh. aus der gerichtl. Med. 1. p. 31.). Quindi è d' uopo giudicare sempre con molta circospezione della vita dell' infante prima, e dopo del parto.

2. *Del genere di morte del bambino.*

§. 57. Ora, se per l'esperimento della *docimasia idrostatica* de' polmoni, non che per gli altri più certi indizj, è credibile che l'infante abbia vissuto nel parto, e dopo il medesimo, si ricerca dai giudici criminali al medico pubblico, se esso poi morì di morte naturale, o se fu per opra della madre, o d'altrui colpevolmente ucciso?

Lo scioglimento di una tale questione riesce ordinariamente difficilissimo, in quanto che il più delle volte non si puonno conoscere che poche di quelle circostanze, le quali accompagnarono un parto occultato. Sovente accade che delle ragazze, altronde ingenue, essendo state da qualche seduttore ingannate, non vogliano poi tirare spontaneamente a se l'infamia, confessando la gravidanza, che non di rado ignorano. Esse pertanto, tosto che vengono assalite dai dolori presagienti il parto, ignare dell'evento, vanno al cesso, e quivi spesse volte mandan fuori impensatamente il feto, il quale urtando contro le pietre, o tuffandosi nella cloaca, oppur cadendo dall'alto, per la rottura del cordone ombelicale, perde irreparabilmente la vita. Nè mancano pure esempj in cui la donna conscia

del parto avvenire, naturalmente se ne liberi, ma poi tosto come in lei finiscono i dolori, cada in un sonno profondo e comatoso, o in uno stato in cui non può omai più liberamente pensare, nè operare. Quindi l' uccision del bambino, ove pure in tal caso avvenisse, sarebbe da attribuirsi ad errore bensì, ma non già a malizia.

§. 58. Il perchè, ogni volta che a scusare la colpevole si adduce il genere di morte che fece il bambino, spetta al medico pubblico il determinare; se una fanciulla possa ignorare la gravidanza, e specialmente la prima? Se essa possa poi egualmente ignorare il parto? Se una donna, la quale abbia partorito, possa uscir di se per modo, che perda la facoltà di pensare, e di agire liberamente? E se, per ultimo, sia possibile, che per aver trascurata la legatura del cordone ombelicale, o per essere il bambino caduto sopra di un duro pavimento, o in una latrina, egli debba necessariamente morire?

§. 59. Che se vuolsi difendere l' imputata col farla ignara della gravidanza, e dello stesso imminente parto, fia necessario giudicare tanto dal naturale, quanto dalla condotta, e dallo stato della di lei salute. Perciocchè se una fanciulla appena nubile vien sedotta dalle lu-

singhe e dalle promesse di qualche malvagio, essa certamente non crede che da quel primo congiungimento sia per seguire alcuna colpa, nè s'immagina d'esser gravida, poichè non ne conosce gli indizj. Forse ella si lagnerà d'esser priva de' mestrui, ma la purità de' costumi, e l'acerbezza dell'età rimuovono da tutti il pensiero di farle mai qualche accusa. Oltrechè talvolta mancano del tutto, o sono almeno poco manifesti gli ordinarj segni della gravidanza, quali sono le nausee, il vomito, e gli stessi movimenti del feto, che dalla metà della gravidanza in poi, sogliono farsi quasi sempre sentire.

E siccome anche i primi sintomi del parto appena differiscono da un violento tenesmo, così non è raro, che alcune fanciulle affatto nuove in questo affare, confondano gli uni coll'altro, nè è meraviglia ch'esse perciò rifuggano alla latrina, e che ivi perisca il loro parto.

Inoltre, quantunque egli sia noto, che le femmine già da gran tempo macchiate di meretricio, sogliono talvolta, per evitare il delitto, infingersi nel parto svenute; pure questo accidente può sempre far luogo alla scusa, ove convenga anche tutto il resto a convalidarla. Al qual proposito alcuni esempj fra

i molti che se ne adducono, dirò, che secondo quel che ne racconta Tulpio (lib. 1. obs. 10.), una donna gravida, e insieme eminentemente isterica, partorì senza neppur saperlo, ricusando poi quasi di crederlo alle sue amiche, le quali concordemente ciò le attestavano; e che altrettanto avvenne per la stessa cagione in una di lei congiunta, la quale perdè altresì la vista. Somiglianti casi furono pur ricordati dall' immortale Arveo (de gener. anim. p. 358.), e da Pechlin (lib. 1. obs. 30.). Narra Smellie che in una donna nacque per l' epilessia tanta stupidezza, ch' ella neppur s' accorse d' aver partorito (Collect. of preternat. cases in surgery, vol. 3. p. 184.); Haen dice d' aver veduto lo stesso per un' apoplessia (Rat. med. vol 3. p. 243.); Christie per un coma associato all' eclampsia (Kühns phys. med. Journ. 1801. p. 670.); Roos per una sincope (Loders Journ. 1. p. 132.); e Platner finalmente per una specie di sonnambolismo (quaest. med. forens.. 40.). Noi pure abbiamo altrove trattato del parto delle donne asfitiche (puth. spec. §. 500.). Questo genere di scusa adunque non è punto contrario alle leggi della natura, e può ben valere per una fanciulla, che d' altronde si sappia essere d' eccellenti costumi.

Finalmente l'egregia testimonianza di Klein (Harles Jahrb. der deutschen Med. B. 3 Heft. 1. p. 48.) ne assicura, che anche una donna non primipara, e conscia della propria gravidanza, può senza sua saputa, partorire il feto alla latrina; e così innocentemente disperderlo.

§. 60. Il trascurare di far la legatura del cordone ombelicale, egli è questo un errore che nasce dall' essere la donna uscita di se, o caduta in isvenimento. E riguardo all' importanza della medesima, convien ritenere, che dall' averla omessa non ne siegue sempre necessariamente la morte, ma che però, pel concorso di altre circostanze, può quindi succedere un tal profluvio di sangue, che poi ne venga un letale votamento de' vasi (*ceneangia*). Dunque non è mai provvido consiglio il voler altrove ricercare la causa della morte solo perchè riscontrasi legato il cordone ombelicale, potendo benissimo esservi stata apposta la legatura dopo che n' era uscito tutto il sangue; come non è pur savio il giudicare, che alla sola mancanza di essa s' abbia da attribuire la morte avvenuta, moltissime essendo le cagioni, che possono insieme contribuire a produrla. Che se il tenero bambino è più debole del consueto, nè molto abbondante di sangue, allora fia molto minore il pericolo, che in lui

potrà derivare dall' essersi trascurata la legatura del cordone ombelicale.

Ma anche la differenza del tempo merita a questo luogo una diligente considerazione. Rompendosi il cordone ombelicale nell' atto istesso del parto, quando cioè il sangue non s'è ancor preparato le nuove strade che dee percorrere, il bambino tuttavia assuefatto a riceverne dalla placenta il fonte, verrà perciò a soffrirne molto maggior danno, che se, avendo egli già respirato, si fossero in lui parimenti aperte le vie novelle al sangue.

Deesi inoltre far molto caso della lunghezza del cordone, poichè quanto più esso viene tagliato in vicinanza dell' ombelico, tanto più probabile è pure, che ne segua un mortale profluvio di sangue.

All' opposto s' egli è rotto bensì e slegato, ma a molta distanza dall' ombelico, e vedesi pieno di *echimosi*, e di sangue stagnante, e densato, ingerisce minor sospetto di colpa, di quello che se si trovasse reciso. Quando poi il cordone ombelicale è molle e vizzo, e il corpo del bambino languido, e mal nutrito, si dee piuttosto congetturare scarseggiasse già di sangue il feto nell utero, che giudicare essere per quella via traboccato infino a morte.

Ma se questi caratteri non si riscontrano,

nè sonovi altre manifeste lesioni, ma trovasi invece il cordone reciso in vicinanza all' ombelico, e insieme pallido il corpo, vuote le cavità del cuore, specialmente la destra, e vuoti pur anche i vasi maggiori, è molto probabile allora, che la morte sia avvenuta in conseguenza della perdita del sangue.

§. 61. Avvi un'altra causa di morte, che sovente si ascrive ad errore, ma che non di rado è a riferirsi a delitto: ella è la soffocazione, cui molte sostengono d'avere innocentemente prodotta nel mentre, che senz'averne accorgimento di sorta, partorirono in letto il bambino. Difficilmente però si concede, che un tal genere di morte, in cui credesi, che o il peso delle coltri, o la sommersione del feto nelle acque, abbia tolto l'accesso dell'aria ne' polmoni, e quindi impedita la loro funzione, possa naturalmente succedere nell'atto del parto, o poco dopo, giacchè niente osta, che non potendo il sangue passare per i polmoni, elegga ancora l'antico cammino per il foro ovale, e pel condotto arterioso. Maggiore poi si rende a questo riguardo la difficoltà, quando nel cadavere del bambino si scoprono manifestamente aperti i nominati canali (§. 44.).

Ove però questi si trovino già chiusi, e

si vedano nello stesso tempo turgide di sangue le arterie polmonali, la vena cava, e il destro ventricolo del cuore; lividi i polmoni, e ripieni d'un sangue spumoso i bronchj; e zeppi del medesimo i vasi, e i seni delle meningi, o rotti pur anche i vasi de' polmoni, e del cervello, e il corpo tutto livido e cosperso quà e là di macchie sanguigne, si può con certezza dedurre, che il bambino morì per un'apoplessia, e per l'impedita circolazione del sangue.

Molte per altro, e ben diverse fra loro possono essere le cagioni produttrici un tal genere di morte. La debolezza del bambino, e le spasmodiche affezioni, che in lui forse vengono suscitate dal freddo, bastano talvolta a privarlo di vita subito dopo il parto, coll'interrompere i movimenti del cuore, e sospendere la circolazione del sangue, come se esso fosse stato strozzato, o soffocato. Gli stessi effetti sogliono pur essere prodotti da alcuni vizj organici e congeniti, quali sono la straordinaria grossezza del cuore, della ghiandola timo, o del fegato; le adesioni de' vasi polmonali, e de' bronchj; e i polipi, ed altri tali tumori aderenti al pericardio, e ai polmoni. Egli è dunque necessario di conoscere, e distinguere sempre esattamente cotesti vizj,

che puonno essere in causa della morte avvenuta.

§. 62. È stato avvertito da Arveo (de gener. anim. p. 356.), non essere agli esperti Ostetricanti ignoto, come talvolta alcune donne mandino fuori in un colpo tutto il frutto del concepimento, intere perciò rimanendosi ancor le membrane. Se queste adunque non si tolgono immediatamente, impedendo la respirazione, recano senz'altro la morte al bambino, che vi sta rinchiuso (Scherf in Kopp's Iahrb. 5. p. 338.). Quindi per solo error della madre, o per mancanza d'ostetricante, il bambino può morir soffocato.

Avvi un'altra causa di questa morte, sulla quale insta grandemente lo Schmitt (neue Vers. und Erf. über die Lungenprobe, p 248.), cioè la compressione del cordone ombelicale, allorquando si avanza per il primo nel parto, portata dalla bocca dell'utero, o dalle coscie della partoriente, se mai queste parti vengono prese da violente convulsioni. Quando ciò avviene, si riscontrano nel cadavere pressochè tutti i segni della soffocazione, massime il turgore de' ventricoli del cuore, e de' grandi vasi.

Nè raro è pure il caso, che lo strozzamento del bambino sia fatto dal cordone om-

belicale strettamente avvolto intorno al collo, o ben anche dalla bocca dell' utero, che ne comprima con forza i vasi, tosto che n'è uscita la testa. A gran fatica sempre, e talvolta pure non assolutamente si giugne a scoprire la differenza tra questo modo di strozzamento, che è affatto accidentale, e che non si può nemmeno imputare ad error della madre, e l'altro che è veramente doloso, e che si compie con una corda, o colle dita stringendone in mezzo il collo del bambino. Imperciocchè quell' equabile compressione, e quell' *echimosi*, non accompagnata da verun distacco della cuticula, che Ploucquet crede nascere dallo stringimento prodotto dal cordone ombelicale, o dalla bocca dell' utero (über die gewalts. Todesarten, p. 379.), può benissimo venir fatta anche dai lacci di seta, o da altre molli sostanze, con cui restò per avventura strozzato l'infante (Roose's Taschenb. für gerichtt. Aertze, Aufl. 4. p. 201.).

La soffocazion del bambino può essere inoltre prodotta senza veruna colpa della madre, da un forte puzzo, oppur dai vapori del carbon fossile (*lithanthvax*), o d' alcuni metalli. Del che torna sempre difficilissimo il giudizio, ove non si possano rilevare quelle medesime circostanze sul luogo, in cui giace l'infante.

Le macchie livide sparse su tutto il corpo, le labbra serrate, e nere, la tensione delle membra, e l'adunamento di un sangue atro nella destra cavità del cuore, e nelle arterie polmonali, non sono mai particolari indizj di questo genere di morte, ma non servono che a rendere probabile in generale, che sia preceduta la soffocazione. In questo caso il corpo suole passar prestamente alla putrefazione (Büttner vom Kindermord, p. 136.), e i polmoni zeppi di sangue, se s'immergono nell'acqua, ne vanno a fondo.

Finalmente la stessa accidentale abbondanza di muco, raccolto nella bocca, nella laringe, e nella trachea de' bambini, è causa, per cui molti di essi periscano sovente senza colpa della madre. Dall'inspezione del cadavere, e dalle riferte di persone fededegne, si può accertatamente scoprire questa cagione della soffocazion dell'infante. Nè è assurdo il dire, che anche il liquore dell'amnios, cui Scheele opinò (Diss. de liquore amnii, p. 62.), che presso i neonati penetri nella trachea al fine di mitigare il soverchio stimolo dell'ossigene, possa ove egli sia al tempo stesso ridondante e troppo viscido, produrre la soffocazion del bambino (Büttner vom Kindermord, p. 197.).

§. 63. Questa può essere altresì qualche volta la conseguenza della di lui sommersione nell'acqua, fatta con frode, oppur semplicemente in errore avvenuta. Allora è necessario esaminare se l'infante sia precedentemente vissuto, lo che ci viene con molta probabilità dimostrato dalla *docimasia idrostatica* de' polmoni. Del rimanente si può asserire, che tale sia stata la cagion della morte, quando il corpo del bambino cavato fuori dell'acqua, ci si presenta fosco, o livido, colle labbra cerulee, la lingua sporta all'infuori, e la bocca spumosa, d'onde, e dalle narici insieme vedesi sgorgare molt'acqua. A questi caratteri se ne aggiunga un altro, che solo può discoprirsi colla sezion del cadavere, voglio dire l'umor spumeggiante onde suol essere ripiena la trachea, semprechè l'infante non sia stato da apoplessia tolto improvvisamente di vita nel momento istesso, in cui venne alla luce, ma abbia potuto innanzi il morire far qualche sforzo per respirare. Imperocchè provenendo quella spuma dall'acqua combinata all'aria introdottasi nella trachea per la respirazione, egli è manifesto ch'essa non vi si potrà mai formare, quando il bambino sia stato preso da apoplessia nel punto, in cui si sommerse. Però si troveranno sempre turgide di sangue le

arterie polmonali, la destra cavità del cuore, i seni, ed i ventricoli del cervello, e vuoto per contrario, o almeno contenente una piccolissima quantità di sangue l'atrio sinistro del cuore.

Questo esame diviene assai difficoltoso e dubbio, se nel bambino trovandosi per avventura i polmoni oppressi dal liquore dell'amnios, abbiano fatto alcuni inutili sforzi per respirare, e poi egli sia stato nell'acqua sommerso. Invero non so comprendere come Wildberg (decis. medico-legal. de inf. neogenit. p. 109.) s'immagini di poterne scoprire in questo caso la differenza coll'ajuto dell'analisi chimica, e dell'osservazion microscopica del liquore stagnante nella trachea, mentre non è facil cosa il poter distinguere l'umor dell'amnios, quando si è già mischiato coll'acqua.

§. 64. Ma sonovi altri più scelerati, e più evidenti generi d'infanticidio, come, a cagion d'esempio, la lussazione, o la frattura delle vertebre, che si può immantinente conoscere dall'irregolare mobilità della testa, e la violenta e continuata compressione della fontanella pulsatile, oppur la lesione fattavi col mezzo d'un ago, ovvero con un piccolo chiodo.

L'echimosi, che si riscontra esser nata

sopra, o sotto la dura madre, il rossore del periostio, e lo stagno del sangue ne' vasi e nei seni delle meningi, sono tutti contrassegni valevoli a far giudicare che il bambino fu spento col mezzo di una forte e lunga compressione. Ma quanto più sottile fu lo stromento feritore, che si fece penetrare nella fontanella, tanto più difficilmente se ne puonno scoprire dopo morte gli indizj: le echimosi, e l'effusione del siero nei ventricoli del cervello, che soglionsi in questi casi osservare, sono pur bene spesso la conseguenza d'una preceduta apoplessia (1).

---

* (1) Non so per qual ragione l'autore non abbia a questo luogo indicate le pene stabilite contro il delitto dell'infanticidio. Io tralascio di far menzione delle varie leggi, con cui presso le altre nazioni vien punito questo orribile misfatto, poichè questo genere d'erudizione non interessa grandemente i medici, ma stimo però necessario di riferire almeno la relativa disposizione del nostro Codice, concepita ne' seguenti termini al §. 122. — La madre che uccide il proprio figlio nel parto, o lo lascia morire, ommettendo avvertitamente la necessaria cura verrà punita colla pena del carcere durissimo in vita, se si tratterà d'un figlio legittimo. Nel caso d'illegittimità della prole, sarà per l'ucci-

SEZIONE II.

DEI FERIMENTI, E DELLE UCCISIONI.

CAPO I.

DELLA MORTALITA' DELLE LESIONI.

§. 65. Noi chiamiamo lesioni ciò, che gli altri Scrittori di medicina legale indicano col nome di ferite. Accennammo altrove (path. gen. §. 194) che si debba in istretto senso intendere per ferita, e a questo luogo usiamo il vocabolo *lesione*, come quello, che in se comprende l'idea di tutte le offese, per le quali ne vien tolta la vita, o la salute, o restiam privi di qualche parte nel corpo. Quin-

---

sione la pena del carcere duro dai dieci ai venti anni; se poi la causa della morte del figlio fosse da ripetersi da ommissione premeditata delle necessarie cure, avrà luogo in questo caso la pena del carcere duro da cinque fino a dieci anni. — Ella è però cosa funesta, che ad onta di sì grave pene, sia pur troppo frequente nella società questo delitto. Ciò nasce certamente dalla difficoltà di provarlo, e quindi sarebbe forse più agevole il prevenirlo, che non il correggerlo.

di alle lesioni si riferiscono e le piaghe, e le lussazioni, e le fratture, e le concussioni, e gli avvelenamenti, e perfino la total privazione de' necessarj alimenti.

§. 66. Non essendo lecito a veruno, se non se in guerra, o per comando del giudice, d'offendere una persona libera (1) in modo, che venga ad esserne posta in pericolo la salute, o la vita, sogliono quindi i giudici criminali domandare ai medici pubblici, oppur giurati, quale sia stato, o sarà l'effetto delle lesioni.

Doppia pertanto, e ben diversa l'una dall'altra, suol essere la questione, che in simiglianti casi viene proposta ai medici nel foro. Nella prima, che tutta s'aggira intorno al pronostico, mentre che vive tuttora la persona rimasta offesa, si ricerca, se questa potrà scampare la morte, o quali danni saranno indi per emergerne? E nella seconda, che ha luogo soltanto dopo che il paziente è già usci-

---

(1) Le leggi d'Inghilterra vogliono, che la persona uccisa sia una creatura ragionevole, e sotto la pace del re. (*The person Killed must be a reasonable creature and under the kings peace. Blackstone's comment. on the laws of Engl.* B. 4. ch. 14. p. 197.).

to di vita, si domanda, se la lesione fosse di tal natura, che potesse per se arrecare la morte, oppure se questa sia stata prodotta dal concorso di altre accidentali cagioni?

Questa distinzione, comunque per se stessa chiarissima, non viene però ammessa da coloro, i quali nelle questioni giudiziali, che si propongono dopo la morte dell' offeso, sogliono servirsi, circa la mortalità delle ferite, di quelle stesse divisioni, che s' adoprano in chirurgia, o in medicina. Ma egli è certo, che molte ferite, le quali giusta i principj della chirurgia, sarebbero suscettibili di guarigione, diventano immedicabili, e tali vengono dal medico pubblico giudicate, se il reo impedisce alla persona offesa ogni sorta di soccorso. Quindi fu saviamente decretato nelle patrie leggi, che, se il ferito avesse potuto scampare la morte, purchè si fossero a tempo impiegati i sussidj dell' arte, ma il delinquente ne li abbia a bello studio allontanati, si debba quest' ultimo condannare alla pena capitale (Pr. Gesetzb. tit. 20. §. 818.). Le leggi della Baviera dichiarano, che le congetture circa l' indole sanabile delle lesioni, non possono mai essere sufficienti a scusare il reo, ma che esse si dovranno sempre giudicare quali cause della morte, allorchè dall' inspezion del cadavere

non meno, che dall' esame degli atti non risulti, che la persona offesa sia morta per un' altra evidente cagione piuttosto che per la ferita (Strafgeseztb. für das R. Bayern, §. 145.).

§. 67. Perciò il medico, od il chirurgo, che vien chiamato alla visita d' un ferito, è in obbligo di portar giudizio sul danno, che alla sanità, o alla vita di lui potrà provenirne; nè è necessario che a questo esame assista anche il giudice, purchè non possa cadere verun sospetto sulla veracità della deposizion del chirurgo (Allg. Criminalrecht für die preuss. staaten. 1. §. 143. 144.).

Il giudizio del medico, o del chirurgo dovrà essere in questi casi regolato sulle leggi dell' arte, e sulla storia delle mediche osservazioni, del che avendo già altrove discorso (path. gen. §. 157. — 206. — 212. 5.), è inutile tenerne or nuovamente parola.

§. 68. Molto maggiori ajuti si richieggono per istituire l' esame dopo la morte. Questo non è sempre scevro d' ambiguità, riuscendo molte volte difficilissimo lo scoprire con certezza la vera cagione esterna della morte, quantunque evidentissima già ne appaja l' interna.

Quale sia stata quest' interna cagione della morte, facilmente lo si rileva dagli effetti, che di lei veggiam nel cadavere; ma in riguar-

do all' esterna, essa non è sempre in lui manifesta, ma conviene sovente indagarla o negli atti della causa, o nel paragone dello stromento feritore colla ferita medesima, oppure a ben altre cose è necessario ancora aver ricorso, per poterla con certezza, o con qualche probabilità almeno raggiungere. Contuttociò non è raro, ch' essa rimanga tuttavia fra mille opposti dubbj ravvolta, e nascosta. Manifesta invero dovrebb' essere la convenienza della forma della spada, o del pugnale con quella della ferita scoperta nel cadavere della persona rimasta offesa; ma in una lotta, ove si faccia a calci, ed a pugni, ed ove or l' uno venga disteso al suolo, e or l' altro spinto ad un muro, si formano varie lesioni, che sono poi da ripetersi piuttosto dagli urti ricevuti, dalle cadute, dall' effervescenza della collera, e fors' anche talvolta dall' ubbriacchezza, che non dal colpo dell' arma. In questo caso pertanto, se non v' ha il sussidio della testimonianza de' circostanti, il giudizio rimane incerto, e dubbioso (Platner quaest. med. for. 10. (1)).

---

(1) Un contadino, il quale avea trucidato un altro, che era già stato ridotto vicino a morte a colpi di sferza e di bastone, venne dal sommo tri-

§. 69. La miglior distinzione, che si possa fare delle lesioni, e che viene suggerita anche dall' esame di molti giudizj, è quella per cui esse si considerano o generalmente letali, o mortifere solo per la particolare costituzione del soggetto. Così nelle leggi romane è stabilito: » si quis servum aegrotum leviter percusserit, et is obierit, lege Aquilia tenetur, quia aliud alii mortiferum esse solet. « (Digest. lib. 9. tit. 2. l. 7. §. 5.). E poco dopo: » Celsus multum interesse dicit, occiderit, an mortis caussam praebuerit, ut, qui mortis caussam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneatur. Qui furenti gladium promsit, in factum actione tenetur. « (ib. §. 6.). E altrove: » multum interest, quod ad Aquiliam pertinet, sanum hominem occidat, an vero factum imbecilliorem. « (Digest. lib. 39. tit. 2. l. 24. §. 5.).

Le leggi patrie ordinano, che quantun-

---

bunale patrio condannato ai ferri, *perchè era ambigua la cagion della morte*; ma il re, con ragione assai più che con diritto, pronunciò contro il delinquente la pena dell' estremo supplizio (Klein's Ann. vol. 8. p. 170.). Il divino ingegno del gran Federico seppe in questo caso rilevare la sciocchezza delle mediche distinzioni.

que, dove non sianvi contrarie prove, s'abbia a giudicare come causa della morte una lesione, che da quella viene immantinenti seguita, pure si debba in questo giudizio aver sempre riguardo anche alla particolare costituzione del corpo (Pr. Gesetzb. tit. 20. §. 809. 810.),

Gravissimo è il decreto delle leggi di Baviera, ove è statuito, che a dichiarare la letalità d'una lesione basta la sola certezza, ch'essa nel caso, e nelle circostanze in quistione potesse realmente cagionare la morte. Quindi nulla fa, che la lesione siasi, o no sanata coi soccorsi dell'arte, nè che si potesse con pronti ajuti allontanare l'esito della morte, o che questa sia ben anche venuta in seguito ad altri effetti della lesione, ovvero portata dalla stessa particolare costituzione del corpo (Strafgesetzb. für das K. Bayern, §. 143.). Quando poi siane bensì avvenuta la morte, ma si sappia al tempo stesso o accertatamente o con probabilità, che un'altra precedente cagione la produsse, senz'aver punto aggravata la lesione, o che quest'ultima, la quale per se non avrebbe arrecata la morte, divenne letale per il cattivo trattamento, o per altre fortuite circostanze, allora il delinquente non si considera come omicida, e si determina dall'intenzione la gravezza dell'offesa (ib. §. 144.).

Così pure pensano Grolmann (Grundsätze der Criminalrechtswiss. §. 258.) e Tittmann (Handb. der Strafrechtswiss. vol. 2. §. 187.), il quale determinò esser mortifera ogni ferita, che tale sia per se stessa, e niuna differenza ammise fra la morte che siegue immediatamente la lesione, e quella che non accade, se non lungo tempo dopo la medesima. Anche il Feuerbach, autore rinomatissimo, vuole che non si consideri, se alla lesione piuttosto, che ad altri particolari accidenti si debba riferire la cagion della morte; nè che si disamini, se questa si potea per avventura impedire con opportuni sussidj, oppure se la lesione era veramente insanabile; nè, finalmente, se la morte sia stata una conseguenza immediata dell' offesa, ovvero d' altri effetti che siano dalla stessa provenuti, come sarebbe, se uno recando una ferita nel collo ad un altro, gli abbia così aperto un ascesso, che ivi sgraziatamente esisteva, e la persona offesa siane perciò rimasta soffocata (Feuerbachs Lehrb. des peinl. Rechts, §. 208. (1)).

---

(1) Nel nostro Codice è determinata la pena del carcere da uno a cinque anni quando:

a) Dall' offesa fatta risulti pericolo della vita, o sia tale che l' offeso ne soffra grave pregiudizio nel suo corpo.

§. 70. Con questo saggio consentimento d'ottime leggi, e di gravissimi autori, difficilmente si possono accordare le mediche divisioni, che ben più valgono a confondere la mente dei giudici, che non a regolarne prudentemente il giudizio. Fu anticamente introdotta, e da alcuni autori viene tuttora ricevuta, una triplice divisione della mortalità delle lesioni; per la quale cioè esse si considerano o letali assolutamente, o per se stesse, o per caso. Alcuni chiamano assolutamente letali quelle ferite » che recano a tutti inevitabilmente la morte « (Callisen syst. chir. hodiern,

---

b) Siasi recata l'offesa con uno stromento tale, e in tal modo, da cui comunemente non soglia andar disgiunto il pericolo della vita.

c) L'aggressione sia stata proditoria, e la persona sia stata violentemente lesa anche soltanto con battiture.

A norma della gravità del dolo, della violenza usata, e dell'offesa recata, potrà eziandio punirsi questo delitto col duro carcere da uno a cinque anni (cap. decimonono, §. 137.).

Nei due seguenti paragrafi poi si dichiara, che gli altri gravi ferimenti ed offese si puniranno col carcere fra sei mesi ed un anno; e l'uccisione in rissa col duro carcere da uno fino a cinque anni.

§. 1213.): altri invece, trascurando di darne la definizione, si occupano piuttosto nel riferire gli esempj delle più gravi lesioni (Metzgers Syst. der gerichtl. Aw. §. 65.). Büttner, e con lui molt'altri scrittori, riguardano come letali per se quelle offese, le quali apporterebbero certamente la morte, se non venissero adoperati gli opportuni soccorsi dell'arte (Aufricht. Unterr. von der Tödlichk. der Wunden, p. 50.). Altri però saviamente avvisarono, non poter reggere una tale differenza fondata sulla guarigione della ferita operata dall'arte, o, ciò che è rarissimo, dalla natura, sostenendo invece con Michele Alberti (syst. jurisprud. med. tom. 1. c. 14. §. 5.), che le ferite letali per se sono pur da annoverarsi tra quelle, che furon dette assolutamente letali. Altri finalmente (Eschenbach medic. legal. p. 70.) affermano, che basti un solo, ma ben comprovato esempio, che si riscontri presso autori fededegni, d'una ferita stata felicemente condotta a guarigione, per far considerare letali per accidente quelle lesioni, che si dicono comunemente mortifere. Per la qual cosa sarebbe necessario, ove pur si volesse accettare una simile distinzione, scorrere tutte le mediche scritture onde rinvenirvi gli esempj di tutte le avvenute guarigioni; nè potrebbe

poi questo genere d'erudizione riuscire molto vantaggioso al giudice, mentre, come si è già accennato, regna ancora tanto disparere sull'indole delle ferite per se stesse veramente letali.

§. 71. Quindi Ploucquet meritamente divise le lesioni in due sole classi (Comm. méd. in process. crim. §. 18. 22. s.), comprendendo nella prima tutte quelle, che riescono letali, sia per la loro propria natura, che per la particolare costituzione del corpo, o pel concorso di altre accidentali circostanze, e rinchiudendo nella seconda tutte le altre, che non sono apportatrici di morte. Questa distinzione, quantunque a parecchj non accetta, fu però da alcuni legislatori ricevuta, non meno che da celebratissimi scrittori commendata (§. 68.); nè in altro dalla medesima differiscono, fuorchè ne' termini, le divisioni stabilite dai moderni, come da Gebel (Knape und Heckers krit. Jahrb. der staats-AK. B. 1. tom. 2. p. 294.), Wildberg (Handb. der gerichtl. AW. §. 307.), Bernt (Handb. der gerichtl. AW. §. 432.), Klose (Syst. der gerichtl. Phys. p. 445.), Luca (Bemerk. über das Verhältn. des menschl. Organism. zu Verletzungen. Heidelb. 1814.), ed altri.

§. 72. Perciò il medico pubblico niente

curandosi delle sottili scolastiche divisioni, si adoprerà piuttosto nel far comprendere chiaramente al giudice il vero rapporto che passa fra la lesione, e la morte avvenuta, sia che questa provenisse necessariamente dall' offesa, ovvero dalla particolare costituzione del corpo. Che se cagionevole era la persona rimasta ferita dalla lesione, e siane perciò seguita la morte, si dovrà bensì dal medico allegare una tale circostanza, ma non fia lecito a lui di trarne verun argomento per difendere, o per accusare viemaggiormente il reo. Occorre anche talvolta, che ad uno, il quale abbia riportato una gravissima ferita, sopravvenga fra la strabocchevole perdita di sangue una mortale apoplessia, o che uno scelerato ferisca mortalmente, o avveleni un tisico, che potea protrarre lungamente la vita. Ma siccome l' uccidere altro non è, che il togliere ad uomo la vita, così egli è lo stesso, che quegli sia poi sano, od infermo. Diversa sarà bensì in questo caso la determinazion della pena, quantunque diversa parimenti non sia l' imputazion del delitto, ma queste cose si devono non dai medici discutere, ma dai giudici unicamente decidere.

Siccome poi si è posto omai in dimenticanza ne' tribunali (in quelli almeno della Ger-

mania) l'antico errore di considerare per vero autore della morte avvenuta solo chi ha arreccato una ferita assolutamente letale (Stübel über den Thatbestand der Verbrechen, p. 148.); perciò si debbono bandire anche dalle mediche scuole tutte quelle viziose distinzioni, che sono pur troppo contrarie ai lumi de' tempi presenti.

§. 73. La sola cognizione della natura del corpo sano, e ammalato, e del modo con cui operano sovra di lui gli agenti esteriori, ne può condurre a scoprire la vera influenza, che la lesione ha potuto esercitare sull' avvenuta cessazion della vita. Quindi non può essere che di poco momento la considerazione del tempo trascorso fra la lesione e la morte, mentre vi sono de' casi, in cui quelle ferite che sono credute generalmente, e tosto letali, o non recano assolutamente la morte, o non la producono che tardi (1). Altre volte invece accade, che ferite lievissime, per una particolare disposizione del corpo, cagionino prontamente la morte: un colpo di mano da-

---

(1) Io conobbi due soggetti, che riceverono in guerra una palla da schioppo nella fronte, e pur ne guarirono in seguito perfettamente, essendo ad ognuno di essi rimasta la palla nella testa.

to a cagion d' esempio, sulle tempia, può divenire talvolta letale per la sottigliezza delle ossa, e per la facilità con cui a questo luogo il sangue si effonde dai proprj vasi (Büttner l. c. §. 10.). Così dalla stessa offesa può anche venirne la morte, se il ragazzo, a cui forse venne recata, nel ricevere il colpo è caduto sfortunatamente al suolo. In ambedue i casi fu certo lo schiaffo la cagion della morte: se ciò poi debbasi imputare a frode o ad errore, non è dovere del medico l' indagarlo.

§. 74. Egli poi mi sembra, che quelli, i quali si occupano nell' enumerare ogni genere di lesioni per farne conoscere gli ordinarj esiti, confondino colla medicina legale le discipline chirurgiche, e patologiche, richiedendo quella necessariamente la scienza di tutti que' principj, d' onde convien ricavare la cognizione importantissima di quella connessione, che passa fra la lesione recata, e la morte successa. Io dunque tralascio di fare una tale enumerazione, dacchè essa non appartiene punto a questo luogo.

CAPO II.

DELL' AVVELENAMENTO.

§. 75. Allorchè ad un uomo viene propinato un veleno, che metta in pericolo la sua salute o la vita, questo delitto dicesi *avvelenamento*. Il veleno, come è stato definito nelle Istituzioni di Patologia (§. 151), è una sostanza, la quale data anche in piccola dose, per un certo processo chimico-vitale, è nociva alla vita. Per lo chè, son persuaso, che devonsi separare da questi, tutti i veleni che diconsi meccanici.

§ 76. Si è creduto fin dai tempi i più remoti questo orribil genere di delitto doversi punire con più severe pene che l'omicidio semplice. L'Imperatore Antonino stabilì » essere un delitto più grave l'uccidere un uomo con un veleno che colla spada « (Cod. lib. 9. tit. 8. l. 1.). Il Codice Carolino condanna gli avvelenatori non solo alla pena capitale, ma anche alla ruota ed al sacco, se siano donne (Constit. Crim. Carol. Art. 130.): e le leggi dell'Inghilterra ne danno anche la ragione, perchè tra tutte le sorti di omicidj non si concede a questa alcun scampo per fortezza d'animo o per cautela (Blackstone's Commen-

tar. of the laws of Engl. B. 4. ch. 14. p. 196.). Le patrie leggi considerando che la morte per veleno difficilmente si può prevenire, e almeno non è facile il rinvenirne la cagione, perciò stabiliscono una pena più grave, e condannano il reo all' ultimo supplizio (Pr. Gesetzb. tit. 20. §. 856.), e le leggi della Baviera stabiliscono una pena più grave (Strafgestzb. sur das K. Bajern. §. 147.).

Sono su questo punto d' accordo le opinioni dei più illustri Giureconsulti. Credono essi che debba questo delitto severamente punirsi, per la grande facilità che vi è nel commetterlo, e per la difficoltà nello scoprirlo, d' onde potrebbe nascer un maggiore allettamento ad eseguirlo (Feuerbachs Lehrb. des peinl. Rechts, §. 248. Kleins Grunds. des peinl. Rechts §. 309. (1)).

---

* (1) Il nostro Codice Criminale punisce il delitto di avvelenamento come l' omicidio. L' omicidio proditorio procurato con propinazione di veleno forma nel Codice suddetto la prima specie dell' omicidio. E siccome il reo d' omicidio portato al suo compimento, è condannato alla pena di morte, così l' avvelenamento susseguito dalla morte è punito colla morte. L' attentato di omicidio non portato a compimento verrà punito col duro carcere da cin-

§. 77. Per poter conoscere se vi sia stato avvelenamento, fa d'uopo esser certi o che l'avvelenato abbia perso la vita, o che grave danno ne abbia sofferto la di lui salute. Il Codice Carolino ebbe perciò in considerazione se la morte o la lesione di qualche organo principale sia stata prodotta dal veleno. Le patrie leggi fanno una osservabile differenza delle diverse lesioni: se il veleno dato ad un uomo gli avrà tolto la ragione, senza speranza di guarigione, condannano il reo alla ruota (Pr. Gesetbzb. tit. 20. §. 865.): se ne sarà avvenuta una malattia incurabile, lo puniscono col ferro: se la malattia sarà di facile guarigione, avrà luogo allora la pena dei ferri in vita o per dieci anni (ib. §. 865.). Le leggi dell'Inghilterra puniscono leggermente il crimine delle lesioni delle più importanti funzioni, che con barbaro vocabolo dicono *Mahemium* (Mayhem) (Blackstone I. C. p. 200.). Troppo severo quinci a me pare il Feuerbach, il quale non ammette differenza alcuna di pena secondo gli esiti diversi (l. c. §. 247.).

---

que fino a dieci anni. Se però sarà stato attentato un omicidio proditorio nei congiunti, la pena sarà del carcere duro da dieci fino ai venti anni e concorrendovi circostanze aggravanti sarà del carcere duro in vita.

§. 78. Perchè s'abbia una prova del delitto, è necessario che si conosca la connessione che passa tra la lesione e il veleno propinato. Bisogna perciò esser prima certi della presenza e dell'indole del veleno: cognizione che gli esaminatori ricercano dal medico pubblico. Imperciocchè se il veleno non sarà stato quello che si fosse propinato, se per errore fosse innocente, devesi allora punire con una pena straordinaria (Bohmer Medit. in Carol. art. 130. §. 8. Kleins ann. tom. 4. p. 63.). Per comprovare il sospetto di un veleno, or si adopera il corpo del delitto ed or, provato questo, si passa a dimostrare la forza e l'attività del veleno. Si domanda prima se sia stato ingojato, e quindi se abbia avuto tal forza da apportare la morte. Questo genere di ricerca deve essere fatto con molta cautela; fa d'uopo che vi sia qualche residuo del veleno, la cui natura possa rilevarsi dal suo aspetto, dall'odore con tutti i mezzi e artifizj che la chimica saprà suggerire; quindi si passerà a rilevare i sintomi e tutti quei segni di lesione che potranno mettere in chiaro l'esistenza assoluta del corpo del delitto.

Non posso nè devo tacere che molte circostanze possono rendere difficile questo genere di scrutinio. Sovente accade, che per quan-

ta diligenza si adoperi nell' esame del corpo dell' ucciso, non può rinvenirsi alcuna traccia del veleno, o perchè rimane nascosto nelle più recondite parti del corpo, o perchè mescolato e confuso cogli umori ed essendo di indole volatile e spiritosa sarà scomparso. Sono ben rari gli esempj degli avanzi di un veleno tanto manifesti, come quelli che lascia l' acido prussico. L' odore di mandorle molto acuto sentesi all' istante sorgere dal cadavere (Hufelands Journ. vol. 40.). Tutti gli altri veleni non lasciano quasi alcuna traccia di se. Quando ciò avvenghi o che vi sia qualche altra dubbiezza, allora la distinta confessione del reo, confermata e appoggiata dalla relazione dei testimonj e da altre circostanze basta a contestare l' avvelenamento (Metzgers Handb. §. 210. N. a 215. Platner Quaest. Med. for. 23.). Tutto ciò che si riscontra nei cadaveri può essere attribuito a molte e spesso varie cagioni; ne vi ha alcun veleno il quale lasci alcuna lesione così particolare e distinta, da non potersi ascrivere ad altre cagioni.

§. 79. Questa osservazione non deve però autorizzare la negligenza dei medici fiscali, i quali ignorando ogni principio di chimica, tralasciano di fare un esatto e diligente esame, perchè non sono atti ad eseguirlo. Le

leggi patrie ordinano che l' esame sia accurato e diligente, imperciocchè vogliono che ciò che si rattrova nel ventricolo, affinchè possa essere assoggettato ad una più severa indagine, debba essere conservato sotto sigillo, per non essere cangiato (Allg. Criminalrecht für die staaten § 167.), e che debbansi spingere le indagini su tutte tre le cavità del corpo (ib. §. 164. 165.). Sarebbe cosa però affatto superflua l' osservare il capo, se nel ventricolo si fosse rinvenuto tanto da contestare il corpo del delitto; nè si deve permettere al difensore di trarre materia di scusa dall' essersi trascurato di osservare il capo, basta che tutte le altre osservazioni siano d' accordo.

§. 80. L' esame chimico, per rilevare quale sia stata la specie del veleno, deve essere istituito sugli avanzi del veleno dal Medico pubblico o da un farmacista giurato, secondo le regole dell' arte chimica. Nè ad altro criterio devesi prestar fede, se non a quello che sarà comprovato dalle più esatte cognizioni. Gli esperimenti fatti sugli animali non meritano molta credenza, poichè il più delle volte gli animali tollerano facilmente molte sostanze, che sarebbero nocive agli uomini (Pharmacol §. 19.).

§. 81. Si deve perciò aver ricorso ai sin-

tomi, per ben confermare o per dissipare ogni sospetto di veleno. Gravi sono e pericolosi quei sintomi, i quali sorgessero dopo avere ingollato un cibo sospetto; e la morte, che suole accadere dietro il preso veleno, se non dà una certezza, rende almeno probabile il preceduto avvelenamento. Le leggi patrie stabiliscono, che se un uomo fosse perito entro gli otto giorni dopo il sospetto avvelenamento, ancorchè non siasi fatta l'ispezione del cadavere, debbasi supporre essere stata la morte una conseguenza del veleno (Pr. Gesetzb. tit. 20. §. 859.).

Non sempre però si può rendere ragione di questi sintomi senza difficoltà. Imperciocchè possono essi mostrarsi sotto varj aspetti, che distinguono o la stessa specie del veleno, a motivo delle diverse opportunità del soggetto o altre cagioni. Se ne mancassero alcuni, mentre vi sono tutti gli altri che comunemente si riferiscono, i difensori colgono l'occasione e se ne servono per difendere il reo, come se dovesse accadere in tutti ciò che in un individuo si riscontra.

§. 82. La distinzione dei veleni che suole darsi dai medici in acri, narcotici, assolutamente mortali, o in esiccanti e in astringenti (Metzger, Klein.) non combina colle lumino-

se teoriche della medicina. Migliore a me sembra la divisione che io ho altrove adottata (pathol. gener. §. 152.). Distinsi i veleni in *narcotici* i quali abbondando d'idrogene carbonato, con qualche poco di azoto, accrescono l'irritabilità sensifera delle parti, debilitando la loro sensibilità; sono a questi contrarj i veleni animali e l'arsenico, i quali aumentando all'istante e fortemente la sensibilità, resta del tutto abbattuta l'energia vitale. Diversi sono finalmente i veleni vegetabili, che abbondano di resina, o gli ossidi e i sali metallici, nei quali oltre che prevale un acido, avvi una certa forza che costringe o corrode le parti animali.

Ho in altro luogo riferiti tutti i sintomi che a ciascuno di questi veleni appartengono (path. gen. §. 152. Pharmac. in molti luoghi (1)), e che lunga e inutil cosa sarebbe il qui ripetere.

---

* (1) Parmi conveniente di qui richiamare alcune idee sui veleni stabilite dall'Autore in varj luoghi delle sue mediche istituzioni, specialmente per coloro che per ventura non possedessero le opere suddette.

L'Autore parlando dei veleni li distinse in due soli generi, secondo il loro modo di agire. Il pri-

§. 83. Raccolti tutti questi sintomi, che egli avrà osservato o che gli saranno stati rife-

---

mo genere è formato da tutti quei veleni, i quali attaccando da vicino la vita sensifera, non cangiano la natura del sangue e dei fluidi animali, se prima non avranno disturbato il sistema dei nervi. I secondi esercitano la loro azione sulle parti irritabili della macchina. Tra i primi sono da annoverarsi l' oppio, l' acqua di lauro ceraso, il giusquiamo, il conio, lo stramonio e il tabacco; tutte queste sostanze risvegliano l' energia della vita, nel tempo istesso che rendono più debole la sensibilità; a lungo andare però continuando la loro azione deleteria, si estingue pur anche la forza motrice e si corrompe l' ordinaria miscela del sangue e degli umori. Questi veleni sembra che da principio risveglino un eccitamento maggiore, e quinci apportino una specie di torpore nei corpi degli animali. Vi ha però chi crede che l'acqua di lauro ceraso e l'acido prussico abbattano non solo l' attività dei nervi, ma anche la forza motrice dei muscoli.

Molte di queste sostanze velenose in qualunque parte del corpo siano esse applicate agiscono su tutta la vita sensifera, e trasmettono i loro velenosi effetti a tutti gli animali a sangue caldo, apportano la morte, tolta qualunque attività dei nervi, sebbene rimanga per qualche tempo la forza irritabile dei muscoli, i quali si contraggono mercè dei stimoli ap-

riti da altri, deve il medico pubblico all' esatta ispezione del cadavere.

---

propriati. Altri al contrario lasciano dopo la morte tutti i muscoli rigidi e tesi.

Nel secondo genere dei veleni ripose Sprengel tutte quelle sostanze che diminuiscono all'istante l'energia dei vasi, cioè l'irritabilità, ed aumentano nel tempo istesso la sensibilità dei nervi e delle altre parti, da risvegliarvi acerbissimi dolori, le convulsioni e le infiammazioni. Qualcheduno suppone che questi veleni corrompano il sangue; ma la vera cagione della morte che inducono, devesi attribuire all' irreparabile ed istantanea abolizione della forza motrice, i cui segni evidentemente appariscono nella sollecita corruzione delle carni muscolose. In tal guisa sembra che agiscano l' arsenico unito all' idrogeno, il veleno della vipera e del serpente ticunas.

Io non saprei determinare quali vantaggi si possono ricavare da una divisione sistematica dei veleni; la natura dei veleni segnatamente dei vegetabili e degli animali non è ancora così ben conosciuta da poterne ritrarre delle conseguenze così certe e sicure come l' Autore suppone. La maniera di agire di questi veleni su gli organi animali è tuttora oscurissima, ed è quindi difficile il ritrovare quei mezzi che possano distruggere i loro effetti micidiali. Il tempo forse e l' esperienza potranno rendere più perfetto questo ramo importante della me-

Il cadavere, d'un uomo ucciso dai veleni narcotici, tumido appare, d'un colore alquanto più rosso; rimane sempre sulle sue membra un certo grado di calore, ma facilmente passa alla putrefazione, rotta prima l'epidermide. Vedesi stillare da tutte le parti una sanguinosa, spumeggiante e fetidissima tabe; la faccia e quinci tutto il corpo spesso sono coperti d'un esantema, che si assomiglia a quello della scarlatina. L'addome enormemente gonfio è sparso di varie striscie o macchie gangrenose. Aperto il cadavere il sangue che scorre è fluido, tenue e di color nerastro, ed in coloro che hanno preso l'acido prussico, il sangue apparisce d'un color nero che tende all'azzurro, su cui si scorge una materia densa simile all'olio; tutti i muscoli sono flaccidi e lividi, segnatamente il cuore: lo stomaco, le viscere del basso ventre e gli intestini guasti appariscono d'aria fetidissima rigonfj; i due orifizj dello stomaco il cardias e il piloro sono morbosamente ristretti, mentre i due sfinteri dell'ano e della vescica sono affetti da paralisi.

Osservato il cadavere si passa ad esamina-

---

dicina. Qual prezioso dono non farebbe all'umanità, colui che avesse la fortuna di scoprire il modo di agire dei veleni animali e dei vegetabili?

re gli avanzi delle sostanze che trovansi nello stomaco o nel duodeno. Le piante velenose, la frutta, le foglie, finchè sono intere, possono facilmente essere riconosciute. Ma se sono state date o in polvere e in piccola dose, o in estratto, o in tintura, è difficile allora il poterle distinguere, poichè confuse cogli umori scompariscono al momento. Ciò non ostante lasciano talvolta un certo odor virulento che si solleva dallo stomaco.

§. 84 Tutti gli altri veleni animali e l'arsenico lasciano esternamente sulla faccia del cadavere delle macchie gangrenose, e i muscoli affetti da spasmo restano rigidi e tesi. Aperto il cadavere vedesi il ventricolo gangrenato e su molti punti forato e guasto, ciò che appare anche negli intestini e in altre viscere; gli orifizj dello stomaco, alcune porzioni degli intestini e li sfinteri sono morbosamente contratti. Le tonache intanto degli intestini, dense e sparse si osservano di nere macchie; egualmente che il cuore e i polmoni sparsi di macchie nerastre sono ripieni d'un sangue nero e da gangrena compresi.

Una piccolissima dose di arsenico apporta una lunga ed ostinata prostrazione di forza e la consunzione (pharmac. §. 350.) e produce gli stessi effetti dell' ossido di piombo. Ester-

namente l'aspetto del cadavere sembra consunto; le membra contratte; i muscoli ristretti e duri a guisa di tendini; l'addome piano e teso sembra ovunque sparso di piccioli tubercoli prominenti. Il cadavere passa molto tardi alla putrefazione, di modo che alcune volte diventa così rigido e secco da pareggiare una mummia. Aperto il basso ventre, il ventricolo e gli intestini ristretti in varj punti da non permettere il menomo adito, vedonsi or rigidi, ed or sparsi di varie macchie gangrenose e guaste; il mesenterio, il pancreas e tutte le ghiandole tumide e dure; e da per tutto si incontrano delle ulcere. Finalmente le sostanze acri vegetabili e gli ossidi metallici lasciano delle infiammazioni gangrenose.

§. 85. Conosciuti questi oggetti esattamente, si passa all'esame delle sostanze ritrovate nel ventricolo. Questo esame sarà fatto dal medico pubblico o da un farmacista giurato alla presenza del Giudice o del Cancelliere specialmente delegato.

Comunemente si usano come veleni l'arsenico, il cobalto o l'orpimento; gli avanzi di queste sostanze che si rinvengono sono simili alla calce, ridotti in polvere o in grumi. Posti sopra un carbone ardente ed accesi tramandono un fumo bianco, e spargono un odore

d'aglio. Il quale odore, sebbene possa derivare da molte altre cose, queste però al solo aspetto possono essere riconosciute.

Quindi per esaminare il fluido si versa l'ammoniaca zolforata liquida; ciò fatto, se contiene dell'arsenico, dà un precipitato di color citrino, il quale seccato e posto sui carboni accesi manda all'istante un odore di zolfo e poi di aglio. — L'acqua di calce con un liquido, che contiene una piccola porzione di arsenico, dà un precipitato bianco. Ma diversamente accade se nel liquido vi ha del sale comune. — Il cupro ammoniacale posto in somigliante liquido presenta un precipitato giallo verdastro, rimane però azzurro, se non ha particella alcuna di arsenico. — L'ossido nero di manganese fuso col nitro, e sciolto nell'acqua distillata, osservabile per il suo colore rosso, all'istante diventa giallo, se vi si aggiunge una piccola porzione di soluzione di arsenico.

Se però nelle sostanze del ventricolo non si ritrova alcun avanzo di arsenico, Rose è di parere che si possa scoprire per mezzo dell'acido nitrico nelle stesse tonache del ventricolo, se il ventricolo tagliato in pezzi si mette a cuocere nell'acqua distillata, aggiungendovi l'alcali caustico. Sul liquido reso di color fo-

sco, si versa, mentre bolle l'acido nitrico, fintantochè diventa giallo e siasi separato il grasso animale. Il liquore filtrato si saturi di carbonato alcalino, e si bolla di bel nuovo, perchè ne sorga l'acido carbonico. Allora al liquore pellucido, e giallo si aggiunga l'acqua di calce bollente, finchè ne nasca il precipitato, il quale seccato con una quarta parte di carbone polverizzato si ponga al fuoco fino all'incandescenza, non tarderà l'arsenico nella storta a sublimarsi nel suo stato metallico. Che se la calce ritiene per ventura qualche parte di arsenico, si può liberare triturandola nell'acqua con una porzione di acido boracico (1).

---

* (1) Questo metodo di Rose sembra il migliore per riconoscere la presenza dell'arsenico nelle sostanze del ventricolo, specialmente se uno deve esaminare qualche cadavere che sia stato per qualche tempo sotto la terra. Fischer dopo aver lodato questo metodo consiglia di fare le seguenti operazioni; 1. di trattare la massa sospetta coll'acqua, colla potassa e coll'acido nitrico, come vuole Rose; 2. di esaminare il liquido ottenuto per mezzo dell'acqua di calce, dell'idrogeno zolforato, del cupro ammoniacale e del camaleonte minerale; 3. sublimare, secondo il metodo di Rose, il precipitato formato dall'acqua di calce in una porzione di questo liquido; 4. esporne un'altra parte all'azione del-

§. 86. Per iscoprire se nel liquido sospetto vi sia del piombo, svaporato prima si metta sul fuoco fino all'incandescenza, aggiuntavi prima polvere da carbone, perchè riprenda la sua forma metallica; oppure si mescoli al liquido istesso una quantità di ammoniaca zolforata liquida, che fa nascere un precipitato nero.

Se nelle sostanze liquide dello stomaco vi fosse del sublimato corrosivo, diluite nell'acqua distillata si mescolino col carbonato alcalino liquido, finchè terminata l'effervescenza

---

la pila di Volta; 5. determinare se, il metallo ottenuto per mezzo della calcinazione dell'arseniato di calce e per mezzo della pila di Volta, spande un odore d'aglio gettandolo sui carboni accesi.

Orfila nella sua opera eccellente che porta per titolo *Traité des poisons* ec. 8. vol. 4. Paris 1815., dà un altro metodo, il quale è alquanto diverso da quello di Rose, imperciocchè egli si serve dell'idrozolfuro di ammoniaca, il quale precipita il veleno nello stato di zolfuro di arsenico, mentre Rose lo trasforma col suo metodo in arseniato di calce. La ragione si è che l'idrogeno zolforato è un reattivo più sensibile, e merita quindi la preferenza, specialmente nei casi in cui la sostanza velenosa fosse in picciolissima quantità, e sparsa in tutti i liquidi e su tutte le membrane del ventricolo.

siasi formato il precipitato. Se questo è d'un color laterizio, deve nascere allora un forte dubbio che quell'uomo sia morto di veleno. Se si aggiunge al fluido sospetto una soluzione di rame nell'ammoniaca caustica liquida si forma un precipitato bianco, se avvi l'istessa sostanza velenosa, e l'acqua di calce gli dà un color lurido o sporco precipitandolo. L'ammonia zolforata liquida precipita il sublimato corrosivo all'istante coll'egual colore, che poi diventa bianco.

Agli ossidi di rame, i quali presi internamenti risvegliano acerbi dolori colici e la diarrea, succede la morte dietro una forte infiammazione gangrenosa. Per iscoprire questi veleni si adopera il cupro ammoniacale, il quale fa nascere sul liquido da esaminarsi una nuvoletta di un color verde-ceruleo; l'acqua di calce rende il precipitato verde.

§. 87. Agli avvelenamenti devonsi riferire gli effetti di alcune medicine pericolose, drastiche o velenose, le quali o dagli stessi medici, o dai cerratani e da altri somiglianti persone sogliono prescriversi secondo i principj della medicina.

Erano altre volte in uso i così detti filtri per destare l'amore, l'odio o promovere la sterilità, queste sciocche credenze stabilite dal-

la superstizione, sono del tutto poste in non cale, abbenchè non possa negarsi che dai medicamenti riscaldanti, drastici o acri ne possano nascere dei gravissimi danni.

CAPO III.

DEL SUICIDIO.

§. 88. Avvi una quistione assai difficile a sciogliersi: un uomo, ritrovato morto, avrà egli dato a se stesso la morte, o fu ucciso da altri? È costume dei sicarj, onde meglio celare il loro delitto, collocare in tal guisa il corpo dell' ucciso mettendovi a lato delle armi, da far nascere il sospetto d' un suicidio. Una tal quistione deve essere sciolta dal medico pubblico; imperciocchè alcune volte vuolsi sapere, quale abbia potuto esser la cagione da spingere un uomo ad incontrare volontariamente la morte. Questo argomento sarà trattato quando si avrà occasione di parlare delle malattie dello spirito. Una tal quistione sembra però di tal natura, che senza una profonda cognizione della medicina può esser messa in chiaro. Questo genere di morte è alcune volte involto in così dense e folte tenebre, da non potersi provare senza le più chiare testimonianze.

§. 89. Onde meglio rischiarare un punto di tanta importanza, fa d'uopo scorrere tutti i diversi generi di morte volontaria. Vi sono alcuni che da se stessi s'impiccano, operazione che non si può così agevolmente eseguire dagli altri, senza una forte resistenza del paziente, e senza che non rimanga qualche segno sul suo corpo. Che se l'omicida, per nascondere il suo delitto, avrà sospeso ad un laccio l'ucciso, allora non si vedono nè il turgor delle vene, nè la lividezza della faccia, nè gli interni segni della soffocazione, ma non apparisce la menoma sigillazione o impronta nel collo che suol lasciare la forza della corda; cosicchè nasce il sospetto che il corpo sia stato sospeso al laccio dopo morte, per occultare il delitto.

In un uomo strangolato da un altro, vedesi sovente il laccio o il collare presentare molti nodi, che difficilmente avrebbe potuto formare un uomo che da se stesso si impicca in quegli ultimi momenti; vedonsi pur anche questi nodi in uno dei lati del collo, mentre che da se stesso più facilmente avrebbe potuto annodarli nella parte anteriore. Tutte queste ragioni devonsi ricercare negli atti del processo.

§. 90. Un altro genere di morte è quello,

in cui un uomo siasi data la morte con un' arma da fuoco. È facile allora provare il suicidio, se l'arma da fuoco sarà stata introdotta nella bocca, ciò che difficilmente avrebbe potuto effettuarsi da un altro, senza volontà dell'ucciso; se l'ucciso sarà stato molto destro nel maneggiare queste armi; se avrà messo in opera uno di quelli artifizj che sogliono usarsi a nascondere per qualche tempo il delitto, come fanno alcuni, i quali mescolano una certa dose di canfora alla polvere da scoppio, per impedire lo strepito; se le dita vedonsi bruciate dalla polvere e contratti dallo spasmo.

Al contrario però, se la direzione della ferita prodotta dal colpo dell'arma da fuoco fosse tale, da mostrare che la palla fosse stata spinta in alto; se l'ucciso fosse un fanciullo, o un uomo non molto avvezzo a maneggiare le armi da fuoco; se l'arma si fosse trovata alquanto lontana dal corpo dell'ucciso; se le dita non apparissero nè contratte, nè bruciate o annerite; è cosa allora molto probabile che quell'uomo sia stato ucciso da un altro.

§. 91. Tutte le altre ferite prodotte colla spada, col coltello, col pugnale o con altre armi, sono ancora più ambigue e più difficili a determinarsi. Se si trovasse un uomo i cui vasi maggiori del collo fossero stati recisi con

un rasojo, nascerebbe sospetto di suicidio, se la ferita non fosse molto profonda, da far credere che fosse più tosto morto per una soverchia perdita di sangue; se il rasojo si ritrova ancora nelle mani dell'ucciso, o che la ferita diretta da sinistra a destra fa credere che siasi ferito colla mano destra; se vi è qualche testimonio, il quale assicura di avergli veduto comprare il rasojo o altre armi. Nell'istessa guisa deve istituirsi il giudizio sulle ferite delle altre parti, di modo che si possa sempre paragonare la direzione, la grandezza della ferita, e la grossezza delle armi.

Se però le armi si ritrovano in vicinanza dell'ucciso, o poco distanti, o gettate da lungi; se la ferita fosse nel dorso; se la recisione della gola fosse diretta da destra a sinistra; se la ferita non solo avesse separato tutte le parti del collo, ma si estendesse fino alla faringe. Sembra allora verosimile che quell'uomo sia stato ucciso da un altro.

Tutte queste circostanze però non potranno avere giammai alcun grado di certezza, se non sono appoggiate dalle testimonianze, che si ritrovano nei processi.

§ 92. L'ispezione del cadavere non è sufficiente a comprovare se un uomo sommerso nell'acqua, abbia ciò fatto a bella posta, op-

pure se ciò sia avvenuto per negligenza o per colpa d'un altro. Alcuni sogliono ricorrere ai segni d'un'esterna violenza, per giudicare se fosse stato gettato nell'acqua da un altro; tutti questi segni però possono essere prodotti o dalla caduta fra luoghi sassosi, o dai legni tra i quali il corpo è andato ad urtare. In eguali dubbiezze è avvolta la morte avvenuta dietro un salto o una caduta da qualche rupe, da un tetto o da qualche altra altezza. Dall'ispezione del cadavere non si potrebbe desumere se quell'uomo siasi gettato da se, o se fosse stato precipitato da un altro. Non si potrebbero parimente assegnare sicure prove in un caso di avvelenamento, se il veleno sia stato propinato da altri, o se l'abbia volontariamente preso, se la cagione della morte volontaria non si rilevasse dagli atti del processo. Si può nondimeno raccogliere dalla grande dose del veleno ingojato, specialmente se ha un pessimo sapore, che quel soggetto si è procurata la morte da se stesso con un veleno. Se poi egli avesse comperato poco prima il veleno in qualche officina, cresce allora la probabilità dell'avvelenamento volontario. Se poi si giunge a sapere con certezza che il defunto conosceva la forza e l'indole del veleno, allora, se tutte le altre circostanze combinano, è da supporsi con sicurezza il suicidio.

CAPO IV.

DEL MODO DI CONOSCERE ALCUNE ALTRE SPECIE DI MORTE.

§. 93. Il genere di morte, di cui sia rimasto vittima un uomo, può rilevarsi dall' ispezione del cadavere, fondando il giudizio sui principj dell' anatomia patologica. La ragione però e l' esperienza ci insegnano che vi sono alcune specie di morbi o di morte, le quali non lasciano sul cadavere alcun segno da potersi riconoscere cogli occhi o col tatto.

Si danno nei cadaveri alcuni fenomeni, i quali lasciano qualche segno della sofferta malattia, quantunque possono considerarsi come effetti di una lunga agonia o di una lenta morte; debbono tra questi annoverarsi i polipi del cuore, se sono semplici coaguli fibrinosi (path. gen. §. 91), e l' acqua che si trova alcune volte effusa nel pericardio e nei ventricoli del cervello (path. spec. §. 582.). Devonsi finalmente tenere in egual conto tutti i segni di sfacello o di putrescenza e tutte le tumescenze edematose che si osservano nei cadaveri, segni tutti i quali nati dopo la morte, nulla hanno da fare colle pregresse malattie.

§. 94. Non vi è adunque cautela che basti nell' ispezione dei cadaveri, affinchè si possa portare un retto giudizio sul genere di morte e sulla malattia pregressa. S' ingannano coloro, i quali dopo avere osservato o l' una o l' altra o tutte tre le cavità del corpo, credonsi di aver terminata la loro indagine sul cadavere. È un oggetto di grande importanza il dover spingere alcune volte le loro ricerche nelle parti più interne del cervello, e nelle parti più nascoste dello spinal midollo, per iscoprire la cagione della morte, o la specie del morbo. Giova pur anche non poco, un' esatta disamina dei nervi, per riconoscere se le loro membrane siano infiammate o prese da gangrena.

§. 95. Fra tutte queste specie di morte la più comune è la *soffocazione*, i cui segni nel neonato sono stati da me indicati (§. 60—62.). Si farà qui menzione della soffocazione nei sommersi, nei strangolati e in quelli che hanno respirato un' aria mefitica. I segni i più comuni sono i seguenti: il ventricolo destro del cuore e i polmoni sono turgidi di sangue, e la stessa sostanza dei polmoni apparisce livida e zeppa di sangue; turgidi sono del pari i vasi e i seni del cervello, e si scorgono delle macchie sparse per tutto il corpo.

Se la soffocazione è stata prodotta dai vapori mefitici, oltre al turgore dei vasi, segnatamente del capo e del collo, i cadaveri si conservano lungamente dopo la morte caldi e flessibili: gli occhi alquanto prominenti conservano la loro lucidezza per tre giorni (Bichat sur la vie et la mort, p. 283. 284.). Il ventricolo destro del cuore e la vena cava sono piene di sangue fluido sì, ma spumeggiante. Il ventricolo però sinistro e l' aorta sono vote di sangue. La glottide rimane per lo più aperta, innalzata l' epiglottide, dai vani sforzi per potere inspirare l' aria atmosferica.

I corpi dei sommersi poco dopo la morte diventano rigidi, oppure lividi e sparsi di macchie; le labbra di un colore subceruleo; la lingua spinta all' infuori; la bocca piena di schiuma e gli occhi prominenti. Aperto il cadavere si riscontrano le stesse cose, che generalmente si ritrovano nei soffocati, nei quali casi la morte è una conseguenza dell' impedita ispirazione e ossigenazione del sangue. Alcuni che sono costretti a respirare lungamente nell' acqua, hanno la trachea piena d' acqua o di schiuma, ritrovasi anche dell' acqua nel ventricolo: altri uccisi al momento, da un' apoplessia, mostrano soltanto i segni generali della soffocazione. È stato osservato che il sangue

dei sommersi è fluido (Walter de apoplexia §. 36.) sebbene non in tutte le parti (Roose's Beytr. zur off. und gerichtl. ar. 1. p. 189.).

§. 96. Coloro che muojono di fame hanno lo stomaco e gli intestini voti, e qualchevolta in varj luoghi corrosi; il corpo da magrezza distrutto; i muscoli estenuati e lassi, e i vasi sanguigni per lo più vacui. Somiglianti fenomeni sogliono osservarsi in quelli pur anche che rimangono vittime di mortali emorragie (Kleins ann. B. 14 p. 163.). Finalmente bisogna avvertire, che se abbisognasse di far trasportare il cadavere dell' estinto in altro luogo, devesi apporre il sigillo alla bara, perchè il difensore non apporti per eccezione di essere stato cangiato il cadavere.

SEZIONE III.

DEI DIRITTI DELLE DONNE.

CAPO I.

DEL DIRITTO DELLE VERGINI.

§. 97. Tutte le leggi tanto divine che umane proibiscono di offendere il verginal decoro. Spetta adunque al medico pubblico il sostenerlo o negarlo in giudizio, o determinare, ove trattisi di ratto, se ciò possa aver luogo senza consenso della donna. Sebbene questo genere di giudizj sia per se stesso difficilissimo, tuttavia può esso ricevere molto lume dai più sani principj della Fisiologia.

§. 98. Si può stabilire che illesa ritrovasi la virginità d'una fanciulla, quando non vi sia alcun segno di commercio con un uomo. Ma i segni dell'integrità delle vergini non sono sempre li stessi. Può una donna aver avuto commercio con un uomo, si può da se stessa corrompere senza che apparisca il menomo segno d'immissione del pene. Questi vizj però sono del tutto estranei alle quistioni legali.

I segni della così detta virginità sono i seguenti: le ninfe sode, ristrette e ferme, la piccolezza del clitoride, l'integrità e la presenza dell'imene, e la ristrettezza della vagina, la quale presenta molte ed abbondanti piegature o rughe. Tra questi segni tiene il primo e principal luogo la presenza dell'imene, imperciocchè questa membrana è la prima ad essere lacerata nel primo coito, e vedonsi allora scorrere alcune goccie di sangue. Rotto l'imene, le colonnette con esso contigue si rendono più visibili, e formano le così dette *caruncule mirtiformi*, segni più certi dell'avuto commercio (phys. §. 512.).

§. 99 Quantunque tutti questi segni siano comuni e degni di fede, non lasciano però d'essere molto ambigui. Imperciocchè l'integrità dell'imene, che vuolsi qual segno il più certo dell'illeso pudor verginale, potrebbe aver luogo anche dopo l'eseguito commercio con un uomo, se il membro virile fosse piccolissimo, o se le parti genitali di una donna fossero più rilasciate del solito, o che avessero lungamente sofferto un flusso bianco. Accade puranche che l'apertura sia più dilatata prima dall'eruzione dei mensili ripurghi o nel tempo che questi fluiscono, di modo che l'effusione del sangue, segno della verginità, pos-

sa ingannare. Accade perciò, sebben di rado, che vedasi l'imene anche dopo il parto (Tolberg de hymenum varietate p. 14. 15. diss. Hal. 1791.).

Molte sono le varietà che si osservano in questa membrana, alcune volte essa manca del tutto (Hauermanns prakt. Beruerk. 1. p. 21.), altre volte s'innalza con molte creste, simili alle caruncule mirtiformi (Tolberg p. 9.), mentre altre volte vi sono molti orifizj (Osianders Denewurd. vol. 2. p. 30.).

Non sarei disposto a credere che questa membrana possa lacerarsi senza copula, quantunque per mezzo della manustuprazione possa essa esser rotta. La situazione delle parti non permette che nel salto colle coscie divaricate si possa infrangere (Tolberg p. 3.).

Quelle donne che soffrono il prolasso dell'utero, possono facilmente perdere questo sagro custode della loro illibatezza, ad onta che nelle vergini rare volte si dia questo morbo. Vide Jorgio rompersi l'imene per una caduta fatta sopra un ferro, tuttavia può anche dopo riconoscersi la virginità (Taschenbac bag gesetmassingen unterf. des Weibes p. 46.).

Potrebbe finalmente ammettersi l'opinione de' due rinomatissimi medici Mercuriale (Var. lect. lib. 6. cap. 25.) e Morgani (Advers.

Anat. 1. p. 40), cioè che in una vergine dietro un leggero e continuato impulso del membro virile può obliterarsi, senz' essere rotta, la membrana dell' imene, molto più se prima era rilasciata, e in questo caso l' effusione del sangue non è un indizio certo nè un testimonio perenne di questo segno tanto equivoco; può anche esser contrafatto da una scaltra e artifiziosa donna, la quale mostri come suo il sangue degli altri; è ormai quasi provato dall' esperienza, che non solo nel primo coito, ma nel secondo pur anche e in alcuni altri si possono avere alcune goccie di sangue.

§. 100. Meno certi e più dubbj sono gli altri segni della virginità. La vagina può ristringersi colla continenza e coi rimedj astringenti; ragione per cui vuolsi che nelle persone sospette l' esame debba istituirsi dopo un bagno tepido. La piccolezza del clitoride, che si nasconde tra le ninfe ed è coperto dal prepuzio si annovera tra i segni dell' illibatezza verginale (Torg's Taschent, bey gesetmassingen Unters. des Weibes. p. 43.). Vi sono però delle donne che per una particolare struttura hanno un clitoride molto grande, come abbiamo sopra indicato (§. 27.).

Sono debolissimi i segni che si ricavano dallo stato in cui trovansi le mammelle. Seb-

bene questi organi siano nelle fanciulle più resistenti e più duri, e che il loro capezzolo non sia molto sviluppato con un disco di color di rosa che lo circonda, nondimeno tutti questi segni non si cancellano dopo il primo coito, e possono anche per lungo tempo osservarsi in una cortigiana. Si danno anche delle giovinette illibate le cui mammelle assai floscie e vizze presentano un ampio disco papillare di colore oscuro o pallido, segnatamente in quelle che sono dotate di capelli neri e di un colore giallastro alla cute.

§. 101. Le leggi Romane stabiliscono che si abbia riguardo al pudor virginale (Digest. lib. 25. tit. 4. l. 1.), e che nell'ispezione del ventre siano scelte dal Pretore tre levatrici approvate che sappiano la loro arte e siano degne di fede. Il Codice Carolino vuole che siano chiamate alcune sagge e provvide matrone (art. 35.); essendo però queste donne non molto istruite nelle scienze anatomiche, da portare un retto giudizio sulle diverse anomalie delle parti genitali, devonsi, secondo il divisamento dei moderni giurisperiti, chiamare più tosto i medici giurati e a tal uopo stabiliti dalle autorità civili. Questi affinchè possano seriamente e con gravità trattare una sì importante quistione, devono essere avvertiti di non

offendere la castità e l'illibatezza delle fanciulle con ischerzi, e con illeciti motteggi.

§. 102. Lo *stupro* eseguito con violenza o senza consenso della donna forma alcune volte un oggetto di quistione.

Un illecito commercio commesso con violenza in una donna onesta e scevra d'infamia, dicesi *stupro violento*. Devesi da questo distinguere lo stupro non volontario, il quale abbenchè non siasi effettuato colla forza, non ha però ottenuto il libero consenso della donna. Se una donna fosse del tutto ignorante dell' indole e delle conseguenze dell' azione che commette; se fosse ubbriaca o non ancor nubile; se priva di mente, o presa per avventura da sonnambulismo fosse deflorata con frode e con insidiosi maneggi dell' aggressore; allora questa donna priva di libero volere avrebbe sofferto uno stupro non volontario. In varie leggi e presso molti autori non si fa alcuna distinzione tra questa specie di stupro e lo stupro violento. Diffatti il Codice di Giustiniano (lib. 9. tit. 13. l. 2.) dice: » si ipsi raptores metu, vel atrocitate poenae, ab hujusmodi facinore se temperaverint, nulli mulieri, sive volenti sive nolenti peccandi locus relinquetur; quia hoc ipsum *velle* mulierum, ab insidiis nequissimi hominis, qui

» meditatur rapinam inducitur. Nisi enim eam
» sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumve-
» nerit, non faciet eam velle in tantum dede-
» cus sese prodere.«

Non mi sembra molto lontano dallo stupro commesso per forza quella violazione d'un' onesta fanciulla, la quale con oppio o con altri somiglianti rimedj fosse posta in tale stato, da non essere più conscia di se nè della sua volontà; stimo perciò assai giusto il parere di Grolmann, il quale chiama questo delitto stupro violento (Grundsatze der Criminalrechtsw. §. 239.). Altri adoperano un'altra specie di forza, e colle minaccie e collo spavento atterriscono in tal guisa una debole fanciulla, che sebbene sia lontana dal vizio, tuttavia per timore che l' aggressore non commetta un egual delitto, si abbandona ad esso interamente (Feuerbach's Lehrb. des peinl. Rechts §. 267.). Perciò le leggi patrie puniscono questi insidiosi delitti anche con dieci anni di carcere (Pr. Gesetbz. tit. 20. §. 1048—1054.). Colui che avrà violato una fanciulla non ancor nubile, subisce una pena eguale a quello che ha commesso uno stupro violento (ivi. §. 1054.): appartiene a questa legge l'ordine emanato il giorno 9. Novembre 1815. Non sono molto diverse le leggi della Baviera, quantunque chia-

mino questo delitto stupro solamente involontario (Strafgesetzb. fur. das K. Bajern, §. 377. 378.).

§. 103. Un violento stupro non può aver luogo che in una donna onesta, la quale non siasi mai prostituita, o che per ventura una volta corrotta, avesse con una savia condotta ricuperato la sua perduta fama (Klein's Grunds. des peinl. Rechts. §. 404). Colle cortigiane non si commette alcun violento stupro. Basta solo l' essersi impiegata la forza per commettere un vero stupro violento; basta anche la forza riunita di molti aggressori, non che basta pur anche la forza impiegata da un uomo forte e robusto contro una fanciulla non ancor nubile. Se le forze dell' uomo e della donna fossero eguali; se le forze della donna fossero maggiori; se fosse del tutto sana di mente e se spontaneamente si prestasse; è difficile allora che avvenga uno stupro in una donna adulta. Questa è la ragione per cui le leggi dell' Inghilterra nel più stretto senso lo qualificano per uno stupro violento (Blakstone's Commentar. on the laws of Engl. B. 4. ch. 15. p. 211. (1)).

(1) Our english law does nos entertain quite such sublime ideas of the honour of either sex, asto lay the blame of a mutual sault upon on of the transgressors only.

§. 204. Per comprovare ed investigare nel corpo d'una donna i segni d'uno stupro violento, il medico pubblico e gli ostetricanti giurati sogliono essere interrogati. Questa disamina se è fatta al momento dopo della deflorazione, non è molto difficile. Imperciocchè i dolori che si risvegliano nelle parti contuse, rotte o lacerate, il gonfiamento di queste parti, e la perdita abbondante di sangue fanno chiara testimonianza della forza usata, specialmente nelle giovinette non ancora adulte. Qualche tempo dopo il commesso delitto non si potrebbero più riscontrare questi segni, soventi però rimane dopo la rottura di queste parti, una certa difficoltà nell' entrare, la retenzione dell' urina, la stitticità del ventre e molte altre croniche affezioni.

§. 105. Una donna che ha sofferto uno stupro violento può difficilmente concepire, abbenchè nello stupro involontario possa aver luogo il concepimento. Io son persuaso che non si possa dare concepimento alcuno senza piacere della donna. Vero è che il piacere può essere anche forzato, giacchè una donna spinta dalla forza, dalle lusinghe e dalle bevande riscaldanti o narcotiche, può anch' essa sentire qualche eccitamento alla libidine. Or se una donna sperimentata non può evita-

re un tal sentimento, cosa dovrà aspettarsi da una giovinetta non avvezza a queste sensazioni? Molte sono le varietà di questa libidinosa sensazione, di modo che nello stato di lipotimia può essere così leggera e di tal natura che in seguito più la donna non se ne ricordi (Albers in Roose's Medic. Miscellen, p. 129—137.).

§. 106. Le leggi non risguardano consumato lo stupro, se non che dopo la violazione prodotta dall'immissione del membro virile e l'ejaculazione del seme (Feuerbach. l. c. §. 268.). Vi sono però alcune leggi, le quali con molta ragione puniscono la sola commessa violenza malgrado che non abbia avuto luogo l'effusione del seme nelle parti genitali della donna. In questo modo il Codice Carolino punisce il delitto di violenza apportata al decoro e all'illibatezza delle vergini e delle matrone (Carol. Art. 219.), così vanno d'accordo le patrie leggi nel dare il giudizio d'un sì atroce misfatto (Klein's Annal. B. 10. p. 197. (1)).

---

* (1) Il nostro Codice stabilisce varie pene secondo le diverse circostanze che accompagnano lo stupro. Chiunque con pericolose minacce, con eff[illegible]iva violenza o con artifizio diretto ad istupidire i sensi riduce una donna in uno stato da non oppor-

CAPO II.

DEL MATRIMONIO.

§. 107. Il fine del matrimonio si è quello di procreare dei figli, dietro una leggittima unione. Operano adunque contro il fine della natura tutti coloro i quali non vogliono rendere alle mogli i doveri del matrimonio, o che non hanno speranza alcuna di prole. L'impotenza perciò del marito o della moglie, per cui non si possano prestare all' unione o alla procreazione dei figli, sono cagioni di divorzio (1).

re resistenza alle di lui voglie e commette lo stupro, questi sarà punito col carcere duro da cinque a dieci anni. Se la violenza avrà pregiudicato la salute o la vita dell' offesa, la pena può essere prolungata da dieci fino a vent' anni. — La violazione d' una donna non ancora adulta è punita come lo stupro.

Dopo aver stabilite queste pene la legge punisce pur anche la libidine contro natura, l' incesto commesso fra ascendenti e discendenti tanto legittimi, che illegittimi.

(1) « Canonicae leges, si ante carnalem copu« lam, impossibilitas coeundi deprehensa fuerit, li« berum faciunt mulieri, alterum virum sumere » (Can. quod autem 27., 9. 2.).

Si danno pur anche delle querele, in cui l'uno degli sposi si lagni della soverchia libidine dell'altro. In questi casi spetta al medico pubblico il ricercare le cagioni del divorzio, negarle o appoggiarle colle testimonianze.

A. *Dell' impotenza dell' uomo.*

§. 108. Tanto gli uomini quanto le donne traggono alcune volte argomento dell'impotenza, solo per allontanare da se il sospetto di uno stupro commesso. Due sono però le specie d'impotenza, o perchè non si può consumare il coito, oppure perchè non vale a procreare dei figli. Colui che non è atto al coito, questi o manca interamente del vigor necessario, o riguardo soltanto alla sua moglie, oppure per qualche tempo. Quest'ultima specie d'impotenza prodotta da qualche accidentale malattia o da vecchiaja, non vale a sciogliere il matrimonio. A questo vizio si può applicare, ciò che disse Ulpiano sul furore della moglie. „ Quid tam humanum est, quam „ fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem „ viri participem esse? " (Digest. lib. 24. tit. 3. l. 22.). Spesso però accade che il marito spinto dall'ira, dalla noja o da altre cagioni sia inetto ad usar colla moglie, mentre poi

abilissimo si trova nel commercio con una concubina o con qualche giovinetta. Questa osservazione non era sfuggita ai filosofi stoici e a Diocle Caristio (Plutarch. phys. philos. decret. 5. 9. 13.). Mancano per lo più di questa forza virile, tanto coloro che sono forniti d' un temperamento freddo, o che hanno esaurito la potenza generativa o per mezzo d' un abituale onanismo, per una lunga blenorrea, o per l' uso continuo di alcuni rimedj (tra i quali possono annoverarsi la canfora e l' abuso del caffè). Tra queste cagioni si devono pure riporre i difetti degli organi che servono alla separazione del seme; l' indurimento dei testicoli e la loro disorganizzazione nel sarcocele, quando vedonsi degenerati in una sostanza molle e poltacea (Ehrlichs Beob. 202), l' intera loro distruzione fatta dalla somma attività dei vasi assorbenti (Larrey's Denkwurdigh. p. 167.). Una operazione dell' ernia dello scroto mal eseguita e che apporta la castrazione (Frank sistem. di Poliz Medic. T. 1. p. 167.): finalmente l' indurimento, i calcoli e la paralisi delle vescichette seminali, o dei condotti deferenti.

§. 109. Cade qui in acconcio una quistione, i castrati sono veramente impotenti? Devono giudicarsi impotenti coloro i cui testicoli siano ancora nascosti nel ventre?

I Giureconsulti Romani fanno una distinzione tra i castrati e gli *spadoni* (spadones) voce generalmente applicata a tutti coloro che per un vizio morboso, sono in parte mancanti della facoltà di generare. Devonsi tra questi annoverare i così detti *thlibias* e *thlasias*, cioè coloro, i quali col continuo strofinio, o perchè stanno continuamente a cavallo, si rendono effeminati, ciò che Ippocrate disse degli Sciti (Digest. lib. 50. tit. 16. l. 128.). Costoro potevano legarsi in matrimonio, potevano adottare e chiamare un erede postumo (Digest. lib. 38. tit. 2. l. 6.). Credevasi però che i castrati non potessero generare, e che quindi non erano atti nè a contrarre matrimonio, nè a chiamare eredi.

Non vi ha dubbio però, come si potrebbe provare con molti fatti, che non solo gli *spadoni* ma anche i castrati sono atti al coito, avvegnachè non valgano a render feconda una donna. Sentono anch'essi un certo prurito, hanno erezione, debbasi ciò attribuire all'umore della prostrata o ad una certa forza secernente delle vescichette seminali. Dicesi di fatti che le donne sfrenate e libidinose ricerchino molto gli abbracciamenti degli eunuchi.

I testicoli poi nascosti nell'addome non mettono alcun ostacolo al coito e non tolgono

l'attitudine a fecondare una donna, molto più se rimane nascosto soltanto un testicolo. Il diritto Romano non esentuava i monorchi dal servizio militare, mentre Silla e Cotta due celebri capitani dicesi che siano stati di tal natura (Digest. lib. 49 tit. 16. l. 4.). Paolo Zacchia fa menzione di un uomo, il quale non aveva che il solo testicolo destro, a cui vi erano però uniti doppj vasi seminiferi (Quaest. Med. Legal. lib. 2. tit. 3. qu. 7.). Se avvi dunque mancante l'uno o l'altro testicolo, non si può dichiarare un uomo impotente, meno che per altri segni egli non apparisca capace o inetto alle cose veneree. Se tutti due i testicoli sono nascosti nell'addome può darsi che sia anche maggiore la forza generativa.

§. 110. Non tutti gli uomini che sono atti al coito, possono sempre fecondare una donna. Questo genere di esame è assai difficile. Imperciocchè in un matrimonio infecondo potrebbe nascer la quistione, a quale dei due sposi debbasi ascrivere la cagione della sterilità o dell'impotenza? Potrebbe darsi che siano ambedue capaci, ma l'uno eseguendo la sua operazione con sollecitudine, non la compisca nell'istesso momento dell'altra, circostanza necessaria pel concepimento; se lo sposo fornito

di un membro troppo lungo e molto teso lo spinge in tal guisa, da versare il liquor seminale verso i lati dell' utero; o che una donna molto lussuriosa perde nei reiterati amplessi, quell' umor prolifico tanto necessario alla procreazione dei figli. Un certo sentimento d' onestà proibisce sovenli la conoscenza del vero.

§. 111. Alcune volte si attribuisce la sterilità alla poca forza ed attività del seme, circostanza, la quale sebbene sia vera, non si può nondimeno in alcun modo conoscere. È vero pur anche che la troppo debole e sollecita ejaculazione del seme inattivo può aver luogo in principio dell' erezione. Questo vizio incontrasi più d' ogni altro, in quelli che ingannano la natura colle proprie mani o che soffrono delle polluzioni notturne.

Devono tra questi riporsi gl' *ipospadiaci* (hypospadiaci) cioè coloro il cui pene non è ben perforato, Morgagni riferisce varii esempj di questa viziosa conformazione come si è già detto (§ 26.). Sebbene in questi individui il seme abbia la facoltà di fecondare, ciò non ostante non possono essi facilmente slanciarlo. Leggonsi tuttavia degli esempj di alcune donne che sono rimaste gravide. Perchè una donna resti fecondata non è sempre necessaria l' introduzione del membro virile, basta che quel

fluido sia ben disposto e perfettamente elaborato, può il suo stimolo giungere a propagarsi anche nei luoghi i più lontani (phys. §. 223.). Una verga troppo corta non produce mai l'impotenza, nè l'esser essa incurvata, come supposero Diocle Caristio e tutti gli Stoici (Plutarch. physic. phylos. §. 9. 13.), quantunque Albino abbia osservato l'incurvatura del pene prodotta dall'aneurisma dell'arteria pudenda (Annot. Acad. lib. 3. c. 5.). La fimosi e la parafimosi non sono cagioni d'impotenza, potendo questi difetti esser curati col ferro, egualmente che l'ernie e i calcoli della vescica, sebbene rendano doloroso il coito sempre che i testicoli siano sani.

§. 112. Lo stringimento dell'uretra e l'ingrossamento delle sue membrane, le quali attaccandosi tra di loro impediscono l'ejaculazione del seme e l'obbligano a restare nelle vescichette, sono varie e non sempre legittime cagioni d'impotenza (Petit in Mem. de l'Acad. de Chirurg. 1. 434.). Ho fatto già osservare in altro luogo (Path. Spec. §. 639.), che questo vizio è una conseguenza di una blenorrea cronica; come pure da questa malattia possono avere origine tanto il ristringimento dei condotti escretorj che l'assottigliamento delle ve-

scichette seminali, come osservò Morgagni (De sed. et causs. morb. ep. 44. n. 7.), e in altro luogo quest' illustre Autore fa menzione d' un caso d' impotenza prodotto da una degenerazione scirrosa delle vescichette seminali (Ep. 46. n. 5. 6.).

Non è una cagione molto frequente d' impotenza il tumore della prostrata, il quale comprimendo i condotti escretorj delle vescichette seminali, e le stesse vescichette, giunge ad obliterarle, vizio tanto ben descritto da Herholdt (Arnemann's Magaz. der Wundarzneyk. vol. 2. p. 101—125.)

§. 113. Dovendo dunque il medico pubblico portar giudizio sull' impotenza d' un uomo, deve prima considerare l' età del soggetto, il modo di vivere, e i morbi che ha sofferto, onde poter conoscere le cagioni dell' impotenza tanto *vera* che *simulata*. Imperciocchè un vecchio di settant' anni naturalmente non è atto al congresso amoroso, quantunque si diano molti esempj di una vegeta e feconda vecchiaja. Sarà spinta quindi l' indagine sulle cagioni fisiche o morali, che possono rendere infecondo un tal matrimonio. Devonsi tener a conto i costumi dei due sposi, ed indagare, se fia possibile, le cose più arcane dello stato conjugale, cioè se l' una sia più cele-

re dell' atto nell' operazione, o se amendue in un tempo istesso compiono la loro operazione.

§. 114. Esaminata la moglie se non avrà chiaramente potuto rinvenire le cagioni dell' impotenza del marito, rivolto il medico a questo seguiterà il suo esame. Le leggi patrie non spingono il giudizio a tal grado d' impudenza, da permettere che l' accusato d' impotenza pubblicamente abbia commercio colle cortigiane, come è costume dei Francesi. Nè la decenza permette che il medico, oltre l' ispezione della verga dell' uomo, passi ad eccitare la libidine col vellicamento e con altre indecenti prove; nè mi sembra lodevole il consiglio dei Magistrati di Wirtemberg, i quali vogliono che il chirurgo giaccia nell' istessa stanza colla persona sospetta d' impotenza per vedere, se quegli sia atto all' erezione (Elvert. die Unzulässigkeit ärtztlicher Entscheidungen uber männliches Vermogen. Tubing. 1808.).

Dopo un' attenta disamina della verga e dei testicoli, devesi rivolgere l' indagine alle parti vicine. Fa d' uopo ricercare, se mai fosse impedito il corso delle urine, in questo caso devesi esplorare col catetere o colle candelette lo stato dell' uretra, della prostata e della stessa vescica: anche per la strada del-

l'intestino retto può il medico assicurarsi se vi fosse tumore sulla prostata.

Accade però, abbenchè di rado, che alcune cagioni dell'impotenza nell'uomo siano interne e nascoste, e allora il medico non può che per via di congetture dare un giudizio o dell'impotenza o della forza generativa.

B. *Sterilità delle donne*.

§. 115. Anche nella donna devonsi distinguere tutti quelli ostacoli che si oppongono al coito o le rendono inabili al concepimento. Se esistono i primi devono esservi per necessità anche i secondi. Quando vi sia la sterilità senza impedimento al coito, allora è cosa assai difficile poterne stabilire le cagioni, le quali alcune volte non si possono in modo alcuno riconoscere.

§. 116. Noi cominceremo ad esaminare sì fatti ostacoli dalle parti esterne. L'imperforazione (atresia) della vulva (path. gen. §. 102.), se si limita soltanto ad una insolita densità o imperforazione della membrana dell'imene, non apporta un ostacolo invincibile al coito; un membro vigoroso e robusto o la mano del chirurgo potranno infrangere questo ostacolo. È necessario sapere, se siano scorsi i mensili

ripurghi; se ciò avvenne, avvi speranza che l'apertura troppo stretta potrà dilatarsi. Se però non siasi veduto il sangue mestruo, se non si scorge il menomo forellino, è da temersi che le parti interne non siano mal conformate.

Devonsi riporre tra i vizj di conformazione l'unione dell'intestino retto colla vagina, come nel caso riferito da Burns di Glasgow (Edinb. Med. And. surg. journ. 1805. Apr. p. 137.); era parimente in modo meraviglioso la vagina incollata coll'intestino retto, sebbene questi fosse superiormente aperto con un orifizio particolare (Huxham Opp. vol. 3. p. 8. s.). Questo vizio non era stato d'ostacolo al concepimento, ma essendo l'orifizio della vagina qualche poco sotto l'ombellico, ed essendovi sopra le intestina, doveva al marito essere molto incomodo l'usar colla moglie.

Questo difetto si è alcune volte veduto nascere da una fistola dell'ano, e dalle ulceri dell'utero e della vagina (Stork. Ann. Med. 2. p. 204. Stockhausen diss. de aedoe-opsophia Hal. 1795.).

§. 117. Il solo ristringimento della vagina, sebbene sia ristrettissima e molto angusta, non può per se stesso essere un ostacolo invincibile al coito. Quantunque non possa la verga

spingersi molto in alto, nondimeno può aver luogo la fecondazione, e sopravvenendo il parto cessano da se questi ristringimenti e si dilata la vagina (Hist. de l'Accad. de Paris, 1712. p. 48., 1798. p. 83.). Che se oltre al ristringimento della vagina, l'utero e l'ovaja non siansi sviluppate, questa specie di difetto, nella donna ancor viva non si può riconoscere se non che dal coito doloroso, giacchè non impedisce, è vero, il commercio venereo, ma è del tutto contrario al concepimento (Morgagni de sed. et causs. morb. Ep. 46. n. 21.). Alcune volte, oltrechè le parti esterne sono ristrettissime e piccole, e non vi è apertura della vagina, manca anche l'utero; Theden riferisce di un simil caso un esempio meraviglioso (neue Bemerk. B. p. 265.). La donna era atta agli amplessi venerei e al matrimonio, ed anche trasportata alla libidine, ma non concepì giammai, lo che non deve far meraviglia (1).

---

* (1) Prima anche di Theden aveano osservato gli anatomici alcuni esempj singolarissimi di donne cui mancava l'utero, sebbene fossero fornite della vagina e delle altre parti esterne genitali. Realdo Colombo celebre anatomico Cremonese conobbe una donna la cui vulva era formata come quelle di tutte le altre donne. Tutte le volte però che usava col

§. 118. Possono esservi dei vizj nella vagina da rendere doloroso o poco grato il coito, e perciò quantunque non si oppongono al concepimento, sono però contrarj alla voluttà scambievole degli sposi. Conosce ognuno quanto sia puzzolente lo scolo leucorroico di una donna, il quale non solo rilascia, ma corrode ed escoria le parti, vizj tutti che si possono comunicare anche alla verga dell' uomo. A questi vizj appartengono le ulcere della vagina; le emorroidi rivolte a queste parti, in cui diventando i vasi varicosi eccitano una sensazione dolorosa: l'ernia della vagina: il prolasso dell' utero, non che il rovesciamento e l'inversione di quest' organo.

§. 119. Vi sono pur anche degli ostacoli più nascosti e di più fina indagine; non si deve giammai tralasciare l'esplorazione, come inculcano tutti gl' Ippocratici (Hippoc. de steril.

---

marito risentiva dolori acerbissimi. Nel cadavere di questa donna Colombo osservò esservi una prominenza simile al collo dell' utero, ma non rinvenne segno alcuno nè di utero nè di ovaja, nè di trombe falloppiane, per quante diligenti indagini egli facesse (Columbo de re Anat. Lib. XV.). Sandifort observ. anat. path. lib. 1. obs. 1461.) e G. Hill (De utero deficient. Pragae 1777.) hanno fatto menzione di molti altri casi a questi somiglianti.

p. 676.). È assai conosciuto quel vizio delle ovaja, in cui tutto il corpo dell' ovaja vedesi degenerato in una massa di idatidi: ciò si può riconoscere dai segni in altro luogo riferiti (Path. spec. §. 603. 604.). L'utero può anche essere vessato da polipi e da qualche carcinoma. Conobbe bene Erasistrato tutte queste cagioni (Plutarch. philos. decr. 5., 9.). Finalmente le trombe falloppiane se sono attaccate all' ovaja o impervie possono essere cagioni della sterilità delle donne (Morgagni de sed. et causs. morb. ep. 26. n. 13., ep. 45. n. 23—26.). Tutti questi difetti non potendo essere riconosciuti durante la vita, presentano ostacoli insuperabili alla fecondazione, ma non già al coito.

§. 120. Se non si può trarre argomento probabile alcuno della sterilità da tutti questi ostacoli devesi indagare tutta la costituzione della donna. Un temperamento troppo gracile, facile a cadere nelle convulsioni disturba e sconcerta l' intero sistema dei nervi nel coito, di modo che non ne avvenga il concepimento. L' abuso dei piaceri venerei, come nei lupanari, produce la sterilità, imperciocchè il continuo e ripetuto orgasmo eccita un continuo turgore nelle ovaja e nelle trombe, per cui facile ne riesca la loro morbosa ade-

renza. A tutto ciò devesi aggiugnere che sono da osservarsi le proporzioni che passano tra le parti genitali della donna e quelle del marito, poichè una donna sterile nel primo matrimonio può diventar feconda nel secondo.

CAPO III.

MEZZI PER CONOSCERE LA GRAVIDANZA.

§. 121. Il parere dei periti nell'arte medica suole esser ricercato, o nella gravidanza clandestina delle fanciulle deflorate, o nelle simulate gravidanze delle cortigiane, delle vedove e delle donne condannate a morte, le quali devono subire il supplizio.

Sogliono nascondere la gravidanza tutte quelle donne le quali perduto il pudor verginale, temono macchiare d'ignominia se stesse e le loro famiglie. Alcune rozze ed inesperte credono coprire la loro gravidanza coll'aborto, o con un parto clandestino; altre al contrario del tutto ignorano di portare nel seno il frutto d'un illecito commercio, o si lusingano di non esser rimaste gravide da un solo coito (§. 57.).

Per evitare queste clandestine gravidanze le patrie leggi emanarono delle determinazioni

(Pr Gesetzb. tit. 30. §. 889). Imperciocchè puniscono anche la negativa sebbene i giurisperiti siano d' avviso che non debba essere per se castigata questa specie di dissimulazione (Kleins Grundsätze des peinl. Rechts, §. 351. Kleins Archiv. des Criminalr. vol. 6. p. 2. p. 63.). È imputabile però questo delitto quando è unito con qualche tentativo per uccidere il feto, o che per colpa della madre negativa il feto perisce (1).

---

* (1) Il nostro Codice prende anche in considerazione le gravidanze occultate, e stabilisce alcune norme per quelle donne rimaste incinte da commercio illegitimo. A tenore di quanto viene ivi espresso (Cap. VIII. §. 94. 95.). Una donna rimasta gravida da commercio illeggittimo dovrà al momento del parto chiamare una levatrice o un chirurgo, o una donna di proposito per farsi assistere. Ed ove il parto succedesse in tempo o in luogo da non poter chiamare ajuto, o avesse abortito, oppure se la creatura nata viva fosse morta nelle ventiquattro ore dopo il parto, sarà in dovere di notificare il parto a persona autorizzata ad esercitare l' arte ostetricia, e dove questa non fosse pronta, a qualcuno della superiorità, mostrandogli l' aborto o la creatura morta. L' occultazione del parto, seguita contro la legge, verrà dopo il ristabilimento dell' occultante punita con arresto rigoroso dai tre sino ai sei mesi.

§. 122. I segni della gravidanza nei primi mesi sono ambigui.

Sembra però che prima di tutto si debba passare all' esame delle parti genitali. Le parti interne delle ninfe, nei primi mesi della gravidanza sogliono apparire più turgide e più rosse del solito; a metà gravidanza tanto le interne che le esterne parti delle ninfe sono più floscie, e quindi si inturgidiscono verso il termine; alcune volte vi sono delle varici e dei tumori acquosi. L' esistenza dell' imene rende assai dubbia la gravidanza. La vagina fino al terzo o al quarto mese, è per lo più corta, sparsa di molte rughe, che alcune volte mentiscono un prolasso. Dopo il quarto mese, allorchè l' utero s' innalza di più (physiol. §. 145.), la vagina resa più lunga perde le rughe, se la sua struttura più rilasciata dell' ordinaria non la ripieghi sopra se stessa. Oltre tutto ciò la vagina della gravida è anche più scorrevole, e sparsa da tal copia di muco, come se vi avesse un' affezione leucorroica.

Devesi in seguito esplorare lo stato dell' utero, tanto se la donna stia ritta in piedi o stesa sul letto. Nei primi mesi della gravidanza il collo dell' utero è alquanto più vicino alla vagina, il suo orifizio è situato più profondamente, lo che accade anche nelle fanciulle cui

siansi soppressi i mensili ripurghi (Physiolog. §. 542.). Nelle primipare la bocca dell' orifizio, che prima formava una solcatura trasversale, prende allora la forma d' una piccola apertura alquanto rotonda a guisa di lente; ma nelle donne che abbiano partorito molte volte l' orifizio prende l' aspetto d' un imbuto, con un circuito aspro: l' uno e l' altro labbro rendonsi quindi eguali. Il collo dell' utero fino alla metà della gravidanza è più turgido, più molle, e più conico. La diagnosi però rendesi più certa, allorchè giungonsi a sentire i movimenti del feto; ciò che accade alla metà della gestazione. L' orifizio allora s' innalza di più, è quasi rotondo, se dai parti antecedenti non fosse rimasto più o meno lacerato. In queste donne alcune volte apresi spontaneamente, di modo che colla punta del dito si giunge a toccare la membrana esterna dell' uovo. Così per mezzo delle pareti dell' utero assottigliate o distese e più calde possono esplorarsi col tatto le diverse parti del feto (phys. §. 546.).

§. 123. Quindi si passa ad osservar le mammelle, la cui indole ha tanta connessione coi cangiamenti dell' utero. Nei primi mesi della gravidanza non si potrebbe istituire che una difficile indagine, molto più se si conosce lo stato in cui trovavansi prima di tal epoca.

Si sentono in principio delle leggere punture; quindi cominciano a diventar turgide; i capezzoli rendonsi più prominenti e il disco papillare prende un color rosso carico. Nella vigesima settimana si segrega un liquido sieroso, i cui segni vedonsi sulle camicie, o spremendo le mammelle facilmente apparisce (phys. §. 544.). Nel tempo istesso i vasi secernenti vedonsi turgidi e gonfj.

A tutti questi segni sono da aggiungersi quelli presi dall' ambito dell' addome. Nei primi mesi della gravidanza la regione ipogastrica lungi di gonfiarsi, sembra più tosto più contratta e più floscia, giacchè l' utero discende di più. Nel terzo o nel quarto mese l' addome diventa più turgido e più teso; offre già all' esplorazione l' utero gravido. Questo tumore va di mano in mano crescendo di modo che anche nel settimo mese, si può ritrovare il fondo dell' utero, qualche poco sopra l' ombellico. La fossetta che sta sopra all' ombellico si oblitera di più, da presentare una specie di prominenza, e la regione epigastrica e i precordj sono più elevati. Finalmente nel decimo mese l' utero depresso nel mezzo lascia liberi i precordj, e il tumore discende ad occupare l' infima parte dell' addome. Non si deve però prestare del tutto fede a questo tumo-

re, giacchè potrebbe nascere o da una raccolta di acque o da altre cagioni, ma devonsi con tutta diligenza paragonare i cangiamenti dell' orifizio dell' utero e delle mammelle.

§. 124. Devonsi finalmente esplorare tutti gli altri segni indicativi della gravidanza. La sospensione dei mensili tributi è una cosa assai comune, quinci puossi a bello studio interrogar la donna, in qual tempo abbia veduto mancare una tal perdita sanguigna; sebbene sianvi molti esempj in cui il flusso mestruo si sia manifestato per tutto il tempo della gestazione, e sia ovvio anche nelle gravide.

Nelle donne primipare, le funzioni dello stomaco dopo la soppressione dei mestrui si conturbano, infastidiscono le carni; a stomaco digiuno vomitano di frequente; appetiscono cose insolite. Si disturba pur anche la sensibilità dei nervi organici, e perciò diventano più facili all' ira, e più melanconiche. Giunte alla metà della gravidanza si associano tutti gli incomodi che sono prodotti dalla compressione dell' utero sulle parti vicine: stanchezza; difficile andatura, poichè nascono delle varici alle gambe e i piedi si gonfiano; decubito molesto; respirazione difficile; soppressione d' urina, o almeno verso la fine difficoltà nell' urinare (physiol. §. 646.).

§. 125. Tutti questi indizj presi tutti insieme rendono più che certa la gravidanza. Nonostante nei primi mesi non può darsi che un giudizio dubbio, ancorchè si ricavi dall'esplorazione istessa dell'utero. Devesi perciò differire un'altra disamina al quarto o al quinto mese, epoca in cui unitamente ai cangiamenti dell'orifizio e del collo dell'utero sono sensibili i movimenti del feto.

I segni dell'idrope dell'utero da noi altrove riferiti (path. spec. §. 599) sono da distinguersi esattamente da quelli dalla gravidanza, poichè questa malattia spesse volte mentisce l'utero gravido.

CAPO IV.

PROVE DEL PRECEDUTO PUERPERIO.

§. 126. Sorgono spesse volte delle quistioni sul preceduto puerperio, de' quali si è in parte fatta menzione in altro luogo (§. 32.). Una tal quistione tanto più facilmente si scioglie, quanto pù la donna ha da poco tempo partorito; ma se è passato un lungo intervallo di tempo il giudizio n'è difficilissimo.

Successo il parto cominciano a scorrere i lochj; questo flusso sanguigno scorre di continuo per sedici o venti giorni e manda un odor particolare, odore che si spande pur anche dalla materia perspirabile della puerpera. Questi segni danno un indizio da non trascurarsi. Le ninfe sono ordinariamente gonfie, qualche volta escoriate o ulcerate e sparse di varici.

La dimensione del perineo e i segni delle pregresse lacerazioni giovano alla disamina. Il clitoride, se lunga pezza la testa del fanciullo compresse l'esito della pelvi, resta così turgido di sangue, che vedonsi tutt'ora le pieghe. La vagina distesa enormemente, rimane floscia, priva di rughe e manda il sangue dei lochj. L'orifizio dell'utero alquanto rivolto

verso l'osso sacro, e mezzo aperto, acquista a poco a poco la forma di una fessura: le sue labbra o sono lacerate o si allontanano in qualunque altro modo dalla prima forma verginale. Il collo dell' utero più caldo, più turgido, ritiene i segni della violenta distensione che ha sofferto. La mole istessa dell' utero per lo spazio di trenta giorni è maggiore in quelle donne, che non hanno mai partorito; quindi di mano in mano ritorna alla sua primiera forma.

Giova pur anche misurare la pelvi; nella cui forma, s'essa per altro è regolare, facilmente, se è pronta la misura, vi si possono scorgere le aberrazioni. Devesi esplorare se il coccige è mobile, ciò che suole osservarsi poco tempo dopo il parto. Potrà dirsi lo stesso dei legamenti sacro-ischiatici e sacro-spinosi, i quali cedono facilmente.

Nell'ispezione dell' addome è da osservarsi se gl'integumenti siano flosci, se vi abbiano delle rughe, i quali indizj se si uniscono a tutti gli altri più certi, allora non vi ha dubbio che siavi stato poco prima il parto.

Se le mammelle sono turgide o dure, durezza che si estende anche alle ghiandole sotto ascellari, se i vasi sono pieni e turgidi, se scorre il latte dai compressi capezzoli promi-

nenti; non rimane alcun dubbio del parto di quella donna.

Devesi finalmente spingere l'esame sulle malattie, di cui è affetta la donna. Che se accusa tutt'altra malattia che la gravidanza, devesi intraprendere un esame diligente, il quale non potrà condurre in inganno, se si saranno fatte le più esatte indagini sulle parti genitali.

§. 127. Assai difficile riesce poi il giudizio se il parto fosse avvenuto da gran tempo, cioè da molte settimane o da qualche mese. Potrà rilevarsi la violazione della donna dall'assenza dell'imene, se non si eccettuano alcuni casi assai rari (§. 99.). L'utero però ricondotto alla sua prima forma, la vagina ristretta, riprodotte le rughe, sono circostanze tutte che disturbano un giusto giudizio. Le rughe dell'addome mancano alcune volte dopo il primo parto, o in una donna la quale abbia un ventre naturalmente turgido e liscio. Devesi quindi sospendere il giudizio.

SEZIONE IV.

DEL DIRITTO DEGL' INFERMI.

CAPO I.

DELLE MALATTIE SIMULATE.

§. 128. Coloro che fingono una malattia o cercano destare la compassione, o allontanare da se l attenzione degli uomini, oppure perchè cercano sottrarsi al servizio militare o ad altre pubbliche cariche, e qualche volta per evitare la pena di morte o quella dei ferri. Il medico pubblico dovrà adunque per comando dei magistrati riconoscere queste malattie e svelare la frode.

Quante gravi difficoltà si incontrano in questo uffizio, non si può esprimere con parole. Tanto grande è la scaltrezza degli uomini ribaldi, che cogli artifizj i più nefandi possono ingannare anche un saggio medico. Serva di testimonianza quella giovinetta della Westfalia, la quale fingendo di non mangiare per sei anni, ingannò, sono già diecisette anni, non solo le persone idiote ma anche gli uomini i più colti

(Vezin in Kleins Archiv. des Criminalr. vol. 3. P. 2. p. 120.).

§. 129. Possono con facilità infingersi quelle malattie, i cui sintomi necessarj e caratteristici, non cadono sotto i sensi del medico, e sfuggono ogni disamina. Imperciocchè se fingonsi sensazioni dolorose, o qualche difetto dei sensi e della mente, i segni patognomonici di queste morbose affezioni, non possono essere assoggettati all' esame del medico; ma gli altri segni, e i fenomeni più d' ogni altro supervenienti (epigenomena) possono spargere molta luce, anche dove non si ha alcun ajuto dai sintomi patognomonici. Soventi si devono anche fare alcune esperienze, senza saputa dell' individuo, dalle quali non saprebbe egli guardarsi, se non fosse un uomo scaltrissimo, o non avesse qualche cognizione della medicina.

§. 130. Prima di tutto i *dolori*, sebbene siano affezioni della sensibilità organica, si possono riconoscere dalle lagnanze dell' infermo. Il medico però che deve scoprire la frode terrà sott' occhio tutte le conseguenze e gli effetti che soglion produrre i dolori più forti, tanto sul sistema dei vasi, quanto anche sulle altre funzioni. I forti ed atroci dolori eccitano per lo più l' azione dei polsi, turbano le funzioni dei sensi, specialmente interni, devesi

quinci sospettare di qualche inganno, allorchè il polso rimane tranquillo e il sonno è placido e quieto. I dolori che nascono dai calcoli della vescica sono simulati, se il getto delle urine non è in alcun modo interrotto e questo liquido non si allontana dalla sua indole naturale. I dolori colici possono essere finti, se le scariche alvine sono naturali, e gli escrementi hanno la forma e la loro natural consistenza; se l'appetito e la digestione dei cibi non si scorgono in alcun modo turbata.

§. 131. La mancanza o i vizj dei sensi possono essere di facile o di più difficile diagnosi. Difficilmente accade che la cecità inganni il medico, imperciocchè ove essa abbia veramente luogo, allora o vi sarà qualche vizio organico, oppure il nervo ottico sarà in tal modo affetto, che la pupilla perde ogni movimento. La surdità però, non potendosi fin dentro mirare all'organo dell'udito, può facilmente esser simulata dalle persone scaltre, da ingannare anche il più saggio medico. In tal caso è necessario spaventarli all'improvviso, o loro suggerire quelle cose che potrebbero conturbarli o coll'inaspettata allegrezza, o col dolore.

Sogliono i soldati poltroni, i quali schivano di prestare il militar servizio per il timore

delle battaglie, fingere di avere le gambe paralitiche. I medici militari li trattano coll' assa fetida e coll' infuso dei fiori di arnica, con un metodo ch' ecciti di continuo la nausea o colla moxa. Tale è l' orrore che essi provano d' un tal trattamento, che guariti all' istante seguitano l' esercito.

Le affezioni sincopali e le lipotimie cangiano la fisionomia del volto, sospendono i ritmi arteriosi, o almeno li rendono piccoli e irregolari. Una persona adunque che finge di cadere in sincope, se conserva il solito color del volto, se il suo polso è naturale; se al racconto improvviso di qualche cosa inaspettata si desta, devesi tener per certo, che la sincope era simulata. Tanto in queste che in altre somiglianti soporose affezioni, si usano talvolta utilmente gli stimoli ingrati, i vescicanti, le scintille elettriche cavate da una bottiglia, la moxa, la radice armoracia. Barbara però è quell' usanza di toccare le carni con un ferro rovente.

§. 132. Non sono rari gli esempj d' epilessia simulata. Quantunque si possono fingere le convulsioni nervose le più stravaganti, tuttavia non può l' impostura essere spinta fino a perdere l' uso dei sensi e la coscienza. Se una persona adunque sconciamente convulsa risente

la puntura di un ago o l'azione della moxa, se tiene gli occhi chiusi di continuo, se la pupilla è mobile, se le narici risentono l'azione dei sternutatorj, nasce allora il sospetto che la malattia sia finta. Un egual giudizio deve portarsi su tutti gli altri generi di convulsioni.

§. 133. Alcune volte fingono taluni di avere strabocchevoli perdite di sangue e di altri umori, ma l'integrità delle forze che si conserva dietro i lunghi profluvj scopre facilmente la frode. Sogliono costoro apporre il sangue altrui e venderlo come proprio.

Non possono imporre ai medici, quei furbi i quali approfittando della superstiziosa credulità del volgo, mostrano di vomitare degli aghi o altre peregrine materie, e si fingono ossessi. Questi o sono impostori o melancolici.

CAPO II.

DELLE MALATTIE OCCULTATE.

§. 134. Sogliono occultarsi le malattie o perchè sono infamanti, oppure perchè possa contrarsi matrimonio ed ottenere qualche emolumento. Di siffatte dissimulazioni molte il più delle volte devono attribuirsi ad ignoranza o a negligenza, ma molte pur anche alla sceleraggine e alla scaltrezza degli uomini.

È dovere del medico pubblico, ogni qualvolta trattisi di sciogliere un matrimonio o d'altra cagione, se nasca sospetto di malattia dissimulata, conoscere tutti i sintomi della malattia anche occulta, e questi ricercare ad uno ad uno nella persona sospetta, da ripetere pur anche l'esame e gli esperimenti, quando si tratta di mettere in chiaro la verità.

§. 135. Tra le malattie dissimulate la più frequente è la sifilide, la quale vestendo molteplici forme, spesso rimane nascosta, di modo che fa d'uopo di non poca avvedutezza per iscoprirla. Ordinariamente sono in inganno coloro che ricercano i segni della sifilide o nella lunga ed ostinata presenza dei sintomi o nell'uso del mercurio.

§. 136. I sintomi prodromi della sifilide nell' uomo, se alcune volte si occultano, sono tuttavia assai ovvj. Forte ed intenso bruciore nell' urinare e l' erezione frequente del pene sono i segni che accompagnano e che fanno distinguere dagli altri morbi, cioè dall' artritica e dalla scrofolosa, una blenorrea virulenta (path. spec. §. 637.). Di minore importanza si è il genere di cura; giacchè secondo Swediaur (Von der Lusis. 1. p. 67.), le blenorree virulente cedono qualche volta da se stesse e non hanno bisogno di cura, mentre in altri simiglianti profluvj abbisognano tutti quei rimedj che sono necessarj nella sifilitica.

Più difficile riesce il giudizio di una blenorrea secondaria, allorchè si deve determinare se abbia tratto la sua origine da un contagio o da cagioni debilitanti. Se però il membro virile è sempre floscio, se non ha mai erezione, se la materia che scola simile al bianco dell' uovo non produce che un semplice senso di prurito nel sortire dall' uretra, senza bruciore, se non vi ha dolore dalle parti vicine, può questa affezione essere innocente, avvegna che possa alcune volte riconoscere la sua origine da altre pregresse blenorree virulente.

Se però le punture e il dolore si sentono

al perineo, segnatamente nell' emettere le urine, o quando l infermo va in carrozza o a cavallo, o mentre ha commercio con una donna; se la materia che scola manda un grave odore; se il flusso della sostanza è accompagnato da un senso di acqua bollente che sorta dal bulbo dell' uretra; se si sopprime l' urina, senza che il catetere incontri verun ostacolo nell' uretra, ma nel collo della vescica, nasce allora il timore che vi sia un tumore alla prostata (path. spec. §. 640.) conseguenza non rara di una blenorrea virulenta. L' esplorazione più certa si fa mandando un dito nell' ano.

Se una blenorrea secondaria tramanda un fluido purulento, se si risentono dei dolori e delle fitte pulsative nell' uretra, che s' inaspriscono all' introduzione del catetere e della candeletta, non vi è dubbio allora, che una tal malattia sia prodotta da qualche ulcera venerea dell' uretra.

§. 137. Non è così facile il poter distinguere nelle donne la blenorrea venerea dalla ordinaria. Imperciocchè nè l' indole acre, nè il pessimo odore della materia che scola, nè i forti dolori o fitte che si risentono alle parti genitali, nè il continuato corso dei mensili ripurghi, nè la cessazione dello scolo durante la notte, si possono avere per indizj bastanti a far

distinguere la blenorrea venerea delle donne dalla ordinaria (path. spec. §. 436.). Se la donna adunque non sarà confessa, se non vi fossero associate delle ulcere, la cui indole venerea si può facilmente riconoscere, ogn' altro indizio sarà sempre ambiguo.

§. 138. Le ulcere veneree si possono agevolmente conoscere; i loro lembi duri e callosi, un fondo lardaceo, la sanie che mandano, la quale in qualunque modo che scoli, distrutte le parti vicine, produce altre ulcere ed escoriazioni; tutti questi segni servono a mettere in chiaro la natura delle ulcere suddette. Lo stesso può dirsi della carie, delle esostosi, se diventano ulcere manifeste (path. spec. §. 641.).

§. 139. Siccome il numero degli esantemi è quasi infinito, perciò difficile n' è il loro giudizio; se non si sarà con tutta esattezza spiato tutto il loro corso, e non si saranno osservati il modo della loro eruzione e i sintomi che si accompagnano. I licheni, la lepra, e la psoriasi venerea, che occupano e deturpano la faccia, sono di un colore più scuro, e più carico; dal caldo sono corrette e col freddo più s' inaspriscono e passano a formare delle ulcere, di genio manifestamente venereo. L' impetigine del perineo e dei con-

torni dell' ano produce delle croste bianchic-
cie, come si osservano nell' angina sifilitica.
Devesi però osservare più d' ogni altro in tutti
gli esantemi cronici, che se si alternano coi do-
lori e coi tumori delle ossa, allora può aver
luogo il sospetto di un contagio sifilitico.

§. 140. L' impetigine, la rogna, la piti-
riasi, i porri e tutti gli altri sordidi esantemi,
quantunque il più delle volte siano occultati,
non possono tuttavia rimanere lungamente nas-
costi. Se retrocedono o si diseccano, per re-
star nascosti devono cagionare all' organismo
un gran numero di mali.

CAPO III.

DELLE MALATTIE DELLO SPIRITO.

§. 141. Nascono spesse volte nel foro delle importanti quistioni sulle malattie dello spirito, o per contestare il libero volere di una persona, come anche per conoscere se abbia la facoltà di amministrare i proprj beni, oppure per implorare il perdono del reo scusandolo colla demenza.

Suole il giudice proporre al medico pubblico lo scioglimento di siffatte quistioni non solo perchè il medico è il solo cittadino dall' autorità pubblica destinato ad eseguir questo uffizio, ma a motivò eziandio che non può intraprendersi alcun esame sullo spirito senza investigare nel tempo istesso lo stato dell' organismo; sembra quindi manifesto che per riconoscere le malattie dello spirito, incomba un tale uffizio al medico pubblico. Sarebbe però da desiderarsi che il medico pubblico avesse molte cognizioni sulla scienza dello spirito, cognizione che si può collo studio soltanto acquistare, non già nelle scuole metafisiche e astratte.

§. 142. Le malattie dello spirito, delle quali noi abbiamo in altro luogo dato qualche

cenno (path. gen. §. 287. path. spec. §. 535.), hanno di comune, che tolgono la coscienza di se e la libera volontà. Perciò vi possono essere molti gradi in tali infermità, che si possono attribuire ad uno stato neutro, e ad una coscienza, come si è detto (path. spec. §. 554.) titubante, o alla libera volontà in tutto o in parte abolita. Le perturbazioni d'animo (path. gen. §. 163.) si accostano di più ad una tale impotenza, in cui potendo l'uomo cadere a suo piacere, è cosa manifesta ch'essa non è necessaria e non può quindi riporsi tra le malattie dello spirito. Può dirsi lo stesso dell'ubbriachezza, la quale, avvegnachè tolga la coscienza e la libertà di volere, si può in essa ciò non ostante cadere spontaneamente, eccettuato il caso in cui per un'occulta qualità della bevanda ne potrà nascere l'ubbriachezza. L'ubbriaco adunque non si può considerare come demente, ancorchè alcune volte cada in questo vizio senza sua colpa.

§. 143 In molte legislazioni travasi stabilito che non vi ha alcun delitto che possa essere imputabile ai pazzi, egualmente che essi non possono godere di tutti i diritti degli uomini di sana ragione. Così le leggi Romane (Digest. lib. 9. tit. 2. l. 5. §. 2.) „ quaerimus si furiosus damnum dederit, an legis aquiliae actio

„ sit? Et Pegasus negavit? Quae enim in eo
„ culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc
„ est verissimum. Cessabit igitur Aquilia actio,
„ quemadmodum si quadrupedes damnum de-
„ derit. “ Il Codice Carolino del pari (Art.
179.) crede che debbasi mitigar la pena, se il
reo non sarà stato sano di mente (jemandt,
der wissentlich seiner sinn nit hett), nel qual
caso vuole che si ricorra ai periti, i quali devo-
no spingere il loro esame sullo stato della men-
te. Nell'istessa guisa stabiliscono le patrie leggi
(Allg. Criminalrecht für pr. Staat. I. §. 280.),
che il giudizio sulla alienazione di mente deb-
basi affidare ai medici pubblici; e altrove
(§. 356.) decretarono che i mentecatti e gl'im-
becilli non possono fare testimonianza (Wer-
ruckte und Blödsinnige), devonsi interrogare
quando hanno qualche lucido intervallo, sem-
pre però con molta cautela (1).

---

* (1) La punizione dei delitti tanto necessaria
per mantenere la sicurezza dell' ordine sociale, vale
non solo a porre un freno agli altri, perchè non
trasgrediscano le leggi, ma servono pur anche a
prevenire molti altri delitti, che quel soggetto avreb-
be potuto commettere. Ma se un uomo che com-
mette un delitto fosse privo dell' uso della ragione,
allora le sue azioni o le trasgressioni delle leggi non

§. 144 Bisogna però avvertire, che in tutte queste leggi non sono distinte con molta acutezza tutte le alienazioni mentali e i loro diversi gradi, in cui restano o in parte o tutte abolite la coscienza e il libero arbitrio. Fa d'uopo dunque conoscere tutte queste differenze, prima di giudicare che un uomo sia sano di mente. Sono tali i confini degli errori, degli inganni, dei vizj e delle malattie istesse,

---

gli possono essere assolutamente imputate a delitto. Su questi sani principj sono stabilite difatti le determinazioni del nostro Codice Criminale, ove parlando dei fondamenti che escludono il dolo, il Legislatore in questo modo s' espresse.

Non saranno imputate a delitto le azioni ed ommissioni.

1. Quando il reo fosse interamente privo dell' uso della ragione.

2. Quando il fatto sia stato commesso in istato di alienazione di mente, sebben anche l' autore vi sia alternativamente affetto.

3. Quando il fatto sia stato commesso in istato di piena ubbriachezza contratta senza proponimento diretto all' azione criminosa, o in qualunque altro stato di turbamento di sensi, nel quale il reo non potesse essere consapevole delle proprie azioni (Cap. I. §. 2.).

che non si possono definire senza uno scrupoloso esame.

§. 145. Faremo primamente menzione dell'*adinamia della mente*, cioè, dell'*idiotismo*, che alcuni chiamano *fatuità*, *imbecillità d'animo* e *stupidezza*. Avvi nondimeno grandissima differenza, da poterla rilevare dall'istesso significato della parola.

Stupido vien detto (Dumm) un uomo di corto ingegno che a stento può conseguire e comprendere le cose, il quale è privo d'una attenzione molto forte, sebbene sia in suo potere l'applicarla a suo volere su qualche oggetto.

Poichè sovente egli spontaneamente e senza stento giudica rettamente, ma non potendo estendere l'attenzione, intento ad un solo oggetto, opera senza considerazione, da accusarlo in ogni istante di sconsigliatezza e di temerità puerile. Costui accusato d'un delitto, non è mai esente di colpa, nè si può scusarlo se non fosse veramente fatuo. Secondo le leggi civili egli può amministrare i proprj beni, far testimonianza, e far anche testamento.

La fatuità poi e l'imbecillità di spirito sono accompagnate dalla mancanza di giudizio e di senso comune, sono quindi queste persone annoverate tra i *minori* (Allg. pr. Landr. tit. 1. §. 29.).

Sebbene essi godano dei loro sensi, ed abbiano anche una forte e tenace memoria, non hanno però quella forza di ragionamento tanto necessaria a ben regolare le loro passioni; quindi accesi di collera montano in furore, nè persuasi dell' errore rientrano giammai in se stessi, perchè sono interamente privi del libero volere. Se non sono irritati rimangono tranquilli, taciturni e timidi, sempre perplessi e titubanti, non agiscono mai con prudenza come sogliono fare spesse volte le persone stupide.

A questi individui non sono imputabili i delitti, non pertanto se avessero apportato qualche danno, possono essere condannati ad una pena pecuniaria. Nel caso che avessero commesse qualche grave misfatto, possono essere obbligati ai ferri o ad altra pena del carcere, ma non possono essere condannati alla pena capitale (Allg. pr. Landr. tit. 6. §. 51.). È da considerarsi che i fatui e i minori apportano sovente degl' incendj (Kleins Annal. vol. 3. p. 7.).

§. 146. Un medico che deve spingere il suo esame sull' imbecillità dello spirito d' un soggetto, deve fare in modo, che quegli non possa nè essere avvertito nè apparecchiato. Poichè temendo egli d' essere interrogato, tan-

to maggiore fatuità dimostra, quanto più cerca di occultarla. Deve perciò fingere l'esaminatore, ch' egli per avventura siasi con esso incontrato, affinchè in tal modo si possa entrare in discorso, da scoprire o dissipare l'inattività dello spirito (Pyl's Betrig. samml. 8. spec. 255., 5.). Le domande devono incominciare dalle cose ovvie e triviali, in cui se non si scopre alcun segno di giudizio, deve tenersi per certa l'imbecillità dello spirito. In seguito si passerà ad indagare seriamente, se la fatuità abbia tratto la sua origine dalla nascita o da qualche malattia, o se ritorna a periodi (Pyl's Beytr. samml. 8. p 236.). Finalmente devesi aver riguardo allo stato del corpo, il quale suole spesse volte accompagnare la fatuità, le osservazioni però sullo stato della lingua e dei sensi possono essere ingannevoli; la loquela tarda ed impedita, l'udito molto difficile e duro possono far nascere il sospetto di fatuità, quando anche non esista. Può lo stato del volto qualche volta imporre, cui non si deve fidanza alcuna prestare, se tutte le altre circostanze non combinano.

§. 147. L'*insania* è quella morbosa affezione dello spirito (path. spec. §. 555.) in cui si presentano e si tengono le cose immaginarie come vere e procurate dai sensi, in questo

stato, tolta l'armonia tra l'imaginazione e i sensi, si perde anche la coscienza. Questo genere di alienazione può essere di due specie; la prima può nascere da una stupidezza dei sensi, l'altra da una forte fissazione dell'imaginazione. Se l'insania è prodotta dal torpore dei sensi, allora, come avviene nell'ubbriachezza e nel sonno, non vi può esser una chiara e distinta coscienza delle cose; alcune volte questi pazzi prendono per iscambio un uomo per un altro, e non distinguono chiaramente ch'essi formano una sola e distinta persona. Le imagini che la guasta fantasia loro presenta non sono nè costanti nè sempre le istesse, ma si succedono l'una all'altra con incredibile prestezza. Nè l'imaginazione suol esser sempre più forte dell'ordinario, alcune volte può essere più debole. L'oscuramento dei sensi toglie la coscienza, giacchè secondo Kant la coscienza nasce dal paragone dei sensi superiori e degli objettivi (phys. §. 379—402.). Questa è la ragione per cui tali soggetti sono detti dai Tedeschi privi di sensi (nicht bey Sinnen, nicht bey sich seyn). Non sono perciò a tali pazzi imputabili i commessi delitti; stante che i loro giudizj o sono falsi o quasi nulli, da non potere paragonare le idee, sulla cui base è stabilita la coscienza.

§. 148. Vi sono però degl'*intervalli lucidi* in cui l'uomo torna in se stesso. Se questi intervalli sono assai corti, e tra l'uno e l'altro sianvi frapposti gli accessi di pazzia, non può allora farsi gran conto di essi, imperciocchè non sempre riprendono l'intera coscienza e il retto uso della ragione. Se gl'intervalli però sono più lunghi, e assai brevi gli accessi, ritornando in questi la ragione, possono ad essi imputarsi i delitti.

Vi sono nondimeno delle circostanze che meritano la più grande riflessione; un pazzo, dopo che durante l'accesso della pazzia avrà commesso un atroce misfatto, ritorna all'istante in se stesso, e l'oscuramento dei sensi è dissipato dalle forti e veementi impressioni. Non per questo però si deve credere, che essendo questi dopo di sana ragione, lo sia stato anche nell'atto che commetteva il delitto. A ragione dunque si può a questi accordare il perdono (Hofbauers Psychol. in Anwendung auf Rechtspflage, p. 145.).

§. 149 Uno che dorme, se all'istante viene svegliato, non ricupera in quel momento la coscienza; che se prima era vessato specialmente da' sogni, rimane in una passeggera stupidezza, da attribuirsi all'oscuramento dei sensi (phis. § 385.). Se in questo stato me-

dio, commettesse un delitto, devesi giudicare come se fosse svegliato. Un esempio simile trovasi registrato nei patrj annali giudiziarj (Klein's Annalen vol. 8. p. 9. s.).

§. 150. Devonsi qui riporre anche i sonnambuli, nei quali si sopprimono o si oscurano i sensi superiori, di modo che non si contrae ne anche la pupilla (phys. §. 391. 392.); il senso organico in questi casi fa le loro veci. Grande è adunque la differenza ch' esiste tra un nottivago e un uomo vigile e desto. Ciò posto abbenchè non siano imputabili i delitti che commettono i sonnambuli, sembrano nondimeno colpevoli, quando conoscendo essi la loro infermità, non ne avessero, essendo ancora svegliati, resi consapevoli gli altri (Böhemer ad Carol. art. 279 §. 7.).

Questa malattia se è allegata come eccezione, spetta al medico l'istituire un diligente esame per riconoscere i suoi particolari caratteri. Devesi più d'ogni altro spinger l'esame sulla totale soppressione o sull' oscuramento dei sensi, segni tutti che si conoscono col mezzo di varj stimoli (§. 131. 132.), e coll' immobilità della pupilla.

Giova qui far parola dei fenomeni del magnetismo animale, che abbiamo esposti in altro luogo (phys. §. 395.), affinchè il medi-

co pubblico dia il suo giudizio su questo stato, fa d'uopo ch' egli sia spoglio d'ogni spirito di sistema e da qualunque scolastica opinione, per iscoprire la menzogna dalla verità. La maggior parte di tali fenomeni devesi attribuire alla donnesca vanità, e in gran parte alla vanità dei medici. Non perciò devonsi tutti disprezzare e tenersi come menzogne, ma sotto la guida della ragione e con spirito libero s' hanno con tutta esattezza ad esaminare. I sintomi del vero magnetismo, devono a buon diritto paragonarsi a quelli dei sonnambuli; quivi non deve essere imputato come a persona desta, tutto ciò che avrà fatto scioccamente un sonnambulo.

Abbiamo già date le dovute lodi (§. 59.) alla facoltà medica di Lipsia sul giudizio da essa dato su quella donna che partorì in questo stato.

§. 151. Avvi un'altra specie d'insania, da attribuirsi ad una forte fissazione dell'immaginazione. Coloro che ne sono affetti, sono consci di se, e conservano la memoria, ma si fissano sopra alcune idee, che li rendono malinconici, o eccessivamente li rallegrano. Le loro azioni non sono subitanee e inaspettate, ma le preparano e le meditano: impiegano tutta l'attenzione, cercano d'inventare con molta

sagacità dei rimedj, ed impiegano una certa prudenza per giungere al loro scopo, che si hanno profissi. Il loro spirito è grandamente turbato, e trovansi in perpetue angustie, eppure non si può da essi sapere ciò che tanto li tormenti e li affligga. Eseguiscono delle azioni violente; pensano e macchinano il delitto, qual unico rimedio alle loro angoscie. In fine confessano che tutto ciò che hanno fatto, è stato loro comandato.

A questi devonsi associare i fanatici, che gli antichi Romani dissero religiosi (Gell. Noct. Act. 4 9.). Costoro, per salvare gli altri, uccidono se stessi, o uccidono gli altri per farsi quindi condurre al supplizio; ciò o perchè sono di già annojati della vita, o perchè sperano di acquistare una vita beata. Nulla può proibire di accordare a questa specie di pazzia il perdono. Le leggi patrie istesse condannano questi soggetti al carcer, non già alla pena capitale (Allg. pr. Gesetzb. tit. 20. §. 831., 832.). Se però non vi ha circostanza alcuna che comprovi un disturbo del libero volere, devesi al delitto opporre la pena ordinaria (Klein's Ann. 7. p. 7.).

§. 152. Non devo passar sotto silenzio quella specie di *turbamento* di *spirito* detto da noi (path. gen. §. 163.) passione comune del-

le gagliarde perturbazioni di spirito, cioè delle violenti commozioni d'animo. Questo stato non è imputabile, perchè in quel momento è sospesa la libera volontà, e la piena coscienza. Uno che avesse ferito gravemente o anche avesse trucidato il suo aggressore, nell'atto istesso che abbia ricevuto l'ingiuria, questi libero rimane dalla pena ordinaria per quel turbamento dello spirito tanto nemico al libero volere. Così la fame che minaccia la morte scusa i delitti, che devonsi ascrivere al fortissimo desiderio di conservare la propria vita. Chi non ricorderà gli atrocissimi delitti, che in quella deplorabile ritirata (Anabasis) dei Francesi dalla Russia furono commessi?

Vi sono tuttavia degl'ipocondriaci, i quali guidati da un cieco istinto, perdono talvolta in tal guisa la ragione da commettere dei delitti, i quali non sono loro imputabili (Hofbauers psycholog. in Anwend. auf Rechtspft. p. 350.).

§. 153. Passiamo finalmente al *furore* e al suo più alto e veemente grado la *rabbia*. Il furore è un istinto così perverso, le cui tendenze ed impulsi non possono essere moderati dalla ragione (path. spec. §. 555.).

Suole, su questa aberrazione di spirito, proporsi una quistione difficilissima Imperciocchè questa specie di furore ha la sua ori-

gine da una malattia dell'intelletto, e dalle feroci passioni, di maniera che l'ira e il furore iracondo son tra di loro affini. Laonde se non si avrà riguardo alla debolezza della ragione o ad una malattia dello spirito, per altri segni manifesti, o ad una malattia organica, per questo reo non si può impetrare la scusa della demenza. Quell'omicida della Frisia di cui parla (Klein's Annal. vol. 13. p. 89.) allora accendevasi d'ira, quando era imminente qualche tempestoso turbine; era allora agitato da una continua inquietudine, la quale mostrava un disturbata salute.

Costui, abbenchè avesse commesso un delitto con pieno consiglio, non poteva essergli imputato nè a dolo nè a malizia (Klein's Ann. vol. 12 p. 187.).

§. 154. Potrebbe nascere finalmente qualche questione sui sordi e muti, cioè se essi siano di sana ed integra ragione. Noi crediamo di no, eccettuato il caso in cui abbiano ricevuto un'educazione. Come potrebbero costoro privi della loquela e dell'udito, a malgrado che abbiano acutissimi tutti gli altri sensi, aver giuste nozioni del giusto, del retto e dell'onesto? La connessione delle idee o è rara in essi, o imperfetta o non avvene alcuna; il giudizio è falso o debole. Quindi i loro turbamenti di

animo e le loro passioni sono assai violente, da non poter essere regolate da una ragione imbecille. A ciò si aggiunga, che in tale stato non conoscono essi le leggi; queste sono tre ragioni assai forti, le quali valgono ad impetrare il perdono alle loro colpe (Beytr. zur jurist. Litter. in den. pr. staaten, Samml. 5. p. n. 53.).

FINE.

INDICE DEI CAPITOLI.